Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 330

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 1° dicembre 1981** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Sono in corso di spedizione i moduli di conto corrente postale per rinnovo abbonamenti, salvo conguaglio, alla Gazzetta Ufficiale 1982.

I Signori abbonati sono pregati, nel loro interesse, di attenersi scrupolosamente alle istruzioni che leggeranno nell'avviso allegato al conto corrente.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti telefonare ai numeri (06) 85082221-85082149.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Puglia

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 9 settembre 1981.

Assegnazione alle regioni Lombardia, Sicilia, Umbria, Liguria, Valle d'Aosta e alla provincia autonoma di Trento delle quote di finanziamento per le spese in conto capitale 1980 del Fondo sanitario nazionale finalizzato ad « altri investimenti ».

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 51, primo e secondo comma della citata legge n. 833/1978;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, recante norme per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 6 del suddetto decreto-legge n. 663/1979, il quale prevede che dal 1° gennaio 1980 le assegnazioni trimestrali di fondi alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano non possono superare un quarto degli stanziamenti previsti per l'anno 1980;

Viste le delibere CIPE del 17 gennaio 1980 e del 3 aprile 1980;

Visti i propri decreti datati, rispettivamente il 29 gennaio 1980, 28 maggio 1980, 20 settembre 1980 e 7 ottobre 1980, con i quali si è provveduto ad effettuare le assegnazioni relative ai quattro trimestri 1980 ex art. 6 del decreto-legge n. 663/1979, per un importo complessivo di L. 163.680.001.000;

Vista la delibera CIPE del 29 aprile-6 maggio 1981, con la quale si è provveduto, fra l'altro, alla ripartizione fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, dei residui di stanziamento in conto capitale, relativi all'anno 1980, per complessive L. 282.319.999.000, suddivise in L. 277.319.999.000, secondo i criteri di ripartizione già adottati con deliberazione CIPE del 3 aprile 1980 e in lire 5 miliardi da destinare agli istituti zooprofilattici sperimentali;

Vista la nota n. 100/UCPS/4.1/1885, in data 5 agosto 1981, del Ministero della sanità, con la quale viene comunicato che le regioni Lombardia, Sicilia, Umbria, Liguria, Valle d'Aosta e la provincia autonoma di Trento hanno provveduto agli adempimenti previsti dalla delibera CIPE 29 aprile-6 maggio 1981;

Vista la legge 23 aprile 1981, n. 164, con la quale viene approvato il bilancio di previsione dello Stato per il 1981 e per il triennio 1981-83;

Decreta:

Art. 1.

Le quote di finanziamento, per le spese in conto capitale 1980 del Fondo sanitario nazionale, finalizzate ad « altri investimenti » ivi compresi quelli specificati dalla delibera CIPE 29 aprile-6 maggio 1981, vengono assegnate alle regioni Lombardia, Sicilia, Umbria, Liguria, Valle d'Aosta e alla provincia autonoma di Trento, come segue:

	Lire
Lombardia	42.058.025.000
Sicilia	27.037.302.000
Umbria	3.598.715.000
Liguria	7.604.241.000
Valle d'Aosta	594.571.000
Provincia autonoma di Trento	1.846.297.000
Totale . . .	82.739.151.000

Art. 2.

La spesa complessiva di L. 82.739.151.000 graverà sul cap. 7082 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'esercizio finanziario 1981, in conto residui di stanziamento 1980.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 settembre 1981

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *novembre* 1981
Registro n. 2 *Bilancio, foglio n.* 35

(6776)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 19 novembre 1981.

Disposizioni per la concessione dell'aiuto previsto dalle norme CEE per il grano duro di produzione 1982.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) del Consiglio n. 2727/75 del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, ed in particolare l'art. 10;

Visto il regolamento (CEE) del Consiglio n. 3103/76 del 16 dicembre 1976, che determina le condizioni necessarie per la concessione dell'aiuto al grano duro, previsto dal succitato art. 10 del regolamento (CEE) numero 2727/75;

Visto il regolamento (CEE) della commissione numero 2835/77 del 19 dicembre 1977, concernente le modalità di applicazione del regime di corresponsione dell'aiuto medesimo;

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, con la quale è stata istituita l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.);

Vista la legge 31 marzo 1971, n. 144, relativa al finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'A.I.M.A., che reca, tra l'altro, modifiche alla predetta legge 13 maggio 1966, n. 303;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1967, con il quale sono stati affidati all'A.I.M.A. tutti i compiti di intervento nel mercato dei cereali previsti dai regolamenti comunitari;

Considerato che i regolamenti comunitari sopracitati demandano agli Stati membri l'adozione di determinati provvedimenti, atti ad assicurare nei rispettivi territori l'applicazione del regime dell'aiuto;

Viste le designazioni delle regioni interessate per quel che concerne gli uffici ai quali affidare il compito della ricezione, dell'istruttoria e della liquidazione delle domande di aiuto;

Considerata, altresì, la necessità di emanare, in attesa della norma comunitaria che stabilisca la misura e il campo di applicazione dell'aiuto al grano duro di produzione 1982, i necessari provvedimenti nazionali;

Decreta:

Art. 1.

Per l'applicazione nel territorio della Repubblica delle norme citate in premessa, relative al regime dell'aiuto che sarà concesso, ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio del 29 ottobre 1975, al grano duro di produzione 1982, si osservano le disposizioni del presente decreto.

Art. 2.

L'aiuto è concesso per ogni ettaro di superficie su cui è stata effettuata la semina e conseguito il raccolto.

In conformità delle disposizioni di cui all'art. 1, punto 2, del regolamento (CEE) n. 3103/76 del Consiglio del 16 dicembre 1976, si considera che su una superficie a grano duro sia stata effettuata la semina e conseguito il raccolto quando tale superficie è oggetto di normali lavori di coltivazione per la produzione di grano duro e ne è in corso la vegetazione.

Art. 3.

Beneficierà dell'aiuto il grano duro di produzione 1982 seminato nelle superfici ricadenti nei territori delle regioni della Comunità che saranno determinate successivamente dal Consiglio dei Ministri della C.E.E.

Art. 4.

La corresponsione dell'aiuto agli aventi diritto è subordinata alla presentazione della dichiarazione, in appresso definita dichiarazione di coltivazione, delle superfici seminate, alla appartenenza del grano duro alle varietà comprese nell'allegato elenco e all'esito favorevole dei controlli previsti dalle norme comunitarie.

Art. 5.

La dichiarazione di coltivazione che, ai sensi del punto 2 dell'art. 4 del regolamento n. 3103/76 del Consiglio del 16 dicembre 1976, vale anche quale domanda di aiuto, deve essere presentata, dai produttori interessati, a pena di decadenza dal diritto dell'aiuto stesso, non oltre il 31 marzo 1982, in duplice esemplare.

Essa deve essere firmata per esteso dal produttore.

Costui, se analfabeta, dovrà apporre nella dichiarazione il segno di croce, convalidato dalla firma di due testimoni che devono indicare il proprio domicilio.

La dichiarazione di coltivazione, redatta sulla base del modello allegato al presente decreto e corredata del certificato di stato di famiglia, deve contenere, per la sua validità, i seguenti elementi:

1) cognome, nome, luogo e data di nascita e residenza del produttore e sua qualifica (proprietario diretto conduttore e coltivatore, proprietario conducente a mezzadria od a colonia parziaria o titolare di altro contratto agrario associativo, mezzadro colono, affittuario, ecc.);

2) dati di individuazione del fondo nel quale è stata effettuata la semina del grano duro (comune, località e denominazione del fondo stessa con l'indicazione del suo proprietario);

3) specificazione della superficie aziendale nella quale la semina è stata effettuata, riportando i dati catastali dei singoli appezzamenti (particelle) che compongono detta superficie;

4) varietà di grano duro seminate;

5) sistema di conduzione dell'azienda ed indicazione degli eventuali compartecipanti alla coltivazione, specificandone le generalità, residenza e rapporto di compartecipazione, éd indicando, riferita alla superficie, la quota di spettanza degli stessi;

6) sottoscrizione dell'impegno di cui al comma terzo del successivo art. 9.

L'organo istruttorio può acquisire notizie e documentazione in ordine ai dati esposti nelle domande di aiuto.

La relativa richiesta da parte del predetto organo, inoltrata a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno, deve essere soddisfatta dal produttore interessato entro il termine di 30 (trenta) giorni a decorrere dalla data di ricevimento della predetta richiesta e con le modalità all'uopo indicate dall'ufficio istruttorio, pena la decadenza dal diritto all'aiuto.

Art. 6.

Fatto salvo quanto precisato al precedente art. 3, la dichiarazione di coltivazione deve essere presentata, direttamente o per raccomandata postale spedita entro il 31 marzo 1982, come segue:

nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana ed Umbria, agli uffici degli enti di sviluppo agricoli esistenti nel capoluogo di provincia, tranne che per le province di Catanzaro e Livorno, i cui uffici hanno rispettivamente sede in Crotone ed in Cecina;

nelle province di Bologna, Ferrara, Forlì e Ravenna, ai rispettivi uffici provinciali dell'ente regionale di sviluppo agricolo;

nelle province delle regioni Piemonte, Lombardia e Marche ai rispettivi ispettorati provinciali dell'alimentazione;

nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia e nelle province delle regioni Friuli-Venezia Giulia, Veneto e Liguria, ai rispettivi ispettorati provinciali dell'agricoltura.

Art. 7.

In ogni provincia ciascun produttore di grano duro deve presentare un'unica dichiarazione di coltivazione per tutte le superfici seminate nella provincia stessa, pena la decadenza dal diritto all'aiuto.

Nel caso che la superficie coltivata sia ripartita fra più partecipanti all'impresa agricola, ciascun avente diritto può presentare la dichiarazione di coltivazione per la parte di propria spettanza. Tale dichiarazione può essere presentata da uno solo dei compartecipanti purché sottoscritta dagli altri secondo le quote di spettanza di ciascuno.

Le dichiarazioni, aventi per oggetto la coltivazione a grano duro di una superficie già esposta in precedente domanda, sono nulle.

Pena la irricevibilità, eventuali correzioni od integrazioni alla dichiarazione di coltivazione vanno notificate, a mezzo domanda redatta in carta semplice, con le stesse modalità di cui al primo comma del precedente art. 6 e, comunque, entro il termine del 31 marzo 1982.

Sono del pari irricevibili le domande di aiuto presentate ad organi diversi da quelli indicati all'art. 6 del presente decreto o incompetenti per territorio.

Art. 8.

Al pagamento dell'aiuto, per l'importo unitario che sarà successivamente stabilito dal Consiglio dei Ministri delle Comunità Europee, provvede, nell'ambito ed in esecuzione dei compiti di intervento ad essa affidati dal decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1967, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.).

Ai fini della corresponsione dell'aiuto saranno effettuati controlli a sondaggio con sopralluoghi presso l'azienda del produttore richiesti dal regolamento (CEE) n. 2835/77.

Tali controlli saranno effettuati, a cura degli uffici di cui all'art. 6, presso ciascuna delle aziende oggetto dell'accertamento a campione ai fini della verifica della dichiarazione di coltivazione e dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 4.

Art. 9.

Nel caso in cui, a seguito di avversità atmosferiche o di altre cause, la superficie di terreno denunciata ai fini del presente decreto subisca significative riduzioni in rapporto a quella dichiarata, il produttore interessato decade integralmente dal diritto all'aiuto qualora non provveda a darne immediata comunicazione all'ufficio al quale è stata presentata la dichiarazione di coltivazione.

Alla medesima sanzione di cui al precedente comma soggiace il produttore che, senza giustificato motivo, non è presente, né delega altri, al sopralluogo o, pur presentandosi o delegando altri, è sfornito dei documenti necessari alla individuazione delle superfici dichiarate, soggette al controllo disposto dall'ufficio istruttorio.

Eventuali impedimenti, e in ordine alla presenza del produttore o del suo delegato al succitato sopralluogo, e in ordine alla esibizione agli incaricati del controllo della prescritta documentazione catastale, vanno rappresentati e documentati all'organo di controllo entro il terzo giorno dalla data stabilita per la effettuazione dell'accertamento aziendale, pena la decadenza dal diritto all'aiuto.

Eventuali cambi di residenza o di domicilio del produttore, ai fini dell'esatto recapito della lettera-invito al sopralluogo e di ogni altra comunicazione allo stesso da parte dell'ufficio istruttorio, vanno notificati a cura dell'interessato, pena la decadenza dal diritto all'aiuto, entro venti giorni dalla predetta modifica, ai richiamati uffici e con le stesse modalità di cui all'art. 6 del presente decreto.

L'ufficio preposto all'istruttoria delle dichiarazioni di coltivazione ha facoltà di procedere all'accertamento in campo anche in assenza del produttore interessato, purché assistito dal funzionario, designato dal competente comune, in funzione del preventivo assenso prestato dal dichiarante mediante la sottoscrizione dell'apposita assunzione di impegno riportata in calce alla domanda di aiuto.

La mancata sottoscrizione della dichiarazione di coltivazione e dell'assunzione dell'impegno di cui al precedente comma, comportano la decadenza dal diritto all'aiuto.

Art. 10.

Chiunque nella domanda contemplata dal presente decreto espone scientemente dati e notizie inesatti o, per effetto di false dichiarazioni, ottiene i benefici dell'aiuto, soggiace alle penalità di legge.

Art. 11.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 novembre 1981

Il Ministro: BARTOLOMEI

ALLEGATO 1

VARIETA' A CUI DEVE APPARTENERE IL GRANO DURO DI PRODUZIONE 1982 PER POTER FRUIRE DELL'AIUTO COMUNITARIO.

Alex
Appulo
Arciere
Aziziah 17-45
Aziziah 302
B52
Biancolla di Pignola
Belfuggito
Belvedere
Bibbi (o Bidi o Bibl)
Brocart
Campodoro
Capeiti 8
Capinera
Cappelli
Carlantina
Carlo Jucci
Casteldelmonte
Castelfusano
Castelnuovo
Castelporziano
Ciciarello
Conte Morando
Creso
Dauno
Dauno Terzo
Doro
Drago
Dritto
Duro Conti
Duro Lucano
Eliodoro
Gabbiano
Garigliano
Garisenda
Giovanni Ranieri
Granato
Gravina
Grifoni 235
Guasila
Himera
Kid
Ichnusa
Iria
Isa
L 51
Lambro
Lamia
Limelli
Maliani B
Maristella
Matarresè
Mida
Montanari Viscardo
Montferrier
Nuragus
Ottava
Patrizio 6
Pepe
Polesine
Produra
Ranger
Rapace
Ricco
Riente
Ringo
Rio
Roccia
Roko
Rossarda
Rossello
Russello S.G.
Rupe
Sabato Visco
Sabaudia
Sansone
Saragolla
Sas 449
Sincape 9
Sviluppo
Tavoliere
Timilia S 61
Timilie
Tito
Trinakria
Valaniene
Valfiora
Valgerardo
Valgiorgio
Valnova
Valsacco
Valselva
Valtarquinio

Altre varietà (o ecotipi) notoriamente rispondenti ai requisiti minimi ai fini della utilizzazione nell'industria pastaria.

ALLEGATO 2

DICHIARAZIONE DI COLTIVAZIONE E DOMANDA DI CONCESSIONE DELL'AIUTO PER IL GRANO DURO DI PRODUZIONE 1982

All'ispettorato provinciale dell'agricoltura ______

ovvero: *Dell'alimentazione* ______

oppure: *All'ente di sviluppo agricolo*
Ufficio provinciale di ______

Il sottoscritto (1) ______ nato a ______ il ______ e residente a ______ in via (o località) ______ n. ______ dichiara di aver seminato grano duro delle seguenti varietà: ______ sugli appezzamenti di seguito descritti:

Comune ______ Località ______

Ditta catastale (2) ______ Partita n. ______

Titolo del possessore (3) ______

Qualifica del richiedente non possessore (4) ______

Residenza del possessore non dichiarante ______

N. foglio mappa (5)	PARTICELLE				
	Numero mappale	Superficie catastale		Superficie seminata (6)	
		ettari	are	ettari	are
	Totale				

Comune ______ Località ______

Ditta catastale (2) ______ Partita n. ______

Titolo del possessore (3) ______

Qualifica del richiedente non possessore (4) ______

Residenza del possessore non dichiarante ______

N. foglio mappa (5)	PARTICELLE				
	Numero mappale	Superficie catastale		Superficie seminata (6)	
		ettari	are	ettari	are
	Totale				

	Superficie catastale		Superficie seminata (6)	
	ettari	are	ettari	are
Totale complessivo . . .				

Ai sensi del decreto ministeriale 19 novembre 1981, pertanto, chiede che l'aiuto previsto dalle vigenti norme comunitarie gli venga corrisposto:

per ettari ______________, condotti direttamente;

per ettari ______________, in relazione alle seguenti quote di compartecipazione (7):

Ditta compartecipante (8)	Qualifica (9)	Luogo e data di nascita	Residenza	Quota richiesta (10)	Superficie		Firma per delega del compartecipante (11)
					ettari	are	
				%			
				%			
				%			

Allega il certificato di stato di famiglia e dichiara, sotto la propria personale responsabilità, e per gli effetti dell'art. 4 della legge n. 15 del 4 gennaio 1968, che tutto quanto esposto nella presente domanda è vero e reale.

Firma del dichiarante

....

Il sottoscritto, conoscendo in particolare le disposizioni di cui all'art. 9 del decreto ministeriale 19 novembre 1981, si impegna sin d'ora a consentire agli incaricati di codesto Ufficio il libero accesso nell'azienda, per gli accertamenti da effettuare, e ciò anche in sua assenza, purché sia assicurata, in propria vece, la presenza di un funzionario designato dal comune (12) di ______________

.... , li ....

Firma

....

(1) Indicare prima il cognome e poi il nome, senza abbreviazioni e senza titoli.

(2) Specificare «dichiarante» oppure cognome e nome del proprietario iscritto in catasto. Nel caso in cui l'azienda sia composta di appezzamenti appartenenti a più ditte catastali, utilizzare il prospetto supplementare successivo.

(3) Proprietario, conduttore o coltivatore o conducente a mezzadria o colonia, titolare di altro contratto associativo.

(4) Mezzadro, colono, affittuario, ecc.

(5) Se il prospetto è insufficiente a contenere i numeri dei fogli di mappa interessanti l'azienda, ricorrere al prospetto supplementare successivo.

(6) Qualora non sia possibile l'identificazione, particella per particella, della superficie seminata a grano duro, dichiarare solamente la superficie totale seminata.

(7) Compilare il quadro in tutti i casi di partecipazione, indipendentemente dalla presentazione di domande uniche o separate.

(8) Indicare cognome e nome del partecipante.

(9) Conducente, mezzadro, colono, ecc.

(10) Indicare il 100% nei casi in cui il richiedente ha concordato con i compartecipanti la presentazione di un'unica domanda; indicare la percentuale di spettanza, rispondente alla ripartizione del prodotto, nei casi di domande separate.

(11) Nei casi in cui, per intercorso accordo, viene presentata un'unica domanda.

(12) Deve essere indicato il comune nel cui territorio è sita l'azienda.

(6858)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 23 novembre 1981.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Allevatori della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati » a r.l., in Caselle di Tarsia, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria effettuata in data 19 maggio 1981 alla società cooperativa « Allevatori della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati », a r.l., con sede in Caselle di Tarsia (Cosenza), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Vista la sentenza del tribunale di Castrovillari con cui è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della cooperativa suddetta in data 29 luglio 1981;

Ritenuta la necessità di sottoporre l'Ente in parola alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto dell'importanza dell'impresa, ai sensi del secondo comma dell'art. 198 del suddetto regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa « Allevatori della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati » a r.l., con sede in Caselle di Tarsia (Cosenza), costituita per rogito notaio Luigi Goffredo di Cosenza, in data 9 febbraio 1965, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ed i signori: dott. Lorenzo Sansalone, nato a Catanzaro il 3 gennaio 1931, dott. Bernardo La Cara, nato a Tivoli l'11 agosto 1947, dott. Eugenio Spagnuolo, nato a Cosenza il 15 novembre 1949, ne sono nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 novembre 1981

Il Ministro: Di Giesi

(6833)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 29 maggio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Industria Biellese di Caucino Aldo e c. S.a.s., con sede e stabilimento in Torino, è prolungata al 30 dicembre 1979. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 maggio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Industria Biellese di Caucino Aldo & C., con sede e stabilimento in Torino, è prolungata al 30 marzo 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ariflex con sede in Caronno Pertusella (Varese), stabilimento di Alessandria, è prolungata al 16 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vela Confezioni di Pescara, è prolungata al 15 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ultravox S.r.l., con sede in Milano e stabilimento in Caronno Pertusella (Varese), è prolungata al 28 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 5 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vernante Pennitalia, stabilimento di Cuneo, è prolungata al 5 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 novembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gaeta Industria Petroli, con sede in Genova, uffici di Milano, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 22 giugno 1981 al 20 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 5 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Navalsud, Cantiere Navale Officine Meccaniche di Napoli, è prolungata al 14 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Navalsud, Cantiere Navale Officine Meccaniche di Napoli, è prolungata al 14 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 5 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla fallita S.p.a. Eltir, Elettronica Tirrena, con sede in Nettuno (Roma), è prolungata al 28 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, qiunto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Eltir, Elettronica Tirrena, con sede in Nettuno (Roma), è prolungata al 27 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, qiunto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzata a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Seim, Stamperia Estense Industria Meccanica in liquidazione in Ruina Ferrara, è prolungata al 27 luglio 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filatura S. Carlo, con sede in Pordenone e stabilimento in Valeriano (Pordenone), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 23 febbraio 1981 al 23 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, qiunto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lames, con sede e stabilimento in Chiavari (Genova), è prolungata al 29 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Seci Sud, con sede e stabilimento in Qualiano (Napoli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 16 marzo 1981 al 13 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 novembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Salvarani, con sede in Baganzola (Parma) e stabilimenti in Baganzola e Basilicanova (Parma), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 4 maggio 1981-1° novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Molino Pastificio Fontanavecchia, con sede in Campobasso, è prolungata al 12 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del settore siderurgico (vedi classificazione Istat voci 3.09.01, 3.09.02, 3.09.03, 3.09.04, e 3.09.05, è prolungata al 27 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(6869)

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 11 novembre 1981, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o per ultimazione del cantiere o delle singole fasi lavorative o per riduzione del personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Manfredonia (Foggia) è prolungata per un trimestre (10 luglio 1981 - 10 ottobre 1981).

Con decreto ministeriale 19 novembre 1981, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore ferramenta ed affini operanti in provincia di Napoli è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 20 novembre 1981, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Taranto, è prolungata per un trimestre (8 agosto 1981 - 7 novembre 1981).

(6868)

MINISTERO DELLE FINANZE

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.r.l. I.T.L.A.F., in S. Giovanni alla Vena

Con decreto ministeriale 16 novembre 1981 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 47.491.000 dovuto dalla S.r.l. I.T.L.A.F., in S. Giovanni alla Vena (Pisa), è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di novembre 1981, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Pisa è incaricata dell'esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(6841)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dal sig. Mario Ligi, titolare della ditta « Walmar » - confezioni maglieria, in Sansepolcro.

Con decreto ministeriale 16 novembre 1981 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 25.871.000, dovuto dal signor Mario Ligi, titolare della ditta « Walmar », in Sansepolcro (Arezzo), è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di novembre 1981, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Arezzo è incaricata dell'esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(6842)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.r.l. S.T.M. - Semilavorati toscani per mobili, in Perignano di Lari.

Con decreto ministeriale 16 novembre 1981 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 5.452.000, dovuto dalla S.r.l. S.T.M. - Semilavorati toscani per mobili in Perignano di Lari (Pisa), è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di novembre 1981, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Pisa è incaricata dell'esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(6843)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.r.l. Polisud - Cooperativa poligrafica sud, in Casoria

Con decreto ministeriale 14 novembre 1981 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 73.093.192 dovuto dalla S.r.l. Polisud - Cooperativa poligrafica sud, in Casoria (Napoli), è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di novembre 1981, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Napoli è incaricata dell'esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(6844)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.r.l. S.G.E. - Servizio generale espurghi, in Casoria

Con decreto ministeriale 16 novembre 1981 il pagamento del carico tributario, ammontate a L. 22.644.085, dovuto dalla S.r.l., S.G.E. - Servizio generale espurghi, in Casoria (Napoli), è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di novembre 1981, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Napoli è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(6845)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dal sig. Mario Venditti, titolare della ditta Pelletterie Venditti, in Tolentino.

Con decreto ministeriale 16 novembre 1981 il pagamento del carico tributario, ammontare a L. 61.358.575, dovuto dal signor Mario Venditti, titolare della ditta Pelletterie Venditti, in Tolentino (Macerata), è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di novembre 1981, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Macerata è incaricata dell'esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(6846)

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Carpaneto Piacentino.

Con decreto ministeriale 16 novembre 1981 al titolare della esattoria comunale delle imposte dirette di Carpaneto Piacentino (Piacenza) è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di settembre 1982 nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 47.872.926 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 50.092.000 iscritto a ruolo a nome della Devon S.p.a. Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Piacenza darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(6806)

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Tradate.

Con decreto ministeriale 16 novembre 1981 al titolare della esattoria consorziale delle imposte dirette di Tradate (Varese) è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1982, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 2.566.722.665 corrispondente, al netto dell'aggio dell'esattore, al carico di L. 2.623.656.000 iscritto a ruolo a nome della ditta Cazzaniga Andrea. Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Varese darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(6807)

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Calolziocorte.

Con decreto ministeriale 16 novembre 1981 al titolare della esattoria consorziale delle imposte dirette di Calolziocorte (Bergamo) è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'articolo 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1982, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 359.262.360 corrispondente, al netto dell'aggio dell'esattore, al carico di L. 366.893.754 iscritto a ruolo a nome della S.r.l. Coferlam. Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Bergamo darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(6808)

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Caraglio.

Con decreto ministeriale 16 novembre 1981 al titolare della esattoria consorziale delle imposte dirette di Caraglio (Cuneo) è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1982, nel versamento delle entrate per l'ammontare di lire 5.417.677.354 corrispondente, al netto dell'aggio dell'esattore, al carico di L. 5.570.876.457 iscritto a ruolo a nome della S.p.a. S.I. O.M. - Società italiana oli minerali. Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dello anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Cuneo darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(6809)

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Druento.

Con decreto ministeriale 16 novembre 1981 al titolare della esattoria comunale delle imposte dirette di Druento (Torino) è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1982, nel versamento delle entrate per l'ammontare di lire 341.513.181 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 353.863.000 iscritto a ruolo a nome della ditta S.G.E. - Società generale elettronica S.p.a. Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dello anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Torino darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(6810)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Autorizzazione alla società « Willmar & Co. - Società fiduciaria e di revisione a responsabilità limitata », in Fano, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 14 novembre 1981 ha autorizzato la società « Willmar & Co. - Società fiduciaria e di revisione a responsabilità limitata », in Fano (Pesaro), ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

(6836)

COMMISSARIATO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA CAMPANIA E LA BASILICATA

Ordinanza 16 novembre 1981, n. 432. Riattazione di edifici destinati a civili abitazioni - Limite massimo del contributo erogabile per ogni unità immobiliare - Chiarimenti.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la propria ordinanza n. 80 del 6 gennaio 1981 e successive modificazioni ed integrazioni con la quale vennero dettate norme per la riattazione degli edifici destinati a civili abitazioni con l'utilizzazione di un contributo commissariale fino ad un massimo di lire 10 milioni per unità abitativa assegnato attraverso un buono contributo suscettibile di essere esibito in banca;

Vista la successiva ordinanza n. 92 del 15 gennaio 1981, con la quale la normativa dell'ordinanza n. 80 viene estesa agli immobili ove operano aziende agricole, artigiane, commerciali e turistiche;

Viste le proprie ordinanze n. 107 del 27 gennaio 1981 e n. 302 del 1° giugno 1981, con le quali venne disciplinata la materia relativa alla emissione di detti buoni contributo;

Ravvisata l'opportunità di una precisazione con riferimento ad eventuali maggiori fabbisogni conseguenti a perizie di variante e/o suppletive;

Avvalendosi dei poteri conferitigli dall'art. 1 e 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 874 e dalla legge 6 agosto 1981, n. 456 ed in deroga ad ogni contraria norma vigente;

Dispone:

1) L'ammontare del contributo commissariale concesso con la osservanza dell'apposita procedura, attraverso « il buono contributo » costituisce il limite massimo del contributo erogabile per ogni unità immobiliare sulla base della perizia giurata di parte, presentata dal tecnico ed esaminata dalla Commissione di cui all'art. 3, lettera *D*, della legge 22 dicembre 1980, n. 874.

2) Le perizie di variante e/o suppletive con previsione di ulteriori spese, non potranno essere prese in esame ai fini della maggiorazione del buono contributo già emesso, in rapporto ai lavori iscritti nella perizia di cui al comma precedente.

3) Restano pertanto a carico dei condomini o dei proprietari gli eventuali lavori eseguiti o necessari in eccedenza rispetto alla spesa iscritta sul buono contributo, fatta salva la possibilità del ricorso alla legge n. 219 del 14 maggio 1981 e successive modificazioni ed integrazioni.

4) I titolari dei buoni contributo che non portano a compimento i lavori di riattazione per i quali sono stati emessi i buoni medesimi, decadono dal beneficio allo scadere del termine stabilito e sono obbligati a restituire gli importi anticipati qualora non siano stati eseguiti lavori per un importo pari alla anticipazione ottenuta (art. 4 ord. n. 302 del 2 giugno 1981).

Napoli, addì 16 novembre 1981

Il commissario straordinario: ZAMBERLETTI

(6840)

REGIONE LOMBARDIA

Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Novate Milanese, Grandola ed Uniti, Redavalle, Lodi, Vellezzo Bellini, Rho, Busto Garolfo, S. Martino in Strada, Corsico, Rozzano, Cornaredo, Trezzano Rosa, Romano di Lombardia e Mantova.

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono state approvate varianti ai piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicati:

deliberazione 7 luglio 1981, n. 9018: comune di Novate Milanese (Milano) (variante adottata con deliberazione consiliare 25 settembre 1979, n. 389);

deliberazione 7 luglio 1981, n. 9029: comune di Grandola ed Uniti (Como) (variante adottata con deliberazione consiliare 26 gennaio 1980, n. 7);

deliberazione 16 settembre 1981, n. 10326: comune di Redavalle (Pavia) (variante adottata con deliberazione consiliare 12 aprile 1979, n. 28);

deliberazione 16 settembre 1981, n. 10327: comune di Lodi (Milano) (variante adottata con deliberazione consiliare 17 aprile 1980, n. 133);

deliberazione 16 settembre 1981, n. 10328: comune di Vellerzo Bellini (Pavia) (variante adottata con deliberazione consiliare 22 aprile 1980, n. 43);

deliberazione del 16 settembre 1981, n. 10329: comune di Rho (Milano) (variante adottata con deliberazione consiliare 25 febbraio 1975, n. 39);

deliberazione 16 settembre 1981, n. 10330: comune di Busto Garolfo (Milano) (variante adottata con deliberazione consiliare 30 luglio 1980, n. 98);

deliberazione 16 settembre 1981, n. 10331: comune di S. Martino in Strada (Milano) (variante adottata con deliberazione consiliare 27 dicembre 1979, n. 111);

deliberazione 16 settembre 1981: comune di Corsico (Milano) (variante adottata con deliberazione consiliare 27 febbraio 1980, n. 64);

deliberazione 16 settembre 1981, n. 10333: comune di Rozzano (Milano) (variante adottata con deliberazione consiliare 30 novembre 1979, n. 199);

deliberazione 16 settembre 1981, n. 10334: comune di Cornaredo (Milano) (variante adottata con deliberazione consiliare 16 settembre 1981, n. 105);

deliberazione 16 settembre 1981, n. 10335: comune di Trezzano Rosa (Milano) (variante adottata con deliberazione consiliare 21 dicembre 1979, n. 85);

deliberazione 22 settembre 1981, n. 10543: comune di Romano di Lombardia (Bergamo) (variante adottata con deliberazione consiliare 27 marzo 1980, n. 34);

deliberazione 22 settembre 1981, n. 10544: comune di Romano di Lombardia (Bergamo) (variante adottata con deliberazione consiliare 19 luglio 1979, n. 58).

Con decreti del presidente della giunta regionale, emanati nelle date appresso indicate, resi esecutivi ai sensi di legge, sono state approvate varianti ai piani regolatori generali, di cui alla legge 3 gennaio 1978, art. 1, n. 1, quinto comma, dei comuni a fianco degli stessi decreti indicati. Copia di tali decreti, con gli atti allegati, sarà depositata nelle segreterie dei comuni interessati, a libera visione del pubblico. Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni. ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni:

decreto 29 settembre 1981, n. 959: comune di Rozzano (Milano);

decreto 29 settembre 1981, n. 960: comune di Mantova.

Con decreto del presidente della giunta regionale, emanato nella data appresso indicata, reso esecutivo ai sensi di legge, è stata approvata una variante al piano regolatore generale del comune a fianco dello stesso decreto indicato:

decreto 6 ottobre 1981, n. 962: comune di Rozzano (Milano) (variante adottata con deliberazione consiliare 25 maggio 1979, n. 78, integrata con deliberazione consiliare 18 dicembre 1979, n. 212).

(6852)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per esami, a sessantadue posti di cancelliere nella carriera direttiva del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, disponibili negli uffici aventi sede nell'ambito territoriale del distretto della corte d'appello di Cagliari.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, con il quale sono disposti provvedimenti urgenti per l'Amministrazione della giustizia, convertito, con modificazioni, in legge 10 giugno 1978, n. 271;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Vista la legge 8 agosto 1980, n. 426, con la quale vengono, tra l'altro, stabilite norme particolari in materia di concorsi per l'assunzione nei ruoli del personale del Ministero di grazia e giustizia;

Visto l'articolo unico della legge 6 agosto 1981, n. 432, che converte, con modificazioni, il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283;

Visto il decreto ministeriale 3 maggio 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 13 giugno 1973, con il quale sono stati determinati, tra l'altro, i programmi di esame di concorso per l'accesso nel ruolo della carriera direttiva del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a sessantadue posti di cancelliere in prova nella carriera direttiva del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, disponibili negli uffici aventi sede nell'ambito territoriale del distretto della corte di appello di Cagliari.

Un sesto dei posti di cui sopra è riservato agli impiegati della carriera di concetto o corrispondenti dell'Amministrazione per la grazia e giustizia con la qualifica di segretario capo o equiparata, nonché di segretario principale o equiparata con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica o, a prescindere da tale anzianità, se in possesso di uno dei prescritti diplomi di laurea.

I vincitori avranno l'obbligo di permanere per almeno cinque anni negli uffici del distretto della corte di appello di Cagliari, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) godimento dei diritti politici;

3) buona condotta;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio o in scienze coloniali, conseguito presso una delle Università o uno degli istituti superiori della Repubblica.

Sono, altresì, ammessi, con esclusione di altri titoli di studio, i candidati in possesso di uno dei titoli dichiarati per legge equipollenti ad uno di quelli espressamente sopra indicati;

6) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo e degli operai di ruolo dello Stato, degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aereonautica e dei Corpi della guardia di finanza e degli agenti di custodia, nonché dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo nell'Arma dei carabinieri e nei Corpi predetti;

7) aver ottemperato agli obblighi di leva o del reclutamento militare.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, diretta al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali - Ufficio 2° - e redatta su carta da bollo, dovrà essere presentata o fatta pervenire alla predetta Direzione generale entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, della quale si allega uno schema esemplificativo (v. allegato *A*), i candidati debbono dichiarare:

a) il cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare dopo il proprio, il cognome del marito);

b) la data ed il luogo di nascita;

c) il domicilio o la residenza, nonché l'indirizzo (con l'indicazione del numero di codice di avviamento postale) presso il quale dovrà essere inviata ogni comunicazione relativa al concorso;

d) il possesso della cittadinanza italiana;

e) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione);

g) il possesso del diploma di laurea con l'esatta indicazione dell'anno accademico e dell'Università presso cui lo stesso è stato conseguito;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di eventuale risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) per coloro che abbiano superato il 35° anno di età, i titoli che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata, a pena di irricevibilità della domanda stessa, da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande che verranno presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento dopo il termine stabilito dal precedente comma primo, né si terrà conto delle domande nelle quali, alla data di scadenza del termine sopra indicato risulti omessa od incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti prescritti o l'autenticazione della firma.

Art. 4.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione provvederà di ufficio ad accertare il requisito della buona condotta nonché le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Art. 5.

Per difetto dei requisiti prescritti l'amministrazione può disporre, in ogni momento, con motivato provvedimento, l'esclusione dal concorso.

Art. 6.

L'esame del concorso consisterà in due prove scritte ed un colloquio, vertenti sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto (allegato 1).

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme fissate dai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.

Le prove scritte avranno luogo nella sede, nei giorni e nell'ora che saranno fissati con successivo decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Del suddetto diario di esame sarà data singola partecipazione a tutti i candidati ammessi al concorso.

I candidati ammessi dovranno presentarsi agli esami, ai fini dell'accertamento della loro identità personale, muniti di un idoneo documento di identificazione.

Art. 8.

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati ammessi al colloquio saranno avvertiti almeno venti giorni prima del giorno in cui dovranno sostenere la prova stessa. Ai medesimi sarà contemporaneamente comunicato il voto riportato nelle singole prove scritte.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva verrà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Art. 9.

I candidati che abbiano superato le prove di esame e che intendano far valere titoli di preferenza o di precedenza dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia, entro il termine perentorio di venti giorni decorrenti da quello in cui avranno ricevuto apposito invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi, previsti dall' art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive estensioni.

Art. 10.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva da ciascun candidato riportato con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico sopra citato.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori, sarà formata tenuto conto della riserva di posti di cui al secondo comma del precedente art. 1 e delle disposizioni vigenti che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Le graduatorie stesse saranno approvate con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori e dei candidati dichiarati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso decorre il termine per le impugnative.

Art. 11.

I candidati vincitori del concorso saranno invitati a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia entro il termine di giorni venti decorrenti da quello successivo alla data di comunicazione dell'apposito invito, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo dal competente ufficiale dello stato civile;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine o dal sindaco del comune di residenza;

3) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato su carta da bollo dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato medico, rilasciato su carta da bollo dal medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'Ufficiale provinciale sanitario dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Nel certificato devono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837 ed effettuati presso un istituto o laboratorio autorizzati.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili e del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato, dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente della legge 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 148, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonché delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di sottoporre i vincitori a visita di controllo; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta da bollo dal segretario della procura della Repubblica competente;

6) diploma originale del titolo di studio o copia autentica di esso, rilasciata su carta da bollo ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

7) documento da cui risulti l'adempimento degli obblighi del servizio militare o degli obblighi di leva, ai sensi e per gli effetti della legge 14 febbraio 1964, n. 237, concernente la leva ed il reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina o nella Aeronautica.

I candidati vincitori del concorso che già appartengono al personale statale di ruolo dovranno produrre:

a) copia integrale dello stato di servizio rilasciato su carta bollata di data non anteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, qualora tale documento non sia stato già prodotto quale titolo preferenziale e risulti rilasciato nel periodo anzidetto;

b) certificato medico di cui al precedente n. 4);

c) titolo di studio di cui al precedente n. 6).

Art 12.

I documenti che saranno fatti pervenire al Ministero di grazia e giustizia oltre i termini stabiliti dai precedenti articoli 9 e 11 non saranno presi in considerazione.

Possono prodursi in esenzione di tassa di bollo, a condizione che nei relativi atti si faccia menzione della povertà dell'aspirante, mediante citazione degli estremi dell'attestato rilasciato dalla autorità di pubblica sicurezza del luogo di residenza del candidato, ovvero del sindaco, qualora nel comune non esista ufficio di pubblica sicurezza, i seguenti documenti:

estratto dell'atto di nascita;
certificato di cittadinanza italiana;
certificato di godimento dei diritti politici;
certificato medico;
certificato del casellario giudiziale.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di scadenza del termine per la presentazione delle domande previste dal precedente art. 3:

certificato di cittadinanza italiana;
certificato di godimento dei diritti politici;
certificato medico;
certificato del casellario giudiziale.

I certificati di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici, se rilasciati in data posteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande dovranno attestare altresì il possesso della cittadinanza italiana e il godimento dei diritti politici alla data di scadenza suddetta.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri Ministeri ed enti.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di far riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici e ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare, in tal caso essi dovranno indicare per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati o gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 13.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione per la nomina, accertate dal competente ufficio del Ministero di grazia e giustizia, possono essere sanate a cura dell'interessato entro trenta giorni dalla data di ricezione di apposito avviso.

I vincitori che non siano in grado di presentare, nei termini stabiliti, i documenti prescritti perché non rilasciati in tempo utile dalle competenti autorità nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera di invito di cui al primo comma del precedente art. 11, possono far pervenire, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere trasmesso al Ministero di grazia e giustizia a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della lettera di invito.

La omessa regolarizzazione della documentazione nei termini previsti dai precedenti commi comporta l'esclusione dalla nomina.

Art. 14.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati — quali cancellieri in prova — nella settima qualifica funzionale del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, con il corrispondente livello retributivo e lo stipendio annuo lordo iniziale L. 5.040.000, classe prima, previsto dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, oltre agli emolumenti accessori in conformità delle vigenti disposizioni di legge.

Roma, addì 26 settembre 1981

Il Ministro: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *novembre* 1981
Registro 41 *Giustizia, foglio n.* 6

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

1) Diritto costituzionale e/o amministrativo;
2) Diritto processuale civile e/o penale.

COLLOQUIO

Il colloquio verterà sulle materie oggetto delle prove scritte, nonché su:

1) diritto privato civile e commerciale;
2) diritto penale;
3) ordinamento giudiziario;
4) servizi di cancelleria e leggi tributarie che interessano i servizi stessi;
5) contabilità di Stato;
6) statistica giudiziaria.

Il Ministro di grazia e giustizia:
DARIDA

ALLEGATO A

Schema di domanda
(da redigersi in carta da bollo
possibilmente dattilografata)

Al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali - Ufficio 2° - ROMA.

Il sottoscritto . . . . . . residente oppure domiciliato a . . . . . . (provincia di . . . .) in via . . . . . . (c.a.p. . . . . .) chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a sessantadue posti di cancelliere in prova nella carriera direttiva del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, disponibili negli uffici aventi sede nell'ambito territoriale del distretto della corte di appello di Cagliari, indetto con decreto ministeriale 26 settembre 1981.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

a) è nato a . . . . . . il giorno . . . . (1) e che avendo superato i 35 anni di età, ha diritto all'elevazione di tale limite di età, essendo in possesso del seguente titolo: . . . .

b) è cittadino italiano;

c) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . .; oppure (2) . . . . . .;

d) ha riportato (3) . . . .;

e) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito nell'anno . . . . presso . . . .;

f) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari è la seguente (4) . . . .;

g) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni (5) . . . .

Data . . . .

Firma (6) . . . . . .

---

(1) Indicare il titolo o i titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età prescritto in anni 35, ed allegare alla domanda la relativa documentazione.

(2) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle medesime, indicarne i motivi.

(3) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento ovvero dichiarare la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale.

(4) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare dovranno indicare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro confronti.

(5) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego. Il personale dello Stato dovrà indicare l'ufficio di appartenenza, la qualifica rivestita, nonché il periodo di servizio.

(6) Alla firma per esteso del candidato deve seguire l'autentica da parte del notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, ovvero, trattandosi di candidato dipendente statale, il visto del capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio con la indicazione, altresì, della qualifica dal medesimo rivestita.

(6902)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso, per esami, a ventuno posti di segretario nel ruolo del personale della carriera di concetto degli archivi notarili.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia n. 20 del 31 ottobre 1981, è stato pubblicato il decreto ministeriale 28 novembre 1980, registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 1980, che approva la graduatoria del concorso, per esami, a dieci posti (aumentati a ventuno con decreti del 10 aprile e del 27 dicembre 1979) di segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto degli archivi notarili, indetto con decreto ministeriale 3 luglio 1978.

(6871)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso, per esami, a sessantacinque posti di conservatore nel ruolo del personale della carriera direttiva degli archivi notarili.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia n. 20 del 31 ottobre 1981, è stato pubblicato il decreto ministeriale 14 novembre 1980, registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 1980, che approva la graduatoria del concorso, per esami, a venti posti (aumentati a sessantacinque con decreti del 19 giugno e del 27 dicembre 1979) di conservatore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva degli archivi notarili, indetto con decreto ministeriale 13 settembre 1978.

(6872)

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Diario della prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a dieci posti nel profilo professionale di motorista per le esigenze del compartimento di Palermo.

La prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a dieci posti nel profilo professionale di motorista in prova (3ª categoria - operatore specializzato) indetto con decreto ministeriale 11 settembre 1980, n. 2131, registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 1980, registro n. 4 Trasporti, foglio n. 155, avrà luogo in Messina alle ore 8 del giorno 20 dicembre 1981, presso l'istituto tecnico industriale «Verona Trento», via Ugo Bassi, is. 148.

(6903)

REGIONI

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 31 agosto 1981, n. 54.

Programmi regionali di sviluppo agricolo e forestale ai sensi della legge 27 dicembre 1977, n. 984. Organizzazione e snellimento delle procedure.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 81 *del* 12 *settembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Approvazione dei programmi regionali di settore

Sono approvati i programmi regionali di settore in attuazione della legge 27 dicembre 1977, n. 984 di cui all'allegato *A*, che costituisce parte integrante della presente legge.

Gli interventi regionali, comunque disposti, devono essere coerenti con gli indirizzi e le azioni prioritarie previsti nei programmi di cui al precedente comma.

Art. 2.

Piano di sviluppo aziendale e interaziendale

Le iniziative di attuazione dei singoli programmi settoriali per essere ammesse ai benefici previsti dalla presente legge devono armonizzarsi con gli obiettivi e gli indirizzi fissati dal programmi stessi.

Le iniziative proposte da imprenditori agricoli singoli e associati devono inserirsi nell'ambito di un piano aziendale o interaziendale di sviluppo, a carattere anche poliennale.

Sono ammessi ai benefici previsti dalla presente legge gli interventi compresi nel piano aziendale o interaziendale intesi a migliorare le condizioni di reddito dal lavoro, ad accrescere le capacità produttive e di mercato dell'azienda e a conservare o migliorare i livelli occupazionali della zona.

Le richieste dei benefici previsti dalla presente legge devono contenere una esplicita dichiarazione del richiedente di avere presentato il piano di cui alla legge 11 marzo 1970, n. 83, ove il richiedente stesso sia tenuto a tale adempimento.

Inoltre il beneficiario dovrà dichiarare esplicitamente di impegnarsi ad applicare i contratti collettivi nazionali di lavoro e di patti integrativi.

Art. 3.

Compiti dei comitati consultivi

Sulla rispondenza dei piani aziendali o interaziendali di sviluppo presentati agli obiettivi e alle finalità previsti dai programmi regionali, la giunta regionale acquisisce il parere dei comitati consultivi di cui all'art. 2 della legge regionale 3 marzo 1978, n. 15.

Non sono soggetti al parere di cui al presente articolo i progetti presentati da coltivatori diretti quando l'importo delle opere preventivate non superi i 30 milioni di lire.

La giunta regionale comunica periodicamente le proprie decisioni ai comitati consultivi in ordine al finanziamento dei piani dagli stessi esaminati, nonchè per i progetti finanziati presentati da coltivatori diretti e per i quali non è previsto il parere dei comitati stessi.

Art. 4.

Soggetti beneficiari

I soggetti beneficiari delle provvidenze finanziarie previste dalla presente legge sono quelli indicati dall'art. 7 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

Le risorse finanziarie destinate al finanziamento dei piani aziendali o interaziendali di sviluppo per l'80 % sono riservate alle imprese familiari coltivatrici, singole o associate, alle società e comunioni promosse tra imprese familiari coltivatrici per l'esercizio dall'agricoltura costituite con atto pubblico, alle cooperative agricole e loro consorzi costituite in maggioranza da coltivatori diretti, mezzadri coloni, compartecipati e lavoratori agricoli con particolare riguardo alle cooperative costituite ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, alle associazioni dei produttori agricoli regolarmente riconosciute ai sensi della normativa vigente.

Art. 5.

Anticipazioni e acconti

Per iniziative comportanti un aiuto superiore a 100 milioni, l'impegno può essere ripartito in più esercizi finanziari, contenendo il pagamento entro l'ammontare della parte di spesa che viene a scadenza in ciascun esercizio, salvo il limite di cui all'art. 61 della legge regionale 30 maggio 1977, n. 17, e successive modificazioni.

Sui contributi in conto capitale previsti dalla presente legge per opere collettive possono essere erogati:

a) anticipazioni fino al 40 % della spesa ammessa, successivamente al provvedimento di concessione dei benefici;

b) acconti non eccedenti, comunque, la parte dell'impegno per la quale è ammesso il pagamento, nelle seguenti misure:

sino al 60 % della spesa ammessa ad avvenuto inizio dei lavori ovvero, qualora sia stata disposta l'anticipazione di cui alla lettera *a*), sino alla concorrenza del 60 % della spesa ammessa;

sino ad un ulteriore 20 % su presentazione dei documenti giustificativi vistati dai competenti uffici regionali ovvero, qualora sia stata disposta l'anticipazione di cui alla lettera *a*), sino alla concorrenza dell'80 % della spesa ammessa.

Sui contributi in conto capitale per opere al servizio di aziende agricole singole, possono essere erogati acconti sino al 75 % della spesa ammessa a contributo. L'importo dei lavori già eseguiti e delle opere già realizzate deve comunque superare di almeno il 25 % l'acconto erogato.

Art. 6.

Delega delle funzioni alle province

In attesa di una legge regionale organica di delega agli enti locali di materie e funzioni di competenza della Regione, sono delegate alle province territorialmente competenti le funzioni amministrative in materia di piani di sviluppo aziendali o interaziendali, finanziati con i fondi della legge 27 dicembre 1977, n. 984, e successive modificazioni e integrazioni che prevedano interventi che, singolarmente presi, non superino i 200 milioni di lire. La delega concerne la ricezione istruttoria e approvazione dei piani, nonchè la concessione, liquidazione e pagamento delle relative agevolazioni contributive e/o creditizie.

Le province, per l'esercizio della delega, si avvarranno degli ispettorati provinciali all'agricolura competenti per territorio.

L'attivazione della delega avverrà entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Nel predetto termine la giunta regionale, con propria deliberazione, acquisito il parere della commissione consiliare permanente competente e quello degli enti delegati, fissa le modalità per l'attuazione della delega e i criteri per l'assegnazione dei fondi agli Enti delegati.

In caso di inerzia da parte delle province nel compiere singoli atti previsti dalla presente legge, la giunta regionale diffida le stesse a provvedere entro trenta giorni, trascorsi i quali si sostituisce all'ente inadempiente.

In caso di persistente inerzia o di grave violazione delle leggi e direttive regionali, la Regione, con propria legge, revoca una o più funzioni delegate, nel rispetto di quanto dispone l'art. 64, dello statuto regionale, anche nei confronti di singoli enti; in questo caso la giunta regionale, nelle more dell'approvazione della legge di revoca della delega, esercita comunque il potere sostitutivo.

Le province devono, nella emissione degli atti, fare espressa menzione della delega. Gli atti assunti nell'esercizio delle funzioni delegate, resi esecutivi come per legge, hanno carattere definitivo e sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.

I finanziamenti relativi ad operazioni di mutuo riguardanti interventi previsti nei piani di sviluppo aziendali o interaziendali di cui alla presente legge sono utilizzati dagli istituti di credito previa autorizzazione degli enti delegati, secondo modalità fissate in apposita convenzione da stipulare tra la Regione e gli istituti di credito, sentiti gli enti delegati.

Art. 7.

Competenza degli ispettorati provinciali all'agricoltura

Gli ispettorati provinciali dell'agricoltura nel rispetto dei criteri e delle modalità previste dalla presente legge, hanno competenza per l'istruttoria sotto il profilo tecnico-economico dei piani aziendali o interaziendali di sviluppo.

Art. 8.

Piani aziendali di cui alla legge regionale n. 15 del 3 marzo 1978

Per i piani aziendali e interaziendali di sviluppo di cui alla legge regionale 3 marzo 1978, n. 15, e successive modificazioni, si osservano le procedure e norme previste dalla presente legge agli articoli 2, penultimo e ultimo comma, 3, 5, 6, 9 e 10.

Le norme della legge regionale n. 15 del 3 marzo 1978 se in contrasto con quanto disposto nel precedente comma, si intendono abrogate.

Art. 9.

Realizzazione anticipata di interventi

La regione o gli enti delegati, secondo le rispettive competenze, possono autorizzare, previa motivata richiesta, la realizzazione di interventi previsti in piani aziendali o interaziendali di sviluppo presentati ma non ancora approvati, ovvero non inseriti in un piano, limitatamente all'acquisto di macchine, bestiame, attrezzature agricole e quant'altro concerne il miglioramento delle dotazioni aziendali.

Le autorizzazioni e le realizzazioni di cui al precedente comma non comportano obblighi di finanziamento da parte della Regione o dell'ente delegato, nè danno diritto a priorità o preferenze nella concessione delle agevolazioni contributive e/o creditizie previste dalla presente legge.

Art. 10.

Termini procedurali

L'istruttoria sui piani di sviluppo aziendali o interaziendali, il parere del comitato consultivo competente, la concessione o rigetto delle provvidenze, la verifica dei lavori e la liquidazione, devono in ogni caso essere esperiti non oltre il termine di:

novanta giorni, per quel che riguarda l'istruttoria;

trenta giorni per quel che riguarda il parere del comitato consultivo;

trenta giorni per quel che riguarda la concessione o rigetto delle provvidenze;

trenta giorni dalla presentazione della domanda di collaudo per quel che riguarda la verifica dei lavori e la liquidazione.

Decorsi novanta giorni previsti per l'istruttoria, il piano va comunque trasmesso al comitato consultivo per il parere. Tale parere, se positivo, deve essere comunicato dalla Regione o dalla provincia all'interessato.

Art. 11.

Direttive regionali di sviluppo e snellimento delle procedure di spesa

Entro il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale è incaricata di formulare proposte al consiglio regionale in ordine:

a) alla unificazione in un unico organico corpo normativo « direttive regionali di sviluppo agricolo » delle seguenti materie: procedure e vincoli per l'accesso ai finanziamenti pubblici; obiettivi, modalità e prima determinazione territoriale degli incentivi pubblici in agricoltura; ulteriore articolazione territoriale e riforma dello stato giuridico dei comitati consultivi di cui all'art. 11 della legge 3 marzo 1978, n. 15;

b) a nuove norme per lo snellimento delle procedure di autorizzazione ed erogazione dei finanziamenti pubblici.

Art. 12.

Concorso negli interessi per le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento

Il concorso negli interessi per i prestiti di esercizio e per i mutui di miglioramento previsti dai programmi di settore di cui all'allegato *A* e dalle altre norme legislative vigenti è ragguagliato;

per gli interessi semplici, alla differenza tra gli interessi calcolati al tasso massimo di riferimento a quelli calcolati al tasso a carico dei beneficiari;

per l'ammortamento, alla differenza tra la rata annuale o semestrale calcolata al tasso massimo di riferimento e quella calcolata al tasso agevolato stabilito a carico dei mutuatari.

Le misure del concorso negli interessi vengono stabilite periodicamente dalla giunta regionale con apposita deliberazione, fermo restando che il tasso a carico dei beneficiari non potrà comunque essere inferiore al 4,50 %.

Art. 13.
Strutture cooperative di trasformazione e commercializzazione dei prodotti

Alle cooperative agricole e ai loro consorzi e alle associazioni dei produttori agricoli riconosciute ai sensi delle vigenti leggi in materia, possono essere concessi contributi in conto capitale nella misura massima del 50 % della spesa per l'acquisto, la realizzazione, l'ampliamento e l'ammodernamento di strutture ed attrezzature per la produzione, la raccolta, la lavorazione, la trasformazione, la conservazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli-forestali e loro sottoprodotti.

In aggiunta al contributo in conto capitale, puo essere concesso il concorso nel pagamento degli interessi sui mutui ventennali integrativi a tasso agevolato ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, per un importo massimo pari alla differenza tra la spesa ritenuta ammissibile e il contributo concesso.

Dopo un anno dall'entrata in vigore della presente legge, gli incentivi previsti nel presente articolo dovranno inquadrarsi nel programma globale di sviluppo della cooperazione approvato del consiglio regionale.

Art. 14.
Studi, indagini, ricerche e attività interessanti i settori

Possono essere concessi, ai soggetti di cui all'art. 5 della legge regionale 9 giugno 1980, n. 68, contributi sino al 100 % della spesa ritenuta ammissibile in relazione a particolari compiti previsti dai programmi di settore concernenti studi, progetti, sperimentazioni, ricerche, specializzazioni e aggiornamento di tecnici agricoli, insegnamento professionale agli operatori agricoli, dimostrazioni di pratiche di coltura e di allevamento, indagini sui mercati dei prodotti agricoli e divulgazione di dati e notizie utili a indirizzare la scelta degli ordinamenti produttivi e ad orientare l'offerta dei prodotti sui mercati.

Le attività di studio, sperimentazione e ricerca nonchè quelle di dimostrazione pratica di coltura e di allevamento, quando vengono proposte da associazioni dei produttori e da enti pubblici, devono essere progettate da Istituti scientifici di ricerca agraria e svolte sotto il controllo degli uffici tecnici dell'assessorato regionale all'agricoltura.

Le attività di ricerca e sperimentazione saranno attuate nell'ambito delle procedure di cui alla legge regionale del 9 giugno 1980, n. 68.

Art. 15.
Irrigazione

La valorizzazione dei perimetri irrigui già attrezzati e di quelli che saranno acquisiti alla irrigazione si concretizza:

a) nella realizzazione, con la spesa a totale carico del bilancio regionale, di opere di ultimazione e completamento nonchè di ammodernamento, adeguamento e ripristino di impianti di irrigazione a carattere collettivo;

b) nella realizzazione della ricerca di acqua nel sottosuolo, costruzione di pozzi, raccolta e distribuzione delle acque a scopo irriguo a gestione pubblica o collettiva;

c) nella creazione di opere sussidiarie di risanamento idraulico, di elettrificazione in bassa tensione, di viabilità, di acquedotti rurali, al fine di facilitare e accellerare la trasformazione irrigua;

d) nella promozione di opere di miglioramento fondiario a base collettiva, intermedia tra quelle pubbliche e quelle aziendali, soprattutto in zone frazionate, onde portare a contatto con ogni unità di conduzione i servizi di cui al punto precedente;

e) nella conversione di reti a canalette in reti tubate e nell'ammodernamento dei relativi impianti, nonchè nel riordino di utenze, anche al di fuori dei territori classificati di bonifica;

f) nella concessione di particolari provvidenze intese ad agevolare complessi organici di opere di trasformazione di competenza privata;

g) nella creazione di una rete di assistenza tecnica specifica per i territori irrigabili con maglia di operatori capaci di indirizzare, facilitare e controllare la trasformazione irrigua, a diretto contatto con gli operatori agricoli e con le associazioni promosse o esistenti;

h) in facilitazioni per l'utilizzazione delle acque irrigue.

Gli interventi relativi alle opere previste ai punti *a)*, *b)*, *c)*, ed *e)* sono effettuati a mezzo di enti pubblici o di consorzi di bonifica e possono essere finanziati con spesa anche a totale carico regionale. I relativi progetti sono approvati dalla giunta regionale contestualmente alla concessione del contributo o del finanziamento; detta approvazione equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere nonchè di indefferibilità ed urgenza dei relativi lavori.

Le provvidenze previste al punto *f)* possono essere concesse per opere di ricerca, raccolta, distribuzione delle acque a scopo irriguo con le relative attrezzature, nonchè per sistemazioni idraulico-agrarie del suolo, entro le seguenti misure:

per opere di interesse collettivo, a servizio di più aziende agricole: contributi in conto capitale, sino al 75 % entro il limite di spesa stabilito dalla giunta regionale;

per opere al servizio di aziende singole: concorso sugli interessi per l'assunzione di mutuo ventennale per l'intera spesa ritenuta tecnicamente ammissibile.

In alternativa, ai coltivatori diretti singoli o associati e alle cooperative costituite in prevalenza da coltivatori diretti, coloni, compartecipanti, mezzadri, lavoratori agricoli, può essere concesso un contributo in conto capitale sino al 50 % della spesa ammessa.

Per le opere di miglioramento fondiario di interesse collettivo di cui alla lettera *d)* del presente articolo, intese alla realizzazione e alla sistemazione di strade, di acquedotti e di elettrodotti al servizio di più aziende agricole, possono essere concessi contributi in conto capitale fino al 75 %, entro il limite di spesa stabilito dalla giunta regionale a favore di imprenditori agricoli associati o di consorzi di miglioramento fondiario.

Per la realizzazione delle infrastrutture di cui al precedente comma può essere ammessa la presenza di non imprenditori agricoli purchè l'opera risulti di prevalente uso ed interesse agricolo.

La creazione di una rete di assistenza tecnica specifica nei comprensori irrigui sarà favorita dalla concessione di un contributo sino al 70 % delle spese sostenute in favore di enti pubblici, consorzi di bonifica, organismi cooperativi già operanti in agricoltura, che attuino programmi di assistenza tecnica approvati dalla giunta regionale e che abbiano strutture adeguate e requisiti di idoneità.

Per facilitare l'utilizzazione dell'acqua a scopo irriguo, come previsto al precedente punto *h)*, ai soggetti di cui al precedente comma che gestiscono impianti irrigui possono essere concessi:

contributi fino al 35 % della spesa ammessa, per la manutenzione di opere irrigue;

contributi fino al 50 % delle spese di gestione degli impianti irrigui da graduarsi in relazione all'onerosità determinata dal sollevamento dell'acqua.

Art. 16.
Zootecnica e bonifica sanitaria

Per l'attuazione delle azioni previste nel programma zootecnico sono concessi gli incentivi di cui alla legge regionale 20 gennaio 1975, n. 7.

I premi previsti dall'art. 11 della predetta legge per la produzione della carne sono estesi ai produttori di carne equina, ai quali è concesso un premio fino al L. 80.000 per il mantenimento in vita sino al peso vivo medio per capo di kg. 400 di ogni puledro maschio o femmina nato da fattrice di razza o ceppo da carne allevata in azienda non aderente alla selezione.

La giunta regionale è autorizzata ad attuare, con spesa a totale carico, interventi di bonifica sanitaria degli allevamenti sulla base di un piano annuale, predisposto di concerto tra l'assessorato all'agricoltura e l'assessorato alla sanità.

Art. 17.
Forestazione

Per il proseguimento degli obiettivi previsti dal programma di forestazione, la Regione e le province sono autorizzate a provvedere ai seguenti interventi:

1) favorire l'attuazione da parte delle comunità montane e degli enti locali delle iniziative intese alla ricostituzione di boschi degradati, danneggiati o distrutti, al miglioramento dei boschi esistenti, al rimboschimento a fini produttivi o protettivi, alla difesa del patrimonio boschivo dagli incendi, mediante i finanziamenti riservati dal programma di settore;

2) l'acquisizione dei terreni atti all'accorpamento e all'organico accrescimento dei complessi boschivi esistenti e alla formazione di riserve naturali nonchè di terreni atti alla costituzione e all'ampliamento dei vivai forestali o alla costruzione di case forestali;

3) l'esecuzione di opere di sistemazione idraulico-forestale;

4) lo sviluppo della forestazione mediante la concessione ai comuni, ad enti, ad altri proprietari e affittuari di terreni, di contributi in conto capitale per il rimboschimento, con preferenza alle specie forestali a rapido accrescimento, in terreni non convenientemente utilizzabili per colture agricole o attività di allevamento oppure destinabili al rimboschimento o al miglioramento della silvicoltura esistente per la tutela dell'ambiente in genere e dal dissesto idrogeologico in particolare, nonchè per la ricostituzione e il miglioramento dei boschi

Per l'attuazione degli interventi di cui al precedente comma può essere concesso un contributo in conto capitale fino alla misura del 90 % nelle zone collinari e montane o suscettibili di valorizzazione paesaggistica e in quelle vincolate ai sensi del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, e del 60 % nelle altre zone; in queste ultime i contributi per l'impianto dei pioppeti possono essere concessi esclusivamente per terreni non idonei alle colture agrarie più redditizie.

La Regione e le province sono altresì autorizzate:

1) all'esecuzione di interventi di rimboschimento, miglioramento dei boschi deteriorati, manutenzione dei soprassuoli forestali e di opere accessorie su terreni di proprietà della Regione, di enti e di privati, anche se sono ricadenti in comprensori montani o in zone costiere;

2) alla formazione e incremento di aree boschive per la salvaguardia dell'ambiente, mediante il collocamento a dimora di alberi idonei; i comuni possono beneficiare, a tal fine, di un contributo fino al 90 % per le opere connesse a piantagioni di alberi di alto fusto;

3) alla realizzazione di boschi da seme, all'ammodernamento, ristrutturazione e gestione di vivai forestali per la produzione di semi e di piantine da utilizzare per l'attuazione dei rimboschimenti direttamente effettuati dalla Regione e da altri enti o da cedere, a titolo gratuito, per i lavori di rimboschimento effettuati dagli enti e da privati;

4) alla tutela del patrimonio boschivo ai sensi della legge regionale 18 luglio 1974, n. 25;

5) a favorire, nell'ambito degli interventi di cui al punto 2) del primo comma del presente articolo, la compilazione dei piani economici dei beni silvo-pastorali e la buona gestione degli stessi, nonchè la gestione delle riserve naturali, dei parchi naturali e delle oasi naturalistiche. Per detti interventi possono essere concessi contributi fino al 100 % della spesa a favore dei comuni ed enti che abbiano provveduto alla compilazione dei piani o alla costituzione delle riserve, parchi e oasi.

Art. 18.
Valorizzazione dei territori collinari e montani

Per la valorizzazione dei terreni di collina e di montagna la Regione ripartisce gli stanziamenti di cui alla legge 17 dicembre 1977, n. 984, fra le comunità montane, sulla base dei parametri di cui all'art. 10-*bis* della legge regionale 5 settembre 1972, n. 9.

Le comunità montane attueranno le iniziative secondo quanto previsto nell'apposito programma di settore « valorizzazione dei territori collinari e montani » di cui all'allegato *A*.

Art. 19.
Olivicoltura, vitivinicoltura, ortoflorofrutticoltura, mandorlicoltura

Può essere concesso il concorso sui prestiti e sui mutui di miglioramento, fino alla concorrenza dell'intera spesa ammessa:

a) per la ristrutturazione di oliveti specializzati e connesse opere di irrigazione; per le attività di ammodernamento dei vecchi impianti olivicoli; per il miglioramento dello strato arabile degli oliveti; per i nuovi impianti di oliveti per olive da mensa; per ogni altra azione di miglioramento fondiario delle aziende a prevalente indirizzo olivicolo;

b) per l'estendimento, rinnovo e/o ammodernamento degli impianti viticoli secondo quanto dispone il programma di settore « Vitivinicoltura » di cui allegato *A*; per la realizzazione di stabilimenti vinicoli o per la costruzione e ammodernamento delle strutture a carattere associativo destinate alla trasformazione e manipolazione del prodotto;

c) per i nuovi impianti mandorlicoli in regime irriguo con l'impiego di porta-innesti adatti alla pratica irrigua; per gli impianti, reimpianti e reinnesti intesi all'adozione di varietà di maggiore affidamento; per l'installazione di arnie nei mandorleti e per ogni altra azione di ammodernamento delle aziende a prevalente indirizzo mandorlicolo;

d) per il miglioramento delle strutture di aziende ortoflorofrutticole, mediante opere di sistemazione del terreno, di irrigazione, di protezione, di climatizzazione, realizzazione di costruzioni rurali a fini di deposito e prima lavorazione dei prodotti, di celle frigorifere aziendali, di abitazioni rurali al servizio delle aziende; per impianti e reimpianti di fruttiferi di pregio; per l'installazione di arnie nelle aziende a prevalente indirizzo frutticolo; per le azioni di riconversione varietale e di specializzazione della coltura ortoflorofrutticola.

Per gli interventi previsti alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del precedente comma, in alternativa al concorso regionale sugli interessi può essere concesso ai coltivatori diretti, singoli o associati, alle cooperative agricole costituite in prevalenza da coltivatori diretti, coloni, compartecipanti, mezzadri, lavoratori agricoli, nonchè alle cooperative di giovani costituite in applicazione della legge n. 285, e successive modificazioni, un contributo in conto capitale pari al 50 % della spesa ammessa.

Può essere concesso inoltre:

a) un contributo fino al 30 % della spesa ammessa alle associazioni dei produttori riconosciute e alle cooperative ortoflorofrutticole sulla spesa sopportata per trasportare i prodotti agricoli avviati alla esportazione;

b) un contributo fino al 40 % della spesa ammessa ai produttori ortoflorofrutticoli, singoli o associati, o ai consorzi di difesa per l'acquisizione di attrezzature idonee alla difesa attiva contro le avversità metereologiche;

c) un contributo fino al 50 % della spesa ammessa ai produttori olivicoli associati, per l'acquisto di macchine ed attrezzature per l'effettuazione della lotta fitosanitaria e la potatura degli oliveti;

d) un contributo fino al 70 % della spesa ammessa per la costituzione da parte di associazioni, consorzi e cooperative agricole di vivai per la produzione di materiale di moltiplicazione di varietà di pregio. Il contributo non può essere cumulato con quello eventualmente concesso ai sensi di altre disposizioni legislative;

e) un contributo fino al 70 % della spesa ammessa per l'attuazione di piani interaziendali di risanamento e sviluppo della mandorlicoltura nelle aree tradizionali;

f) contributi fino all'80 % della spesa ammessa:

per lo svolgimento di campagne promozionali in favore dei prodotti agricoli pugliesi da parte di associazioni di produttori agricoli riconosciute, di consorzi di cooperative agricole di consorzi costituiti per la valorizzazione delle produzioni agricole, con il coordinamento dell'assessorato regionale all'agricoltura;

per l'acquisizione da parte delle associazioni dei produttori agricoli riconosciute e delle cooperative agricole di strutture di trasporto.

Per gli interventi previsti nelle lettere *a*), *b*), e *c*) del precedente comma, sulla spesa ammessa non coperta da contributo sarà concesso un concorso nel pagamento degli interessi conseguenti a mutui eventualmente contratti.

Art. 20.
Colture industriali

Per lo sviluppo della tabacchicoltura e della bieticoltura possono essere concessi gli incentivi di cui all'art. 6 della legge regionale 4 settembre 1978, n. 48, secondo le modalità previste nel programma di settore « Ortoflorofrutticoltura » di cui all'allegato *A*.

Il contributo a fondo perduto di cui all'art. 8 della legge regionale 29 giugno 1979, n. 38, può essere concesso anche per l'acquisto di trattrici occorrenti per azionare le macchine operatrici specifiche, limitatamente ai programmi di meccanizzazione realizzati e gestiti in forma associata o cooperativa da parte di organismi regolarmente costituiti e composti in prevalenza da imprese familiari coltivatrici.

Art. 21.
Aree montane e svantaggiate

Alle aree comprese nelle comunità montane e a quelle svantaggiate delimitate con deliberazione della giunta regionale 20 giugno 1978, n. 3710, è riservata una quota di risorse finan-

ziarie maggiorata del 10 %, finalizzata alla attuazione di opere di interesse infrastrutturale nonchè di tutti gli interventi assegnati alla esecuzione di enti pubblici.

Nelle medesime aree di cui al precedente comma:

i contributi in conto capitale, previsti dalla presente legge a favore delle aziende agricole, singole o associate, e delle cooperative sono maggiorati del 5 %;

il concorso nel pagamento degli interessi per i mutui contratti dalle aziende agricole, singole o associate, e dalle cooperative è maggiorato di due punti percentuali a favore dei mutuatari rispetto alle misure stabilite ai sensi della presente legge.

Art. 22.

Azioni prioritarie previste dai programmi di settore

Le risorse finanziarie impegnate sui singoli programmi di settore di cui all'allegato *A*, per almeno il 60 % sono destinate al finanziamento delle azioni prioritarie previste negli stessi programmi.

Art. 23.

Adeguamento dei programmi di settore e relazione sulla attuazione della delega

Nell'ambito delle procedure di verifica annuale previste dalla legge 27 dicembre 1977, n. 984, la Regione, entro il 30 maggio di ogni anno, provvede all'eventuale adeguamento dei programmi di settore approvati con la presente legge, a tale fine, acquisisce le determinazioni espresse dal comitato consiliare per il piano e dal comitato tecnico scientifico, di cui alla legge regionale 25 luglio 1979, n. 44.

Gli enti delegati, altresì, sono tenuti a trasmettere alla Regione la relazione sullo stato di attuazione della delega entro il 30 aprile di ogni anno.

Art. 24.

Norme transitorie

Le domande relative ad interventi di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 984, e successive modificazioni e integrazioni, presentate alla Regione prima della entrata in vigore della presente legge, sono sottoposte alle norme di cui alla presente legge.

Si deroga da quanto previsto nel precedente comma, limitatamente a ciò che dispone l'art. 6 soltanto nel caso di domande che:

risultino regolarmente presentate alla Regione in data non successiva al 30 giugno 1981;

comportino una spesa prevista non superiore ai 50 milioni di lire.

Alle domande di cui al precedente comma si applicano, comunque, le direttive di cui alla deliberazione del consiglio regionale 14 marzo 1979, n. 448.

Gli enti delegati, in ogni caso, subentrano in tutti i procedimenti amministrativi relativi alle funzioni delegate che alla data di attivazione della delega non abbiano comportato l'assunzione di impegni o di obbligazioni da parte della Regione.

Fino all'entrata in vigore della legge relativa all'ordinamento degli uffici regionali, la giunta regionale è autorizzata a ripartire i compiti afferenti alle materie agricoltura e foreste in settori e uffici, avendo cura di assicurare la massima funzionalità attraverso l'unificazione dei compiti omogenei.

Art. 25.

Norme finanziarie

Gli interventi di cui alla presente legge sono finanziati con le assegnazioni che pervengono alla Regione in attuazione di quanto disposto dalla legge 27 dicembre 1977, n. 984, e successive modificazioni e integrazioni e dal piano agricolo nazionale di cui alla deliberazione CIPAA del 13 dicembre 1979.

Per l'anno 1981, alle spese per l'attuazione di quanto disposto nella presente legge si provvede con gli appositi stanziamenti di spesa previsti nell'obiettivo operativo « Agricoltura e foreste » di cui al bilancio di previsione della regione per il 1981, approvato con legge regionale 23 giugno 1981, n. 33.

Per effetto dell'approvazione dei programmi di settore di cui all'allegato *A*, la giunta regionale è autorizzata ad apportare al bilancio di previsione della Regione annuale e pluriennale, approvato con legge regionale 23 giugno 1981, n. 33, le conseguenti variazioni.

Le economie di spesa da stanziamenti iscritti nel bilancio regionale per l'attuazione dei programmi di settore ai sensi della legge 27 dicembre 1977, n. 984, vengono accertate entro la fine dell'esercizio e conservano nel bilancio regionale per l'esercizio successivo la stessa destinazione di spesa.

Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 20 della presente legge, concernente le colture industriali, nel bilancio della Regione per l'anno 1981 approvato con legge regionale 23 giugno 1981, n. 33, alla parte spesa, sono introdotte le seguenti variazioni:

	Competenza	Cassa
In diminuzione:		
Cap. 04928. — Spese per l'attuazione degli interventi, ecc. legge n. 984/77	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000
In aumento:		
Cap. 04728. — Spesa per l'attuazione degli interventi a favore della bieticoltura previsti dal programma regionale di settore in attuazione della legge numero 984/77	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000
Cap. 04729. — Spesa per l'attuazione degli interventi a favore della tabacchicoltura previsti dal programma regionale di settore in attuazione della legge n. 984/77	» 1.000.000.000	» 1.000.000.000

Per gli anni successivi si provvederà con le leggi di approvazione dei corrispondenti bilanci annuali di previsione della Regione.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 31 agosto 1981

QUARTA

ALLEGATO *A*

PROGRAMMI REGIONALI DI SETTORE AI SENSI DELLA LEGGE 27-12-1977, N. 984

1. PREMESSA

La regione Puglia — recita l'art. 3 dello Statuto — « adotta la programmazione economica come metodo fondamentale dell'azione, volta a creare un sistema di rapporti di produzione, fondati sul principio della giustizia sociale ».

Questi principi hanno trovato regolamentazione con le leggi regionale n. 24 del 1975 e n. 44 del 1979 che applicano, appunto, il metodo della programmazione nello svolgimento dell'azione politico-amministrativa dell'ente. Tali leggi, nell'individuare gli organi e gli strumenti della programmazione, stabiliscono che gli obiettivi ed i criteri dell'intervento pubblico ad ogni livello sono definiti dal piano di sviluppo economico regionale e dal piano di assetto del territorio, i quali hanno efficacia di prescrizione e di vincolo, sia per la Regione che per tutti gli enti ed aziende che operano nel territorio regionale.

In attesa dell'elaborazione e successiva approvazione con apposita legge regionale dei più complessivi piani di sviluppo economico ed assetto territoriali, i presenti programmi per il settore agricolo, previsti dagli articoli 1 e 5 della legge n. 984/77, costituiscono il quadro di riferimento dell'attività della regione Puglia nel settore dell'agricoltura. Tali programmi si prefiggono il compito di indicare gli obiettivi da perseguire, le priorità da osservare, i tempi di attuazione, la spesa complessiva occorrente ed i criteri da adottare per la verifica dei risultati. Ad essi devono uniformarsi tutte le azioni finanziate con le somme di cui dispone la Regione a qualsiasi titolo.

2. Obiettivi e criteri generali dell'intervento nel settore agricolo

In armonia con le finalità della programmazione economica nazionale, spetta alle singole regioni individuare i propri obiettivi e strategie di intervento, coerenti e compatibili con le specifiche esigenze dei rispettivi sistemi socio-economici.

Tale principio assume un particolare rilievo ed un peculiare contenuto programmatico-operativo per la Puglia, in virtù delle particolari caratteristiche ambientali idonee per un promettente sviluppo agricolo, anche per le prospettive di sviluppo dei programmi irrigui.

Il piano agricolo nazionale (P.A.N.) adottato dal CIPAA nel dicembre 1979 tende essenzialmente al miglioramento dell'efficienza complessiva del settore, soprattutto adeguando le caratteristiche della produzione alle esigenze della domanda e di riduzione del deficit della bilancia agricolo-alimentare.

I programmi regionali possono contribuire al raggiungimento di tali finalità nazionali assumendo come coordinate dell'azione pubblica il sostegno dei livelli occupazionali ed il miglioramento delle condizioni di lavoro e di reddito della popolazione agricola.

E' noto che la crisi economica del Paese scarica le difficoltà occupazionali sulle regioni e sui settori produttivi più deboli: in particolare sul Mezzogiorno e sull'agricoltura.

Per la nostra Regione è da rilevare che la produttività dell'agricoltura si è accresciuta nel quinquennio 1975-79 in misura piuttosto inadeguata rispetto agli investimenti effettuati nello stesso periodo, mentre le forze di lavoro agricolo sono rimaste a livelli sostenuti rispetto al resto del Paese (occupati in agricoltura: Puglia 29,2 % - Italia 14,8 %, così come può notarsi dalle tabelle seguenti).

Tabella 1

PUGLIA

PRODUZIONE LORDA VENDIBILE DELL'AGRICOLTURA NELL'ULTIMO QUINQUENNIO

A prezzi correnti		A prezzi costanti 1970		
milioni di lire	indice 1975=100	milioni di lire	indice 1975=100	variazione percentuale rispetto anno precedente
1.110.265	100,0	579.918	100,0	—
1.066.856	96,1	489.830	84,4	— 15,5
1.585.229	142,7	587.862	101,3	+ 20,0
1.597.028	143,8	548.794	94,6	— 6,6
1.793.501 *a)*	161,5	538.922	92,9	— 1,7

a) dato provvisorio

Tabella 2

PUGLIA

FORZE DI LAVORO AGRICOLO

ANNI	Occupati in agricoltura		
	migliaia di unità	% rispetto al totale degli occupati	variazione percentuale rispetto anno precedente
1975	405	34,7	—
1976	430	35,3	+ 6,2
1977	416	33,2	— 3,3
1978	382	30,2	— 8,2
1979	371	29,1	— 2,9

Un recente studio sul lavoro agricolo in Puglia ha posto in evidenza che nella Regione il grado di occupazione media annua risulta alquanto modesto, pari, cioè a 146 giornate (181 per i maschi e 102 per le femmine) contro le 257 giornate della media nazionale. L'impiego medio per ettaro di superficie agricola utilizzata risulta pari a 40 giornate per la Puglia e a 48 giornate per l'Italia.

Infine, la produttività agricola CPL (occupato) è risultata nel 1977-78 pari a 3.362.853 lire, di gran lunga inferiore a quella italiana (L. 5.620.461) ed inferiore anche alla media del Mezzogiorno d'Italia (L. 3.763.743).

Queste brevi indicazioni parametriche coincidono, in sostanza, con il giudizio espresso dal Governo centrale nella scheda regionale del programma triennale dedicata alla nostra Regione, nella quale è detto che « la Puglia è tra le regioni del Mezzogiorno quella che presenta maggiori suscettibilità di sviluppo economico e relativamente minori tensioni sociali, anche se il bilancio del mercato del lavoro presenta livelli di inoccupazione elevati ». Ed ancora, la proposta di programma triennali così recita: « Se vengono decisamente eliminate alcune gravi strozzature, quali la carenza di acqua ed i più accentuati equilibri fra città e campagna con riferimento alle aree interne che presentano fenomeni di particolare depressione, si possono assicurare le premesse necessarie per uno sviluppo plurisettoriale dell'intera economia regionale ».

Pur dando per acquisito che nel lungo periodo l'occupazione agricola è destinata a ridursi per effetto del progresso tecnologico e dello sviluppo dei settori secondario e terziario, si può ragionevolmente ipotizzare — nella prospettiva a breve/medio termine del piano agricolo regionale — un aumento delle possibilità di lavoro in agricoltura. Compito dell'intervento pubblico è quello di cercare le condizioni per tradurre queste possibilità in posti di lavoro stabili e produttivi.

Ciò ovviamente non può avvenire attuando superati processi produttivi a bassa tecnologia, ma, al contrario, migliorando gli attuali livelli di produttività, e quindi di competitività, del settore nel suo complesso.

Invero, il miglioramento dei livelli occupazionali e l'aumento della produttività in agricoltura sono obiettivi difficilmente conciliabili, in assenza di un sufficiente sviluppo della produzione, possono, viceversa, essere compatibili fra loro in un sistema economico caratterizzato da una intensa crescita produttiva.

Pur non disconoscendo i progressi sinora conseguiti nella nostra Regione si può affermare che l'agricoltura pugliese presenta ancora un consistente divario fra la capacità produttiva potenziale e quella realizzata. Basti pensare alla differenza esistente tra l'estensione dei terreni potenzialmente idonei all'irrigazione — circa 500 mila ettari — e le aree attualmente irrigate di fatto, che non raggiungono in complesso i 200 mila ettari.

Sussistono quindi i presupposti necessari per saldare l'obiettivo occupazionale a quello produttivistico: spetta al piano agricolo regionale predisporre gli opportuni strumenti operativi per una rapida crescita produttiva mediante la valorizzazione delle risorse potenziali esistenti. Al di là della pressante esigenza del momento di sostenere i livelli occupazionali nel rispetto del vincolo della produttività, il recupero della capacità produttiva inutilizzata rappresenta un'altra scelta strategica di fondo per la nostra agricoltura.

A fronte di una struttura produttiva che in alcune aree e in alcune aziende ha raggiunto rilevanti livelli di efficienza tecnico-economica, si manifesta in tutta evidenza la necessità di una strategia di intervento volta alla rimozione degli ostacoli che hanno sin qui impedito ad altre plaghe meno favorite e a numerose aziende di pervenire ad adeguati livelli di produttività e di efficienza.

In tale prospettiva programmatica l'opera pubblica (irrigazione ed infrastrutture civile e produttive, specialmente nelle zone collinari), l'aiuto all'investimento e alla conduzione aziendale, la diffusione di adeguati servizi di supporto all'attività agricola (sperimentazione, assistenza tecnica e qualificazione professionale sostegno ed indirizzo delle attività di commercializzazione e trasformazione associata dei prodotti agricoli) debbono contribuire, in un'armonica e razionale visione unitaria, a creare nuovi e più diffusi margini di convenienza e di economicità per le aziende agricole.

La strategia delineata pone alcuni fondamentali problemi relativi agli sbocchi della produzione che possono essere solo parzialmente risolti nell'ambito dei programmi regionali di settore o della stessa programmazione regionale di sviluppo; essi vanno più globalmente affrontati nel quadro della programmazione nazionale e con una diversa impostazione della politica CEE (collegamenti con l'industria, strutture e regole di mercato).

Le considerazioni sin qui svolte portano ad individuare, nell'ambito dei presenti programmi, i seguenti obiettivi:

allargamento ed intensificazione della base produttiva dell'agricoltura pugliese, mediante l'ampliamento delle aree irrigue, lo sviluppo delle colture più congeniali all'ambiente ed il recupero delle terre abbandonate: a tale riguardo si evidenziano gli obiettivi produttivi proposti per la regione Puglia dal piano agricolo nazionale (tabelle 3 e 4);

sostegno dei livelli occupazionali, anche mediante lo sviluppo ed il potenziamento delle attività collaterali al settore primario;

riduzione degli squilibri territoriali all'interno della Regione da realizzare attraverso l'aumento delle risorse da destinare alle aree collinari e montane;

attuazione di un valido e capillare servizio di assistenza tecnica e di concreti programmi di qualificazione professionale;

sostegno ed impulso all'attività di sperimentazione e di ricerca applicata;

sviluppo dell'organizzazione dei produttori e riordino e potenziamento della cooperazione, nell'interno di razionalizzare, a beneficio sia dei produttori agricoli che dei consumatori, i circuiti di mercato a monte e a valle dell'attività agricola;

regolamentazione dei rapporti fra agricoltura ed industria di trasformazione, mirante alla realizzazione di un efficiente sistema agro-industriale basato sull'integrazione economica delle due attività che assicuri una più equa ripartizione dei benefici;

potenziamento e sviluppo del sistema dei trasporti e riduzione dell'incidenza dei relativi costi, mediante la concessione di incentivi alle organizzazioni dei produttori per ridurre gli attuali oneri e per la realizzazione di strutture più adeguate;

riorganizzazione dei servizi tecnici della Regione per i settori agricolo-forestale al fine di accelerare le procedure di programmazione impegno e liquidazione della spesa;

costituiranno, in particolare obiettivi prioritari, oltre all'allargamento della base produttiva e al sostegno dei livelli occupazionali;

l'aumento delle risorse da destinare alle aree collinari e di montagna;

lo sviluppo delle Organizzazioni dei produttori e la riorganizzazione del settore cooperativo, privilegiando l'intervento per la ristrutturazione e il potenziamento delle strutture esistenti e i nuovi impianti nelle aree che ne sono sprovviste;

l'attività di sperimentazione e di assistenza tecnica ai produttori agricoli nelle aree ad intenso sviluppo e in quelle destinate all'irrigazione, nonchè le attività di sperimentazione-pilota pubbliche, private e miste.

Tabella 3

PROIEZIONI DELLE PRODUZIONI PUGLIESI PROPOSTE DAL PIANO AGRICOLO NAZIONALE

(migliaia di quintali)

PRODOTTI	Media 1974-76	Proiezione 1983	Peso percentuale sulla produzione nazionale		Differenza	
			1974/76 %	1983 %	in assoluto (q.li)	in percentuale +
Frumento duro	8.539,6	9.500,0	24,5	27,1	960,4	11,1
Frumento tenero	570,1	850,0	1,9	1,3	279,9	49,1
Orzo	366,6	1.000,0	10,0	8,3	633,4	172,8
Mais	161,3	1.500,0	0,3	2,0	1.338,7	829,9
Sorgo	1,3	500,0	0,9	9,6	498,7	—
Patate	717,0	900,0	2,4	5,3	183,0	20,5
Pomodoro	3.206,0	3.600,0	10,0	11,6	394,0	14,2
Ortaggi	13.700	17.500	10,9	11,9	4.000	27,7
Frutta a ciclo annuale	1.198	1.610	10,1	11,1	412	34,4
Frutta ed agrumi	7.395	8.700	11,2	11,7	1.309	17,6
Agrumi	847	1.300	2,9	3,8	453	53,5
Frutta in guscio	265	506	9,5	14,2	241	90,9
Uva da vino	10.368	11.428	10,4	10,9	1.060	10,8
Olive	9.353,1	10.594	37,3	37,9	1.240,9	13,3
Bietola da zucchero	8.503,1	16.250	17,1	11,1	7.747,7	91,1
Tabacco	239,3	265	22,8	22,2	25,7	10,7
Girasole	56,8	480	12,8	36,9	423,2	745,6

Tabella 4

PROPOSTE DEL PIANO AGRICOLO NAZIONALE

Zootecnia: Proiezioni dal 1974/76 al 1983

Incrementi percentuali:		%
consistenza patrimonio bovino	+	23,1
» vacche da latte	+	15,4
» equini	+	100,0
» ovocaprini	+	6,0
» suini	+	34,1
produzione carne bovina	+	32,0
» carne equina	+	154,2
» carne ovocaprina	+	254,1
» carne avicunicola	+	39,2
» carne suina	+	68,9
» latte bovino	+	18,8
» latte ovino	+	26,4

3. PROCEDURE OPERATIVE

La giunta regionale sentita la competente commissione consiliare permanente adotterà le opportune misure in ordine alle procedure connesse con l'operatività dei piani pluriennali per conseguire lo snellimento massimo delle procedure, una rilevante mobilità della spesa e una puntuale finalizzazione degli investimenti e degli incentivi previsti dai programmi agli obiettivi del Piano agricolo nazionale e a quelli sopra indicati.

Saranno osservate le seguenti direttive:

1) I progetti di opere pubbliche e di opere di miglioramento fondiario private proposte alla Regione per il finanziamento devono contenere sufficienti indicazioni in ordine ai riflessi occupazionali e all'incremento della produzione agricola;

2) I progetti di investimento fondiari e agrario presentati dagli operatori agricoli e zootecnici dovranno essere muniti di un piano di sviluppo aziendale che, oltre ad indicare gli elementi di cui al precedente punto, contenga un piano finanziario degli investimenti e degli ammortamenti. E' fatta deroga per i progetti presentati prima dell'emanazione della presente direttiva e non ancora finanziata;

3) Gli incentivi regionali saranno revocati a quelle imprese agricole beneficiarie che non rispettino le clausole contenute nei contratti collettivi di lavoro e nei patti integrativi provinciali;

4) Dovrà instaurarsi una differenziazione dei meccanismi incentivanti da conseguire alla rilevanza pubblica degli obiettivi da conseguire, nonchè alla qualità e quantità degli svantaggi da superare, con attribuzione dell'aliquota maggiorata dell'incentivo riservato alle iniziative ubicate nelle zone montane e svantaggiate.

5) Sarà attribuita particolare rilevanza alle iniziative rivolte a potenziare e sviluppare forme coerenti di assistenza tecnica, quale strumento essenziale per il conseguimento degli obiettivi proposti;

6) Assicurare gli incentivi nazionali e l'anticipazione degli stessi per le iniziative finanziate in base a direttive e regolamenti della CEE;

7) Attribuire giusto rilievo ai compiti dei comitati consultivi provinciali e delle comunità montane, chiamati ad esprimere un giudizio di massima sulla rispondenza dei piani di sviluppo agli obiettivi e alle finalità previste dai programmi regionali di settore con l'intesa di adeguare il numero dei comitati stessi alla individuazione delle zone omogenee provinciali.

Al parere dei predetti comitati vanno sottoposti tutti i progetti tranne quelli di importo inferiore ai 30 milioni di lire presentati da coltivatori diretti. Per questi progetti i competenti uffici tecnici comunicheranno ai comitati consultivi periodicamente e comunque ogni novanta giorni le determinazioni assunte;

8) Per favorire ulteriormente decentramento e snellimento delle procedure, gli ispettorati provinciali dell'agricoltura sono abilitati alla istruttoria tecnica dei progetti di miglioramento fondiario di importo preventivato non superiore a 200 milioni di lire;

9) L'autorizzazione a varianti tecniche sui progetti approvati non comportanti ulteriori oneri a carico della Regione e miranti al conseguimento di una maggiore efficienza delle opere stesse concessa dall'organo tecnico incaricato dell'istruttoria della pratica.

Analoga direttiva vale per la correzione di eventuali errori anagrafici contenuti nel formale provvedimento di concessione delle agevolazioni regionali;

10) Fissare un termine perentorio per l'esecuzione delle opere, la cui eventuale proroga costituisca fatto eccezionale conseguente a comprovate impossibilità di portare a termine l'istruttoria o di eseguire le opere entro il termine prescritto. Il termine di esecuzione delle opere partirà dalla data di notifica all'interessato del provvedimento di concessione;

11) Stabilire le norme per la concessione di anticipazioni e/o acconti sugli incentivi in conto capitale concessi dalla Regione;

12) Fissare un termine per l'istruttoria tecnica-economica dei piani e progetti di investimenti aziendali;

13) Fissare le priorità e quantificare la destinazione tra i diversi soggetti beneficiari;

14) Atteso che la destinazione frazionata dei finanziamenti crea difficoltà rilevanti nella gestione del bilancio, nell'intento di agevolare la spesa e semplificare le procedure, si ritiene di unificare gli interventi analoghi dei diversi programmi di settore in un unico capitolo di bilancio, incaricando la giunta regionale del periodico controllo del flusso di spesa allo scopo di verificarne l'aderenza a quanto previsto nei singoli programmi regionali di settore.

Infatti, un eccessivo frazionamento della destinazione dei finanziamenti nuoce al procedere della programmazione; la quale può avviarsi solo per scelte successive e per priorità via via più motivate ed a sostegno di scelte che riducano la dispersione dei finanziamenti.

La giunta regionale è impegnata a ricercare di intesa con le organizzazioni professionali, cooperative e sindacali opportuni strumenti capaci di svolgere un'attenta e puntuale valutazione periodica sullo stato di attuazione della spesa, sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo, per proporre tempestivamente gli opportuni aggiornamenti e le necessarie modifiche e, comunque almeno ogni sei mesi.

4. DISPONIBILITA' FINANZIARIA

Il piano agricolo nazionale attribuisce alla regione Puglia le seguenti disponibilità finanziarie, a valere sugli stanziamenti della legge 27 dicembre 1977, n. 984 e di altre normative (leggi n. 843/78 e n. 352/76; reg. (CEE) n. 1760/78):

Settore	Periodi di validità (anni)	Assegnazione (milioni di lire)
1) Irrigazione	9	324.698
2) Forestazione	9	13.160
- programma ambiente	9	1.968
- programma semi e piantine	9	279
3) Terreni di collina e montagna	4	36.440
- legge n. 843/78	3	9.753
- legge n. 352/76	1	3.450
- reg. (CEE) n. 1760/78	1	1.206
4) Zootecnia		
- attività generale	4	17.080
- migliorам. bestiame	4	13.580
- ipofecondità	4	3.670
- acquacoltura	4	4.784
5) Ortoflorofrutticoltura e colture industriali	4	(1) 67.600
6) Vitivinicoltura	4	8.936
7) Olivicoltura	4	20.060
8) Mandorlicoltura	4	3.733
9) Programma impianti cooperativi e trasporti	4	9.428
	In complesso	539.825

(1) Di cui mld. 3 per la bieticoltura e mld. 3 per la tabacchicoltura.

A fronte di tali disponibilità i programmi di settore individuano per orizzonti temporali diversificati iniziative ed azioni da sviluppare in coerenza con il piano agricolo nazionale.

I programmi pluriennali di seguito riportati fanno riferimento, di norma, al quadriennio 1980-83, anche se è presumibile che l'operatività della legge dovrà proseguire nel 1984.

I programmi dell'irrigazione e della forestazione hanno validità sino al 1987. Si ritiene opportuno in questa prima fase programmatica limitare anche questa al 1983, impegnando tuttavia la giunta regionale a proporre al Consiglio l'ulteriore proseguimento dei programmi stessi in sede di prima verifica della loro operatività, verifica che dovrebbe avvenire alla fine del primo anno di attività.

Una parte dello stanziamento relativo al programma dell'ortofrutticoltura è stato riservato per l'elaborazione di due programmi riguardanti comparti produttivi di peculiare interesse regionale. Essi sono la tabacchicoltura e la bieticoltura.

In sintonia con quanto previsto dal piano agricolo nazionale e con quanto sancito in sede regionale, si ribadisce anche le altre disponibilità finanziarie non facenti capo alla legge n. 984/77 ed inserite nel bilancio regionale 1980 saranno utilizzate sulla base dei criteri e degli obiettivi previsti dal piano stesso.

5. Irrigazione

Lo sviluppo e il progresso dell'agricoltura pugliese si basa essenzialmente sull'estendimento dell'irrigazione, la quale assorbe screscenti quote dell'intervento pubblico, soprattutto per l'accumulo e l'adduzione dell'acqua per lunghi percorsi.

L'aliquota maggiore dello sforzo finanziario fa capo essenzialmente ai progetti speciali della Cassa per il Mezzogiorno, che hanno sino ad oggi attrezzato con reti pubbliche oltre 65.000 ettari di terreno, ciò consente di irrigare effettivamente circa 42.000 ettari.

A fronte di questa disponibilità di terreni irrigui, in effetti nel 1977 sono stati irrigati in Puglia, sempre con l'acqua resa disponibile dai progetti speciali, 23.000 ettari di terreno, cioè il 56 % della superficie che si poteva effettivamente irrigare.

Inoltre, a seguito del completamento delle opere in corso di realizzazione e di quelle già finanziate, di prossimo inizio, si prevede che entro il 1981 sarà resa disponibile l'acqua di irrigazione su altri 68.000 ettari; ciò consentirà di irrigare effettivamente altri 46.000 ettari di terreno, considerato il coefficiente di parzializzazione.

Al 1981 in Puglia la superficie attrezzata per l'irrigazione sarà di 133.000 ettari e la superficie effettivamente irrigua sarà pari a 888.000 ettari.

Compiti fondamentali della Regione per il prossimo futuro sono quelli di rendere effettiva la irrigazione su questi terreni, programmando i necessari ammodernamenti strutturali e infrastrutturali e adeguati ordinamenti produttivi (che costituiscono i presupposti sia per un razionale utilizzo delle acque sia per un efficace sbocco della maggiore produzione conseguita) nonchè quello di estendere l'irrigazione nelle aree collinari attualmente non comprese nei comprensori irrigui interessati dai progetti speciali CASMEZ avendo particolare riguardo per gli interventi da destinare alle zone di collina e di montagna.

Costituisce importante azione quella diretta a studiare e definire forme di razionalizzazione nell'uso delle acque per ampliare le aree investite dall'irrigazione e ridurre i costi di esercizio.

Le finalità da porsi attualmente con il programma pluriennale per l'irrigazione sono pertanto le seguenti:

a) favorire il potenziamento e l'ammodernamento delle strutture e infrastrutture agricole nelle zone di nuova irrigazione nonchè il completamento degli impianti di distribuzione aziendali e collettivi;

b) promuovere la riorganizzazione e il potenziamento dei servizi di sperimentazione e assistenza tecnica nelle stesse zone allo scopo di orientare ed addestrare gli operatori agricoli per un integrale e corretto uso delle acque;

c) promuovere l'organizzazione economica dei produttori agricoli ai fini della disciplina della produzione e della concentrazione dell'offerta, della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

Per il conseguimento di tali obiettivi è prevedibile lo sviluppo nel prossimo quadriennio delle seguenti attività:

1) completamento e ammodernamento di impianti esistenti;

2) manutenzione ed esercizio di impianti irrigui ed opere connesse;

3) opere di risanamento idraulico e difesa del suolo;

4) elettrificazione rurale;

5) acquedotti rurali;

6) viabilità comprensoriale e interpoderale;

7) razionalizzazione dell'uso delle acque attraverso la predisposizione di appositi piani;

8) estensione delle acque da invaso nelle zone collinari e montane;

9) ricerca di acqua dal sottosuolo con la priorità per la costruzione di pozzi nelle aree collinari e montane;

10) realizzazione di invasi irrigui minori nelle zone collinari e montane;

11) demanializzazione dei pozzi privati al servizio esclusivo dell'azienda e comunque man mano che avanza l'impiego delle acque di superficie;

12) assicurare una gestione mutualistica dell'acqua, per determinare prezzi unici, comunque compatibili con le aree investite.

Il piano agricolo nazionale destina al settore irrigazione, nel periodo 1979-87, la somma complessiva di 2.665 miliardi di lire, di cui 2.240 circa sono assegnati alle Regioni per l'esecuzione delle opere e delle iniziative a carattere regionale.

In sede di riparto delle disponibilità finanziarie, alla Puglia è stata attribuita, per il periodo considerato, la somma di lire 324.698 milioni di cui L. 331.519 per le attività di competenza regionale e solo lire 6.821 milioni per le opere di interesse nazionale. La disponibilità annua della regione Puglia per l'attuazione delle iniziative sopra specificate è quindi di circa 37 miliardi di lire.

I complessi irrigui in cui sostanzialmente la Cassa ha operato sono quelli dove la risorsa idrica è risultata di più facile approvviggionamento (Fortore, Ofanto, Arco Jonico).

Ulteriori disponibilità idriche saranno apprestate nel comprensorio Nuovo Sinni, mentre sul restante territorio si dovrà fare affidamento essenzialmente sulle risorse locali (acque sotterranee e sorgentizie e acque reflue).

Di seguito si illustra lo stato del processo irriguo e si apprensentano gli ostacoli più significativi (limiti tecnologici) che si frappongono alla piena utilizzazione dell'acqua, distinti per i complessi irrigui più importanti. La valutazione dei diversi parametri deriva da una indagine promossa dalla Cassa per il Mezzogiorno e dalla Regione condotta in collaborazione con i consorzi di bonifica nel febbraio 1979, tendente a quantificare gli interventi e le iniziative da prescriversi all'intervento regionale nei prossimi anni.

A) Complesso Fortore

Stato di attuazione del processo irriguo.

Costituisce il complesso più importante della Regione, destinato a servire praticamente tutti i territori pianeggianti della provincia di Foggia. Si basa sulle seguenti fonti idriche destinate all'uso irriguo:

invaso di « Occhito » sul Fortore	240 milioni di mc
invasi promiscui sul Triolo, Salsola, Celone e Vulgano	46 milioni di mc
acque reflue costiere e fognatura di Foggia	10 milioni di mc
Totale . . .	308

Il comprensorio irriguo interessa una superficie complessiva di oltre 129.000 ettari, con una parzializzazione colturale del 50 % ed una dotazione di 4.000 mc/ha.

Lo sviluppo della rete di distribuzione è il seguente:

superficie già attrezzata ed in esercizio	ha	5.300
superficie già attrezzata e pronta	»	12.000
superficie in corso di attrezzatura	»	23.400
superficie da attrezzare con finanziam. 77 del prog. 23	»	25.000
superficie con progettazione redatta	»	28.000
superficie con progettazione da redigere . .	»	35.000
Totale . . .	ha	129.200

Risanamento e difesa del suolo, la sistemazione dei numerosi corsi d'acqua del Tavoliere può ritenersi raggiunta salvo modeste necessità di completamento. Di contro notevole importanza rivestono gli interventi manutentori a causa della natura geologica dei bacini tributari.

A breve tempo non si prevede la necessità di interventi di ammodernamento delle reti di distribuzione, anche se con l'avanzamento della trasformazione irrigua se ne dovrà considerare il rinfittimento.

Infrastrutture.

La rete viaria si presenta non sufficientemente funzionale alle esigenze di una moderna agricoltura irrigua, sia per quanto concerne la distribuzione sia per la capacità.

L'indagine ha condotto a valutare le esigenze di intervento in 30 km per la viabilità principale e in 750 km per quella interpoderale.

Le opere di elettrificazione dovrebbero interessare una superficie di 9.100 ettari.

Interventi a carattere aziendale.

I terreni abbisognevoli di sistemazione idraulica ammontano a 67.000 ettari, mentre le superfici da attrezzare con impianti irrigui sono state valutate in 90.000 ettari.

B) COMPLESSO GARGANO

Stato di attuazione del processo irriguo.

Le fonti di approvviggionamento sono costituite da risorse locali.

Attualmente è attrezzata una superficie di 1.500 Ha nella piana di Lesina e di Varano, elevabili di altri 200 con utilizzazione di acqua falda.

Nel prossimo quadriennio si prevede di attrezzare altri 300 Ha situate nelle piane ai piedi del promotorio garganico, avvalendosi delle risorse locali.

La distribuzione irrigua avviene con un coefficiente di parzializzazione del 70 %, la percentuale di avanzamento della trasformazione irrigua sui territori già serviti è del 100 %.

Risanamento idraulico e difesa del suolo.

La sistemazione dei corsi d'acqua, tutti a regime torrentizio è quasi assente. Necessitano interventi di correzione dei torrenti e di rinsaldamento delle pendici, nonchè di forestazione dei bacini tributari, a protezione dei territori vallivi già irrigati o di prossima irrigazione.

Questi ultimi dovrebbero interessare non meno di 10.000 ha comprendendo sia i nuovi impianti che i miglioramenti ed il ripristino di quelli esistenti.

I torrenti da interessare con interventi sistematori sono: Correntino, Ulse, Calena, Jana, i torrenti della piana di Vieste, immissari del lago di Lesina.

Completamenti ed ammodernamenti.

Trattandosi di impianti irrigui in esercizio da diversi anni sono da considerarsi prioritari gli ammodernamenti e le manutenzioni straordinarie, al fine di massimizzare il valore di trasformazione dell'acqua, peraltro, utilizzata a pieno.

Infrastrutture.

La viabilità principale andrebbe opportunamente integrata con collegamenti fra le aree interne e zone pedemontane, al fine di consentire una irrigazione economica finalizzata alle attività zootecniche.

La viabilità interpoderale dovrebbe interessare i perimetri irrigui per uno sviluppo di 750 km.

Gli acquedotti rurali dovrebbero completare l'attrezzamento del complesso irriguo con una lunghezza di 30 km circa.

Interventi a carattere aziendale.

I terreni che presentano deficienze nel deflusso delle acque superficiali rappresentano il 36 % di quelli irrigati di cui il 30 % necessitano di drenaggi.

Si renderà necessario, altresì, dotare di attrezzature irrigue 2.300 ha.

C) COMPLESSO IN SINISTRA OFANTO

Stato di attuazione del processo irriguo.

Lo schema idrico è rappresentato dall'invaso di regolazione sull'Osento, nell'alto bacino dell'Ofanto, dalla traversa di S. Venere dal canale principale in sinistra e dalla diga sulla Marana Capacciotti.

In totale si ha una disponibilità di 40 + 36 = 76 milioni di mc a servizio di 29.000 ettari.

Lo svolgimento del programma di lavori per la rete distributiva è il seguente:

superficie attrezzata	ha	1.400
superficie in corso di attrezzatura	»	18.000
superficie da attrezzare con finanziamento prog. spec. 23	»	9.900
Totale	ha	29.400

Risanamento idraulico e difesa del suolo.

La sistemazione idraulica dei corsi d'acqua può ritenersi in corso di ultimazione.

Completamento ed ammodernamenti.

Gli interventi di manutenzione straordinaria, di completamento e di ammodernamento delle opere di accumulo e di derivazione delle reti irrigue e di scolo sono da ritenersi di modesta entità: altrettanto non può dirsi per la manutenzione ordinaria, soprattutto delle reti scolanti per le stesse considerazioni svolte per il complesso Fortore.

Con l'avvio della trasformazione irrigua dovrà procedersi all'infittamento delle reti irrigue e di scolo su tutto il perimetro da irrigarsi.

Infrastrutture.

Per i problemi delle infrastrutture valgono le stesse considerazioni svolte per il complesso del Fortore. La viabilità principale dovrebbe estendersi per altri 100 km, quella intepoderale per altri 350 km.

L'elettrificazione dovrebbe affermarsi su 5.500 ha. Per gli acquedotti rurali si prevede un primo sviluppo di 30 km.

Interventi a carattere aziendale.

Prioritariamente dovrà incentivarsi l'attrezzamento irriguo, che interesserà l'intera superficie irrigabile. I terreni di cui occorrono sistemazioni idrauliche sono stati valutati in 24.000 ha mentre quelli che necessitano di drenaggi ammontano a 5.000 ha.

D) COMPLESSO DESTRA OFANTO

Stato di attuazione del processo irriguo.

La fonte di approvviggionamento è data dalle fluenze regolate dall'Ofanto derivate con la traversa di S. Venere e dalle acque dell'invaso del rendina.

Sono già attrezzati 4.200 ha e un ulteriore impulso all'irrigazione sarà dato dalla costruzione dell'invaso sul Locone.

La distribuzione è effettuata con un coefficiente di parzializzazione del 70 %, mentre la percentuale di avanzamento della trasformazione irrigua è dell'80 %.

La rete distributrice è in canaletta a pelo libero, con funzionamento previsto 24 ore su 24. La Cassa per il Mezzogiorno sta procedendo al suo ammodernamento per realizzare l'erogazione a pioggia.

La ristrutturazione permetterà di rendere irrigue ulteriori superfici e di compensare le contrazioni di disponibilità che dovessero manifestarsi a S. Venere.

Sempre con l'intervento straordinario si va procedendo alla costruzione di bacini di compenso per l'accumulo dell'acqua non utilizzata nelle ore notturne.

Risanamento idraulico e difesa del suolo.

In merito alla sistemazione idraulica dei terreni valgono le considerazioni svolte per il Fortore e la sinistra Ofanto. Necessitano invece interventi di forestazione su 500 ha (località Fosso delle Murge).

Completamenti ed ammodernamenti.

Occorrono interventi integrativi sulle reti irrigue e di scolo per 3.500 ha.

Infrastrutture.

La rete viaria e quella elettrica presentano un discreto grado distributivo, con necessità di modesti interventi di completamento.

In particolare, per la viabilità si dovrebbe prevedere la sistemazione di 20 km di strade principali e alla costruzione e sistemazione di 20 Km di strade interpoderali. Per l'approvviggionamento idrico si è valutata l'esigenza di condotte distributrici integrative dell'acquedotto rurale della Murgia.

Interventi a carattere aziendale.

La massimizzazione del prezzo di trasformazione dell'acqua, pur in presenza di un alto grado di utilizzazione, è condizionata dalla insufficiente dotazione aziendale di idonee attrezzature irrigue.

Per questo aspetto si deve tener conto che occorrono reti di distribuzione irrigua su 1.100 ha.

Di scarsa rilevanza si presentano i problemi connessi con la sistemazione dei terreni.

E) COMPLESSO GRAVINA-PONTECCHIA

Non vi sono al momento zone servite da impianti irrigui pubblici.

Nell'ambito del programma Cassa per il '79 è stato riproposto l'invaso di Capodacqua. Nel prossimo quadriennio dovrebbero essere apprestate 2.300 ha circa con un coefficiente di parzializzazione del 50 %.

Si rende necessario fin d'ora procedere alla realizzazione di quelle opere che servono a rendere più celere la trasformazione irrigua.

Per le opere di risanamento e di difesa del suolo si è valutato un onere di 3 miliardi, mentre per le infrastrutture di 2,4 miliardi di cui il 70 % da destinare alla viabilità rurale.

F) COMPLESSO LITORALE BARESE

Con l'attingimento da pozzi si riesce ad irrigare una superficie di 5.500 ha circa, con un coefficiente di parzializzazione del 55 %.

La percentuale di avanzamento della trasformazione irrigua e quasi del 100 %.

Nel prossimo quadriennio risulterà attrezzata una ulteriore superficie di 5.000 ha con risorse idriche locali (pozzi, acque reflue).

Risanamento idraulico e difesa del suolo.

Il comprensorio non presenta particolari problemi di natura idraulica; fenomeni localizzati sono presenti negli agri di Barletta, Terlizzi e Noci.

Completamenti ed ammodernamenti.

E' necessario provvedere all'infittimento delle reti di scolo ed irrigue di tutta la superficie già attrezzata.

Infrastrutture.

La viabilità minore si presenta carente in tutto il perimetro irriguo; le esigenze sono state valutate in 180 km. Altrettanto dicasi per l'elettrificazione che dovrebbe estendersi su 4.000 ha.

Interventi a carattere aziendale.

Per l'attrezzamento irriguo aziendale si ritengono valide le considerazioni fatte per il Complesso Destra Ofanto.

Le superfici da interessare ammontano a 10.000 ha. Di pari importanza si presentano le sistemazioni del terreno che interessano 3.330 ha

Risanamento idraulico e difesa del suolo.

Le esigenze di sistemazione idraulica possono considerarsi modeste e consistono in integrazioni e complementi dell'intervento straordinario.

Completamenti ed ammodernamenti.

Si rende necessario sostituire la rete irrigua per 197 km.

Infrastrutture.

Va potenziata soprattutto la viabilità minore di 115 chilometri; mentre quella interpoderale non presenta eccessivi problemi tecnico-economici.

Necessitano acquedotti rurali per 20 chilometri.

Lo stato di attuazione dell'elettrificazione raurale è soddisfacente.

Interventi a carattere aziendale.

L'intervento a favore delle aziende dovrebbero consentire l'attrezzamento di 2.500 aziende.

La sistemazione idraulica dei terreni non sembra rappresentare particolari esigenze.

I) COMPLESSO ARCO JONICO SALENTINO

Stato di attuazione del processo irriguo.

L'area irrigabile nel prossimo quadriennio è valutata in 10.970 ha; quella attrezzata o in corso di attrezzamento è di circa 2.200 ha. L'alimentazione è data da acque di falda opportunamente miscellate con acque sorgentizie per ridurre il grado di salinità.

L'ampliamento delle superfici irrigue è funzione del migliore uso delle risorse locali.

La distribuzione è effettuata con un coefficiente di parzializzazione dell'80 %, la percentuale di avanzamento della trasformazione irrigua è del 50 %.

Risanamento idraulico e difesa del suolo.

Le opere di sistemazione idraulica consistono nella costruzione di un nuovo canale (Iacorizzo) nel completamento dei canali ricadenti nel perimetro irriguo (Cascione e nel riordino delle opere idrauliche ricadenti nel perimetro irriguo « Chidro »).

Completamento ed ammodernamento.

Le esigenze di integrazione e completamento della rete di scolo ed irrigua, da considerarsi prioritaria dovrebbero interessare 4.000 ha circa.

Interventi a carattere aziendale.

Le opere di sistemazione dei terreni interessano 700 ha di cui 200 costituite da drenaggi.

L'attrezzamento aziendale dovrà considerare le esigenze di 500 ha circa.

L) COMPLESSO IRRIGUO UGENTO LI FOGGI

Stato di attuazione del complesso irriguo.

L'area già attrezzata è di 731 ha. Nel prossimo quadriennio saranno attrezzati 9.791 ha.

L'approviggionamento avviene da acque sotterranee.

Nel complesso è adottato un coefficiente di parzializzazione del 75 %.

La trasformazione irrigua ha raggiunto un indice del 30 %.

Risanamento idraulico e difesa del suolo.

All'attualità esistono incisioni naturali e vecchi « canali regi » attraverso i quali le acque meteoriche vongono convogliate in voragini naturali che andrebbero sistemate. Le opere interesseranno i bacini Piscopio, Pezzate, Culupara, Paludi, Alto dell'Asso.

Completamenti ed ammodernamenti.

Attualmente i terreni, sono serviti per la maggior parte dei canali di scolo, sono invece carenti di scoline.

L'infittamento della rete dovrà interessare l'intera superficie che risulterà attrezzata nel quadriennio.

La realizzazione di questo intervento, renderà più produttivo quello di competenza privata.

Infrastrutture.

L'elettrificazione rurale dovrebbe interessare 4.700 ha è dovrà essere finalizzata agli impianti aziendali di sollevamento per consentire la irrigazione ad espersione.

Si dovrà, altresì, sistemare ove già esistono o infittire la maglia stradale attraverso la realizzazione ex novo e sistemazione di strade da collegare alla viabilità principale. L'intervento dovrà estendersi su 80 km.

Interventi a carattere aziendale.

La sistemazione idraulica dei terreni è da considerarsi di modesta entità e comunque potrà interessare circa il 10 % della superficie attrezzata.

Altrettanto dicasi per i drenaggi, le reti di distribuzione aziendale dovrebbero interessare almeno il 70 % delle superfici attrezzate nel quadriennio.

M) COMPLESSO ARCO JONICO

Stato di attuazione del processo irriguo.

I terreni bassi dell'Arco Jonico (intendo per «bassi» quelli sottesi a derivazione di quota 70-80 m s.l.m.) ricadono in parte nei comprensori di bonifica di grande Bradano e Metaponto e di grande Stornara e grande Tara e sono serviti da reti che si alimentano dalle traverse di Gannano sull'Agri, di S. Laura sul Sinni dal serbatoio di S. Giuliano sul Bradano e dalle sorgenti del Tara.

La superficie irrigabile del territorio pugliese ammonta a 11.200 ha, di cui 6.370 già attrezzati.

Gli impianti a canaletta da ristrutturare insistono su 4.400 ha. La distribuzione avviene con un coefficiente di parzializzazione dell'80 %, la percentuale di avanzamento della trasformazione irrigua è del 55 % circa. La dotazione media è di 6.500 mc per ha.

Le reti sin'ora realizzate sono in parte a pelo libero, in parte tubate a bassissima pressione, in parte tubate con la pressione sufficiente per l'irrigazione a pioggia; la distribuzione avviene 24 ore su 24.

In un prossimo futuro, si prevede di alimentare con le acque dell'invaso di M. Cotugno, le zone attualmente servite, previo sollevamento, con riduzione delle superfici irrigabili del 10 circa.

Inoltre, la trasformazione delle reti, attualmente a pelo libero in reti tubate, consentirà di ridurre i consumi fino a 4.500 mc per ha.

L'esercizio delle reti adduttrici e distributrici, ormai in funzione da vari anni, ha messo in evidenza inconvenienti di vario tipo.

Innanzi tutto, il notevole sperpero dell'acqua che non viene utilizzata nelle ore notturne, con l'aggravio della necessità di pompaggio per quella che finisce nelle reti facenti capo ad idrovore. Inoltre la concentrazione della domanda nelle ore diurne, con l'impossibilità di soddisfarla essendo la rete sproporzionata per un esercizio di 24 ore su 24. Infine, la necessità di dover creare serbatoi di accumulo a regolazione qualora si dovessero soddisfare le pur modeste esigenze dei semenzai, e di particolari colture a ciclo invernale.

A causa dei richiamati inconvenienti, il consumo sale a 9.000 mc per ha effettivamente irrigato, con evidenti limitazioni della superficie irrigabile con le acque disponibili.

Altro elemento da tener presente è la modificazione intervenuta negli originali profili altimetrici a causa dell'assestamento naturale dei terreni di bonifica, per cui si richiedono rifacimenti frequenti per garantire un minimo di funzionalità.

La parte più alta del comprensorio sarà servita dalle acque invasate sul monte Cotugno interessando i terreni compresi tra le quote 200 e 80 m s.l.m. per una superficie pari a 34.450 ha circa situati nei perimetri irrigui della Stornara grande e della grande conca di Taranto.

Risanamento idraulico e difesa del suolo.

Gli interventi dovrebbero riguardare la sistemazione di bacini tributari dell'estensione complessiva di 70 mila ha circa e la sistemazione in alveo per 141 km circa.

Gli interventi forestali dovrebbero riguardare una superficie di 2.900 ha. Per quanto concerne gli ammodernamenti ed i completamenti si è detto precedentemente ed agli stessi provvederà l'intervento straordinario.

Si precisa, inoltre, che l'infittimento delle reti di solco dovrebbe interessare 30.000 ha.

Infrastrutture.

Nel comprensorio risultano necessarie integrazioni ed ampliamenti di reti elettriche B.T. e M.T. nei perimetri irrigui del Tanara e Sinistra Bradano, mentre indispensabili sono da considerarsi le integrazioni, ampliamenti e costruzioni di nuove linee nella zona irrigua del Sinni.

Gli interventi da realizzarsi nei perimetri irrigui del Tara e Sinistra Bradano dovrebbero interessare 1.200 ha mentre le reti elettriche al servizio della zona irrigua del Sinni 8.750 ha.

Gli acquedotti rurali per le esigenze delle popolazioni rurali e della zootecnia sono stati valutati in 50 km.

La viabilità principale dovrebbe ulteriormente estendersi per 80 km circa, mentre quella interpoderale per 255 km. Gli interventi sistematori sono da considerarsi prioritari nei perimetri irrigui del Tara e di Sinistra Bradano, le nuove realizzazioni nella zona Sinni.

Intervento a carattere aziendale.

L'intensità e gli interventi necessari sono rappresentati dai seguenti parametri:

opere di sistemazione dei terreni

a) Tara e Sinistra Bradano 800 ha.

b) zona irrigua Sinni 4.500 ha.

drenaggi aziendali

a) Tara e Sinistra Bradano 3.000 ha.

b) zona irrigua Sinni 2.000 ha.

reti di distribuzione irrigua

a) Tara e Sinistra Bradano 2.000 ha.

b) zona irrigua Sinni 7.500 ha.

Iniziative di nuove irrigazioni non previste nei programmi della Cassa per il Mezzogiorno.

Nel presente programma pluriennale occorre considerare l'attrezzamento irriguo di nuovi territori ovvero il potenziamento delle superfici irrigue nei complessi pubblici in cui alto è il grado di avanzamento della trasformazione irrigua ed anche in quelle dove si dovrà fare affidamento, nel prossimo quadriennio, essenzialmente sulle risorse locali, al fine prioritario di non penalizzare ulteriormente terreni già svantaggiati da particolari situazioni geografiche ed orografiche, quali quelli collinari e montani.

L'opzione dovrebbe interessare il complesso irriguo Carapelle, comprensori minori della Murgia, i complessi irrigui Arneo, Ugento li Foggi e Gargano, il litorale Barese, l'agro Brindisino, il litorale Adriatico Leccese, le aree interne del sub-Appennino e le zone alte dell'Arco Tarantino dove esistono obiettive possibilità di approvvigionamento idrico.

Sarà in ogni caso osservata la priorità per i territori collinari e montani.

Altri problemi tecnici attinenti l'irrigazione.

Manutenzione, nell'ambito dei fattori tecnologici considerati, che rappresentano sostanzialmente i settori operativi d'intervento per i singoli complessi irrigui, particolare attenzione meritano i problemi connessi con la manutenzione delle opere.

A seguito dell'entrata in vigore della legge n. 183/76 la Cassa per il Mezzogiorno si è completamente disinteressata delle opere che aveva in gestione, tanto è vero che nei programmi facenti capo ai progetti speciali 14 (utilizzazione delle acque degli schemi idrici della Puglia e della Basilicata) e 23 (irrigazione) al comparto manutenzione è stato destinato meno dell'1 % delle risorse finanziarie disponibili e la sfera operativa è stata limitata sostanzialmente ad interventi straordinari ed improcrastinabili e ad opere di recente realizzazione.

Allo stato attuale, mentre si registrano gravi ritardi nel passaggio delle opere dalla Cassa alla Regione, nulla fa ritenere che vengano modificati gli indirizzi tecnico-operativi dell'intervento straordinario, per cui appare opportuno che la Regione assuma un particolare impegno nel definire le operazioni di trasferimento ed assicurare adeguati finanziamenti per la manutenzione delle stesse, oltre a fornire assistenza tecnica opportuna per evitare il deperimento dei capitali investiti.

In quest'ottica saranno curate le seguenti attività:

completare l'inventario di tutte le opere idrauliche, comprese quelle realizzate e collaudate dalla Cassa per il Mezzogiorno;

definire le operazioni di trasferimento e procedere al conseguente eventuale passaggio di quelle opere di competenza degli enti locali e di altri enti destinatari, tenuti per legge ad assumere la gestione;

programmare gli interventi di manutenzione delle opere di propria competenza almeno nell'arco di un biennio.

Esercizio degli impianti irrigui.

L'esercizio degli impianti irrigui e i relativi oneri di manutenzione ordinaria devono ritenersi a carico dell'utenza.

La legislazione nazionale consentiva l'intervento pubblico quale contributo sulle spese di gestione degli impianti di nuova realizzazione, nella misura massima del 40 % e per un periodo non superiore al quinquennio dall'entrata in vigore degli stessi.

Tali agevolazioni trovano la loro giustificazione nella circostanza che l'inizio dell'irrigazione coincide con un periodo di notevole sforzo finanziario per l'agricoltura, al quale si associano i rischi connessi con la inesperienza nell'impiego del nuovo mezzo di produzione ed, a volte, quelli conseguenti ai nuovi ordinamenti colturali.

In particolare, nella nostra Regione, le gestioni irrigue non solo stentano ad essere autosufficienti, naturalmente nell'ipotesi che venga assicurata la perfetta efficienza degli impianti, ma presentano forti sperequazioni da comprensorio a comprensorio.

Infatti, mentre i costi effettivi oscillano tra le 600.000 lire per ettaro, nei comprensori serviti da reti a gravità e di recente realizzazione, e le 150.000 lire per ettaro, nei comprensori serviti con impianti di sollevamento, il costo dell'acqua all'utente varia tra le 35.000 - 50.000 lire per ettaro nel primo caso e tra le 30.000-70.000 lire per ettaro nei comprensori approvvigionati con acque sotterranee.

Analoghe sperequazioni sono riscontrabili inoltre, nell'ambito di una stessa provincia ed a parità di sistema di distribuzione anche in presenza di un unico ente gestore.

La situazione delineata si presenta ancora più grave se si pensa che in qualche caso il canone è determinato in maniera forfettaria e non in base ai consumi effettivi.

Questa realtà così delineata, da tutti denunciata ma sopportata nell'ottica di non gravare di altri oneri l'agricoltura, determina un progressivo deperimento delle opere e difficilmente permette di avviare una qualsiasi politica di contenimento dei consumi, finalizzato al corretto uso delle acque.

La circostanza che i prezzi attuali siano ritenuti eccessivi dagli agricoltori, pur costituendo il costo dell'acqua un'aliquota non significativa dei costi di produzione, valutabile nella misura del 2-4 % della F.L.V., fa ritenere che un primo passo verso l'ottimazione dell'uso dell'acqua possa essere costituito da un'adeguamento delle tariffe nonchè dall'adozione di un sistema tariffario omogeneo per l'intero territorio regionale.

Tale obiettivo, d'altronde risponde ad evidenti forme di perequazione non solo tra gli agricoltori che operano in irriguo, ma anche verso quei produttori che non usufruiscono della risorsa idrica.

In vista dell'ulteriore sviluppo dei comprensori irrigui, il sistema tariffario, da applicare in una prima fase sembra opportuno consista nell'adottare la tariffazione binomia, in cui siano previsti più gravosi canoni per i consumi superiori alle necessità idriche medie previste per i singoli comprensori irrigui.

In sintesi, dovrebbe istaurarsi un sistema costituito da due termini, di cui uno fisso riferito all'area irrigabile, indipendentemente dall'impiego effettivo dell'acqua, e l'altro proporzionale al volume ritirato.

L'obiettivo da perseguire nel medio termine è quello di pervenire a sistemi che prevedano assegnazioni idriche da effettuarsi in base ai fabbisogni stagionali delle colture in atto e non su base fissa determinata dall'estensione fisica dell'azienda; essi richiedono la definizione puntuale dei fabbisogni idrici delle principali colture nelle diverse condizioni ambientali (parametro dipendente anche da fattori socio-economici quali produttività del lavoro, attrezzamento delle aziende e formazione professionale dell'agricoltore).

Nel medio termine occorrerà determinare un sistema tariffario a gestione unica nel rispetto del principio della mutualità nella utilizzazione dell'acqua indipendentemente dalla provenienza e dalle zone.

L'adozione di questo sistema tariffario potrà essere presa in considerazione dopo che sarà definito il piano regionale per la salvaguardia e per l'utilizzazione ottimale delle risorse idriche.

Problemi dell'assistenza tecnica nelle zone di nuova irrigazione.

Un cenno particolare merita il problema del potenziamento dei servizi di assistenza tecnica nelle zone di nuova irrigazione, al quale piano nazionale dedica particolare attenzione suggerendo quale criterio di indirizzo programmatico prioritario « la creazione di una rete di assistenza tecnica specifica per i territori irrigabili con maglia di operatori capaci di controllare, facilitare, suggerire la trasformazione irrigua, a diretto ed esclusivo contatto con gli operatori e con le associazioni promosse ed esistenti ».

Dato per scontato lo stato di generale decadimento e deterioramento dei servizi di assistenza tecnica in agricoltura (situazione peraltro, non certo peculiare della Regione Puglia), si cercherà di delineare, sia pure per grandi tratti, le norme fondamentali per la pianificazione di un efficiente servizio di assistenza tecnica.

Tale pianificazione deve riservare alla struttura tecnica regionale compiti di indirizzo, coordinamento e costante verifica nella attività di assitenza tecnica, di formazione e aggiornamento degli operatori e di diretto intervento nelle aree pilota di collegamento con i centri di ricerca e sperimentazione.

Tale compito deve essere riservato al servizio pubblico che si occupa degli indirizzi politici e della pianificazione generale nel campo agricolo, cioè alla Regione e per essa all'assessorato regionale all'agricoltura, anche per inevitabili connessioni e vincoli che la politica regionale ha con quella nazionale e comunitaria.

Tutto ciò auspica l'appoggio e l'intervento di organizzazioni pubbliche o altri enti strumentali presenti sul territorio quale integrazione al servizio regionale.

Strumento idoneo a sviluppare programmi di assistenza tecnica per la razionalizzazione nell'uso delle acque, per la introduzione di colture irrigue e di disciplina della produzione sono le associazioni dei produttori giuridicamente conosciute.

Lo strumento di assitenza tecnica qui proposto ha una fisionomia interdisciplinare in quanto è indirizzato al miglioramento di tutti gli aspetti socio-economici del settore agricolo: dall'assistenza tecnica sul campo, alla formazione e aggiornamento degli imprenditori, alla istruzione agricola dei giovani che vivono in campagna ecc. Altre caratteristiche del servizio devono essere:

a) l'attività strettamente ed esclusivamente legata all'attuazione dei programmi operativi, senza possibilità di diversione in altri compiti che non siano strettamente di assistenza tecnica e di divulgazione agricola;

b) stretti legami con gli Istituti di ricerca e sperimentazione agricola per garantire il trasferimento nella realtà operativa delle acquisizioni scientifiche e tecnologiche guidando gli operatori agricoli alla loro corretta applicazione: tali legami dovranno peraltro consentire di indirizzare la stessa ricerca verso la soluzione di problemi agricoli di più urgente priorità, con i quali il divulgatore viene a contatto;

c) elevata flessibilità organizzativa ed operativa per concentrare gli sforzi su problemi cruciali e che assumono particolare urgenza nella loro soluzione;

d) realizzazione di uno staff centrale di collegamento fra le indicazioni e le decisioni delle istanze decisionali (Consiglio regionale e giunta regionale) e gli uffici provinciali da considerare come struttura unica;

e) coinvolgimento nella definizione della politica dell'assistenza tecnica e nella programmazione dell'attività del servizio, delle forze produttive e sociali, attraverso la costituzione di apposite commissioni tecniche per la ricerca e di comitati regionali e provinciali per l'assistenza.

Il progetto pilota dovrà partire dalla costituzione del nucleo centrale presso l'assessorato all'agricoltura, a livello di settore, articolato in 4 uffici (servizi tecnici, divulgazione ed addestramento, assistenza socio-economica, servizi operativi), a loro volta organizzati in sezioni, aventi compiti ben definiti.

In prosecuzione del nucleo centrale dovrà svilupparsi l'organizzazione provinciale e comprensoriale, che interesserà per prime le aree di sviluppo dell'irrigazione.

L'organigramma si avvarrà di un primo tempo del personale già in servizio e di quello che potrà essere acquisito o assunto nei prossimi due o tre anni.

Con l'impiego di un efficiente servizio di assistenza tecnica, si prevede di ottenere graduali incrementi produttivi dovuti essenzialmente a migliori tecnologie e gestione aziendali, che nel giro di 6/7 anni dovrebbero attestarsi su un incremento di produzione valutabile in 100.000 lire per ettaro annuo. Senza l'ausilio dell'assistenza tecnica tale incremento produttivo si realizzerebbe in 10/12 anni. La produttività dell'investimento è valutata al tasso del 55 %.

Programma finanziario per il prossimo triennio.

Come già accennato il periodo di validità della legge n. 984 per il settore dell'irrigazione è fissato in 10 anni (1978-1987). Le azioni programmate nello stralcio 1978 sono state tutte avviate e quindi le disponibilità finanziarie risultano impegnate.

Non appare opportuno estendere il presente programma finanziario al restante novennio, ritenendosi più conveniente in questa fase considerare il triennio 1980-82.

Resta inteso che successivamente dovrà mettersi a punto il programma per tutto il periodo considerato dalla legge, anche sulla base delle prime esperienze maturate e di più precise conoscenze in ordine alle disponibilità idriche e allo sviluppo dell'irrigazione nei comprensori interessati.

L'attuazione del programma di opere previste comporterà favorevoli riflessi sul piano occupazionale sia per la manodopera direttamente impegnata nei lavori, sia per l'occupazione indiretta relativa ai servizi ausiliari e connessi alla realizzazione delle opere.

L'impegno di manodopera viene qualificato in circa 1 milione e 110 mila giornate di lavoro, nel triennio considerato, così ripartite tra le provincie:

Foggia .	n. 500.000 gg. lav.
Bari	n. 100.000 gg. lav.
Brindisi	n. 120.000 gg. lav.
Lecce	n. 140.000 gg. lav.
Taranto . .	n. 250.000 gg. lav.

Sono da considerare, infine, i riflessi del presente programma sull'occupazione e il reddito agricolo conseguente al passaggio dal regime seccagno a quello irriguo delle aziende agricole ricadenti nei comprensori di nuova irrigazione. Una valutazione prudente fa scendere a 7.600 i posti di lavoro agricolo disponibili al momento, in cui, concluse le opere programmate al 1982, comprese, ovviamente, quelle dei progetti Casmez, le aziende agricole entreranno «a regime» irriguo. E' necessario anche considerare che l'impegno aggiuntivo di giornate lavorative sarà in parte assorbito dagli attuali addetti all'agricoltura che operano in condizioni di sottoccupazione come evidenziato nella parte generale.

In ogni caso, considerata anche la creazione di posti di lavoro nelle attività connesse, a monte e a valle della fase produttiva agricola, si ritiene che la Puglia potrà fare affidamento, alla fine del 1982 e nel presupposto che tutto proceda secondo i programmi prestabiliti, su circa 10.000 nuovi posti di lavoro. Sempre nel suddetto orizzonte temporale, i riflessi sulla produttività agricola si tradurranno, secondo stime prudenziali, in un incremento del 6-7% dell'attuale volume della produzione lorda vendibile e cioè solo per effetto della nuova irrigazione.

E' stato più volte evidenziato che l'aspetto più difficile della trasformazione irrigua non è tanto la realizzazione delle nuove opere, ma le modifiche degli ordinamenti produttivi dell'agricoltura; da seccagni in irrigui. Si tratta di profonde innovazioni tecnologiche che richiedono, tra l'altro, un rinnovato spirito imprenditoriale da parte degli operatori agricoli e la acquisizione di nuove conoscenze tecnologiche ed economiche.

In attesa di organico disegno di riordino dell'assistenza tecnica e dei tempi necessari per la formazione dei quadri tecnici specializzati dovranno stimolarsi le iniziative degli enti operanti sui territori irrigui, interessati in prima istanza a tali problemi.

Ci si riferisce ai consorzi di bonifica, in massima parte concessionari della realizzazione e gestione delle opere irrigue.

Nelle aree non coperte dai consorzi di bonifica si prevede di potenziare con personale tecnico addestrato ed aggiornato gli uffici agricoli di zona.

6. Forestazione

Il programma a medio termine per il settore forestazione, si inquadra coerentemente per un verso nelle proposte formulate a livello nazionale, mentre si riallaccia anche alle conclusioni della conferenza regionale dell'agricoltura pugliese. Esso è stato concepito nell'ottica di base comune di proposte da utilizzare non solo nell'attività prevista dal «quadrifoglio», ma anche nello svolgimento di altre azioni, quali quelle connesse con il progetto n. 24 della Cassa per il Mezzogiorno e quelle relative alla «Politica mediterranea».

Partendo dalla considerazione che un indiscriminato ricorso alla forestazione, senza indicazioni programmatiche, non è certo un fattore positivo e utile, si sostiene che l'intervento regionale debba operare in aderenza con il piano agricolo alimentare, il quale si pone come obiettivo fondamentale il riequilibrio della bilancia agricolo-alimentare del nostro Paese.

L'obiettivo di fondo della politica forestale in Puglia è di orientare nel medio e lungo periodo la disponibilità di produzione legnosa, rivalutando nello stesso tempo il contributo del comparto alla formazione del reddito del settore primario.

A tale obiettivo si somma quello relativo ad una efficace copertura forestale ai fini della difesa idrogeologica.

E' ragionevole pensare che la nostra regione possa contribuire al perseguimento dell'obiettivo dell'incremento e miglioramento della superficie forestale esistente incrementando il proprio patrimonio boschivo di un buon 50%, portandolo cioè dagli attuali 92 mila ha a 138 mila ha.

Per il prossimo decennio si prevede un incremento di 12 mila ha di superficie boscata, di cui 1/3 destinati ai fini della difesa idrogeologica e della valorizzazione ambientale e per i 2/3 destinati invece alla forestazione produttiva.

A questa azione di incremento del patrimonio, si assomma l'attività di recupero della produttività dei boschi degradati per un'estensione di 10.000 ha e di miglioramento dei cedui per 15.000 ha, dove sarà possibile ottenere anche una produzione foraggera.

Come si è innanzi accennato, particolare attenzione verrà rivolta alla difesa idrogeologica delle aree collinari ad accentuata pendenza dove è opportuno ristabilire equilibri compromessi da interventi antropici contingenti che ne hanno alterato la naturale destinazione.

Mentre è in atto una puntuale rilevazione delle superfici abbisognevoli di tale azione può qualificarsi l'onere previsto per l'investimento a bosco ai fini idrogeologici in una somma pari a 10 miliardi di lire.

Nella predisposizione dei progetti di interventi, si prenderà come base il bacino come elemento di riferimento identificando situazioni differenti di organizzazione del territorio per avere modelli di riferimento.

Altro settore in cui si avanzano proposte innovatrici è quello della forestazione produttiva: si prevede la realizzazione di piantagioni in corso di reperimento con l'impiego di specie a rapido accrescimento.

Per la difesa degli incendi boschivi il piano propone di indagare a fondo sulle cause che sono alla base di una dolosità esasperata, per individuare in altre opportune azioni di politica forestale i mezzi idonei per ridurre l'entità del fenomeno. Inoltre appare opportuno insistere per ottenere dallo Stato il finanziamento del piano regionale di difesa contro gli incendi e del piano di ricostruzione boschiva, predisposti ai sensi dell'art. 3 della legge n. 47/75 ed approvati con decreto interministeriale 3 febbraio 1977 che comportano una ulteriore spesa di 4 miliardi e 350 milioni.

Per i problemi della tutela dell'ambiente il programma propone il finanziamento delle iniziative all'esame della commissione regionale per i parchi e le riserve, per le quali i fondi regionali stanziati con le apposite leggi non sono sufficienti. Infatti, per i soli parchi attrezzati i comuni hanno inoltrato istanze per una spesa totale di circa 24,5 miliardi di lire contro una disponibilità di 3 miliardi e mezzo nel prossimo triennio.

A queste scelte di fondo, che costituiscono la risposta alle diverse e spesso contrastanti esigenze del settore forestale regionale, va naturalmente ispirato il programma 1980-82 della legge n. 984/77.

Nel definire le scelte operative per tale periodo di riferimento, va però ribadita, in maniera realistica, la marginalità del settore forestale nella nostra regione e la conseguente difficoltà di avviare un discorso di settore a largo respiro, capace di perseguire gli obiettivi del piano nazionale di forestazione.

Gli interventi prioritari dovranno essere in ogni caso quelli rivolti:

a) all'acquisto di terreni da parte dei comuni e delle comunità montane da destinare alla forestazione produttiva e alle riserve naturali;

b) al miglioramento dei boschi cedui esistenti per l'uso plurimo forestale e zootecnico;

c) alla lotta agli incendi.

Alla lotta agli incendi sono ascrivibili anche gli interventi di ricostruzione dei boschi percorsi da incendio, in quanto queste superfici costituiscono un limite fisico sia allo sviluppo urbanistico che alla espansione di attività comunque produttive, almeno fino alla riaffermazione dei soprassuoli.

Si precisa che la suddivisione dei fondi rivenienti dalla legge n. 984/77 è stata condotta sulla base dei criteri riportati in appresso, tenendo presente inoltre la necessità di non abbattere il livello occupazionale nelle zone ove si è fatta attività ascrivibile al settore forestale.

E' anche opportuno sottolineare che i fondi della legge n. 984 ed i relativi programmi costituiscono un piano aggiuntivo rispetto ai finanziamenti del bilancio pluriennale regionale 1979-81.

Le modalità di ripartizione dei fondi rivenienti dalla legge n. 984 per il periodo considerato, sono state oggetto di analisi approfondite.

Si è in conclusione adottato, quale criterio di ripartizione generale, la suddivisione del territorio in zone ricadenti in comunità montane e zone non ricadenti.

Alle zone ricadenti in comunità montane si destinerà l'85% dei finanziamenti, che è pari alla percentuale di boschi in area comunitaria riferita all'intera consistenza regionale (Fonte: carta della montagna; vedi tabella 1.

Alle zone non ricadenti in comunità montane il 10% dei finanziamenti; da ripartire a seconda delle priorità necessarie. Ad interventi di carattere generale andrà invece destinato il 5% dei fondi.

Le azioni da svolgere nel settore specifico saranno quindi soprattutto svolte dalle comunità montane e dai comuni degli stessi comprensori montani che operano in ambiti territoriali nei quali maggiormente si giustifica l'interesse per i problemi forestali. Tra le diverse comunità la ripartizione seguirà invece i coefficienti di cui al regolamento regionale 18 luglio 1974, n. 2 (vedi tab. 1), considerando che l'attività forestale in tali zone deve tener presente non solo gli aspetti tecnici ma anche quelli socio-economici che vengono bene espressi dai parametri innanzi detti.

Tabella 1

COEFFICIENTI BOSCOSITA' PER LE COMUNITA' MONTANE

	Ha bosco	coeff. boscosità
	—	—
Gargano	36.304	47,0
Sub Appennini Dauno Settentrionale	6.483	8,3
Sub Appennino Dauno Meridionale	5.458	0,7
Murgia Nord Occidentale . .	9.351	11,9
Murgia Sud Orientale . . .	20.267	25,8
Totale . . .	78.363	100,00

Fonte ISTAT 1976, in «carta della montagna».

DISPONIBILITA' FONDI QUADRIENNIO 1979/82 - SETTORE FORESTAZIONE E AMBIENTE
(art. 10 legge 27 dicembre 1977, n. 984)

Tipo di intervento			Totale quadriennio		
	Settore forestazione interventi in zona non inclusa in Comunità Montana	10	Parametri ripartizione Reg. R. 18/7/1974	Percentuale destinata alla Comunità	735
Interv della Comun. Montana	Gargano	85	32,45	27.58	2029
	Sub Appennino Dauno Settentrionale		13,87	11.79	867
	Sub Appennino Dauno Meridionale		15,03	12.78	940
	Murgia Nord Occidentale		20,77	17.66	1299
	Murgia Sud Orientale		17,88	15.19	1119
	Interventi di carattere generale	5			427
	Settore ambiente (solo fondi 1979)				219

Iniziative di carattere generale.

Tra le iniziative di carattere generale, per le quali si propone di destinare il 5% circa delle disponibilità, pari a lire 427 milioni nel quadriennio, si indicano le seguenti opzioni:

Tutela del patrimonio forestale: si propone di destinare il 20% di tali fondi per iniziative di difesa contro gli incendi, (in particolare oltre all'ampliamento delle attrezzature tecniche, con l'acquisto di attrezzature mobili o individuali, si reputa necessario attuare l'adeguamento della rete radio telefonica nonché istituire il servizio di determinazione dell'indice giornaliero di pericolosità che è fondamentale per una corretta gestione delle strutture operative.

Riordino dei vivai forestali - approvvigionamento semi e piante.

La ristrutturazione dei vivai forestali deve tendere alla costituzione di strutture modernamente attrezzate per far fronte alle crescenti necessità di approvvigionamento di materiale forestale di propagazione, collegate alla prossima piena applicazione dei numerosi programmi di intervento nel settore forestale (legge n. 984, pacchetto mediterraneo, interventi P.S. aree interne).

In tale prospettiva è da prevedere anche la creazione di un vivaio regionale specializzato, per alcune produzioni particolari, che potrebbe avvenire anche mediante il potenziamento e la riqualificazione di uno o più vivai già esistenti, soprattutto con la espansione della meccanizzazione di alcune operazioni.

Pertanto, al 74% delle risorse destinate alla specifica attività e rivenienti dai fondi destinati ad iniziative di carattere generale del settore forestazione, si aggiungeranno i fondi relativi al programma coordinato relativo all'approvvigionamento di semi e piante (per l'importo complessivo di L. 279 milioni nel decennio).

Nel programma specifico va compresa la creazione di boschi da seme per determinare specie di interesse regionale tra cui: quercus trojana Webb. (fragno), comprendendo anche l'acquisto di superfici boschive di adeguate caratteristiche, ove necessario.

Studio sulla ristrutturazione di un bacino tipo.

Alla identificazione di una metodologia operativa per la ristrutturazione, sotto il profilo idro-geologico, da un bacino tipo si destinerà la somma di L. 5 milioni pari al 6% circa delle disponibilità.

A detta identificazione si procederà tramite l'indizione di un bando-concorso per assicurarsi la parteoipazione di una larga schiera di specialisti.

Si propone in particolare di indire un bando-concorso per assicurarsi la partecipazione di una larga schiera di specialisti.

Iniziative non ricadenti nei territori della comunità.

A tali iniziative andranno destinate risorse per complessivi 735 milioni nel quadriennio di riferimento.

Con tali fondi si propone di attuare le iniziative seguenti:

a) destinazione della somma di L. 385 milioni per l'erogazione di contributi (al 100%) a comuni che abbiano istituito riserve naturali, parchi naturali, ovvero oasi naturalistiche. Per le attività di manutenzione e attrezzamento nonché per l'acquisto di terreni al fine di istituire riserve naturali;

b) destinazione della somma di L. 350 milioni per rimboschimento e ripristino di boschi esistenti in comuni nei quali non vi siano possibilità di intervento perché fuori dai limiti di operatività delle vigenti provvidenze.

La iniziativa può essere particolarmente interessante nelle zone costiere.

Programma ambiente.

Il finanziamento del programma ambiente, pari a lire 219 milioni annui lordi sarà destinato alla integrazione degli appositi fondi di bilancio ordinario con le seguenti opzioni:

integrazione fondi necessari alla costituzione riserve naturali di Lesina, Torre Guaceto, Cesine, (legge regionale n. 8/77) già in fase di destinazione;

L. 69.000.000 per costituzione parco naturale attrezzato di Biccari (legge regionale n. 50/75), già in fase di definizione.

7. Territori di collina e di montagna

Destinatari degli interventi di cui all'art. 15 della legge numero 984/77 sono i territori compresi nei perimetri delle comunità montane di cui alla legge regionale n. 9/1972 opportunamente ampliati per conseguire coincidenze di limiti amministrativi. Trattasi di territori che, nell'insieme, costituiscono una sacca di depressione socio-economica di notevole ampiezza la quale rappresenta un elemento di grave contrasto nei confronti delle contermini aree regionali caratterizzate da una vivacità di espansione e da interessanti prospettive di sviluppo in conseguenza di notevoli investimenti previsti, soprattutto, nel settore irriguo.

Ciò impone la necessità di perseguire lineamenti di sviluppo che si propongono non solo di mobilitare e meglio utilizzare le sia pure limitate risorse locali, ma soprattutto di integrare tali zone più povere con quelle più favorite e suscettibili di maggiori prospettive di sviluppo tenendo presente che, se non si vuole ulteriormente approfondire l'attuale divario, occorrerà intervenire con maggiore tempestività ed intensità nelle aree depresse ancor prima che si consolidino i processi di trasformazione nelle aree irrigue giacchè la « risposta produttiva » delle aree interne agli investimenti è meno sollecita rispetto a quella delle aree irrigue.

Il programma che si propone in applicazione della legge n. 984/77 persegue finalità operative intese a favorire integrazioni territoriali e intersettoriali, capaci di innescare un più equilibrato processo di crescita regionale puntando essenzialmente sulla rianimazione e sull'attrezzamento civile e sociale del territorio, collinare e montano.

Per il conseguimento di tale obiettivo occorre porre in essere una strategia di intervento che stabilisca condizioni di equilibrio territoriale tra campagna e città, tra collina e pianura, tra aree interne e zone litoranee e di equilibrio economico tra i diversi settori, in modo da garantire un armonico sviluppo dell'intero territorio pugliese.

Naturalmente, data la vocazione produttiva, l'agricoltura rappresenterà la centralità economica del programmato sviluppo.

Occorrerà, quindi, mobilitare e valorizzare i fattori produttivi nel settore agricolo con una migliore utilizzazione della terra, dell'acqua e delle forze di lavoro, in intima connessione con le altre risorse.

Particolarmente attenzione meriterà lo sviluppo della nuova industria agro-alimentare e di trasformazione dei prodotti locali, che dovrà sorgere necessariamente nei luoghi di produzione, e quello dell'industria collegata all'agricoltura curando che sia quest'ultima a dettarne gli indirizzi.

Ciò richiederà una profonda trasformazione della base agricola che dovrà originare una forte domanda di mezzi tecnici che potrà favorire lo sviluppo dell'artigianato e delle piccole imprese.

L'allargamento della base operativa, la riduzione degli squilibri zonali, il miglioramento, delle condizioni di vita, di reddito di lavoro nelle campagne, lo sviluppo occupazionale, il potenziamento delle strutture di trasformazione e la rianimazione delle aree interne saranno favoriti perseguendo i seguenti obiettivi settoriali:

sviluppo degli ordinamenti colturali che permetteranno di realizzare una integrazione tra i settori agricolo, forestale e zootecnico. Il potenziamento di quest'ultimo comparto meriterà particolare attenzione giacchè opportunamente indirizzate, favorirà la integrazione con le aree di piano;

sviluppo e ristrutturazione degli arborati (olivo, mandorlo) e della viticoltura;

sviluppo delle produzioni foraggere attraverso il miglioramento dei pascoli, l'estendimento degli erbai e delle colture cerealicole da insilare allo stato ceroso, la ricostituzione dei boschi cedui, la conversione a prato dei seminativi marginali e a forte pendenza;

recupero delle terre insufficientemente coltivate e degli incolti produttivi;

riconversione dei terreni investiti con erborati marginali;

utilizzazione delle risorse idriche sotterranee e sorgentizie per l'approvvigionamento idrico;

sviluppo dell'irrigazione, seppure in forma oasistica ed a carattere di soccorso, mediante invasi collinari di interesse aziendale o pluriaziendale.

Questo tipo di intervento nelle aree interne potrà essere assunto a totale carico della collettività giacchè, salvo situazioni di particolare favore, in genere l'alto costo delle opere, specie laddove occorrono impermeabilizzazioni nel bacino di raccolta, rapportato ai benefici derivanti dagli ordinamenti colturali che le limitate suscettività agricole dell'ambiente rendono possibili, non danno luogo a positivi giudizi di convenienza privatistica. Si sottolinea tale opportunità perchè si ritiene che solo tale indirizzo potrà fare utilizzare in maniera più ampia le risorse idriche-locali, con indubbia utilità di carattere generale;

sistemazione idraulico-forestale-agraria dei terreni dissestati;

promozioni di efficienti strutture associative e cooperative per la lavorazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti;

completamento e ammodernamento delle infrastrutture civili e abitative al servizio delle aziende;

idem;

sviluppo della « produttività dell'uomo » attraverso l'assistenza tecnica strettamente collegata alla ricerca agronomica, la divulgazione delle informazioni e la preparazione professionale.

Si osserverà in ogni caso una priorità generale, cui riservare almeno il 70 % dei finanziamenti agli interventi relativi al completamento delle infrastrutture civili e abitative al servizio delle aziende, alla ricerca idrica e alla costruzione di pozzi e invasi con spesa a totale carico della collettività.

Un ruolo fondamentale di indirizzo e coordinamento dell'attività programmatoria sommariamente sin qui delineata, sarà svolto dalle comunità montane che, nella fase operativa, si avvarranno delle esperienze e delle capacità degli organismi tecnici operativi sul territorio.

Programmi di intervento

Come si è innanzi detto l'attività da porre in essere nelle aree di intervento deve assicurare la partecipazione di tali territori allo sviluppo generale del sistema agricolo-alimentare mediante azioni di riequilibrio socio-economico.

Il programma quadriennale prevede interventi promozionali nel settore delle infrastrutture sociali e civili, al fine di consentire le integrazioni socio-economiche anzi dette, nonchè livelli di vita comparabili con quelle delle zone più favorite e interventi nel settore più propriamente produttivo in linea con le indicazioni degli articoli competenti opportunamente integrati al fine di renderli più corrispondenti alle esigenze dei territori di che trattasi.

Fra i primi rientrano le realizzazioni di opere varie, di approvvigionamento idrico, di allacciamenti elettrici e telefonici, di miglioramento delle strutture abitative, atti ad assicurare la presenza dell'uomo e cioè del soggetto e beneficiario delle azioni di sviluppo produttivo di cui si farà cenno in seguito.

In particolare, ai fini operativi, nel settore viario si indicano le seguenti priorità:

a) completamento delle iniziative avviate;

b) manutenzione della rete esistente per garantire l'efficienza degli interventi realizzati;

c) adeguamento o costruzione delle strade che possono costituire direttrici di sviluppo intersettoriale e di integrazione territoriale;

d) ripristino della viabilità minore.

Nel settore degli allacciamenti elettrici e telefonici saranno favoriti:

a) allacciamenti delle aziende con indirizzo pastorale e zootecnico e comunque con insediamenti stabiliti;

b) utilizzazione piena delle potenze disponibili per completare l'elettrificazione delle zone servite o per potenziare la utenza;

c) nuove realizzazioni.

Per quanto attiene poi all'approvvigionamento idrico gli interventi regionali mireranno ad intensificare le utenze degli acquedotti rurali esistenti e ad utilizzare le locali risorse idriche mediante il riattamento delle cisterne pubbliche e la captazione di acque sorgentizie di falda e superficiali.

Le anzi citate iniziative, insieme con le infrastrutture sociali, concorreranno tangibilmente a contenere i fenomeni dell'esodo e dell'abbandono provocando un'organica rianimazione rurale ed un più ottimale riequilibrio dell'assetto territoriale, sia sotto l'aspetto sociale che produttivo.

Alla realizzazione degli interventi innanzi citati concorreranno i finanziamenti rivenienti da fondi regionali quelli di competenza del P.S. 33 «aree interne» e quelli di diretta competenza delle comunità montane ai sensi della legge n. 1102/71, della sistemazione idraulico-forestale-agraria dei bacini connessi con le aree irrigue e la regolazione di corsi di acqua minori.

Per le iniziative connesse con le aree irrigue saranno utilizzati i fondi «dei progetti speciali Cassa», mentre le altre saranno sorrette con disponibilità del bilancio regionale. Particolare attenzione dovrà essere riservata al miglioramento della ricettività abitativa sia ai fini agro-turistici sia in funzione delle esigenze insediative.

Tali interventi potranno far capo essenzialmente al progetto citato P.S. 33 nonchè ai fondi di competenza regionale e delle comunità montane.

Per quanto attiene ai settori produttivi gli interventi si uniformeranno in linea di massima con le linee e gli indirizzi fissati dai competenti articoli della legge n. 984, con le seguenti integrazioni e incentivazioni.

Zootecnia.

Costituendo la zootecnia, per naturale vocazione, la struttura portante dell'economia delle aree interne, particolare impegno finanziario dovrà essere destinato agli interventi nel settore di che trattasi.

Nel comparto bovino, obiettivo principale si ritiene debba essere quello della integrazione economica dell'attività zootecnica di collina con quella delle aree irrigue o di prossima irrigazione che potrebbero altrimenti porre in crisi gli allevamenti.

Poichè gran parte degli allevamenti bovini hanno piccole dimensioni, saranno incentivate iniziative a carattere associativo o pubblico per la costituzione di centri di svezzamento e di produzione per rifornire di soggetti di pregio le zone lattifere e di animali da ristallo per carne le zone irrigue.

Nel comparto ovino si ritengono rispondenti le indicazioni riportate nel documento specifico di programma.

Anche in questo settore, comunque, occorrerà supplire alla ridotta ampiezza delle imprese che non consente la piena utilizzazione dei fattori della produzione, favorendo iniziative a carattere associativo e pubblico per il miglioramento razzologico, per la selezione, per lo svezzamento precoce e per l'ingrasso degli agnelli.

Data la ridotta economicità dell'impresa zootecnica nelle aree interne e le difficoltà a comprimere i costi di produzione particolare attenzione dovrà essere posta ad ampliare la partecipazione del settore stesso alle fasi successive al momento produttivo (trasformazione e commercializzazione), in modo da assicurare al mondo agricolo la maggior parte possibile del valore aggiunto che attualmente invece è proprio di altri settori.

Allo scopo di incrementare le produzioni foraggere saranno particolarmente incentivati:

a) il miglioramento dei pascoli naturali attraverso la concimazione;

b) la presemina e la concimazione di prati pascoli permanenti;

c) l'impianto di erbai poliennali e prati avvicendati;

d) l'impianto di cespugli padulari;

e) la ricerca e la diffusione di nuove fonti foraggere (esempio triticale);

f) la utilizzazione dell'orzo e di altri cereali allo stato ceroso;

g) il miglioramento dei boschi naturali in funzione zootecnica.

Per ottenere tali obiettivi appare opportuno elevare le incentivazioni di norma accordate dalla Regione per i succitati interventi sino a concedere il 100 % della spesa ammessa per la concimazione di fondo dei pascoli e la fornitura dei semi per i prati avvicendati. A tal proposito, dato l'elevato costo dei semi, spesso di provenienza estera e a volte non idonei alle locali condizioni ambientali, la Regione dovrà favorire la costituzione di una struttura a carattere associativo o pubblico per la selezione e la produzione di ecotipi locali.

Per promuovere la produzione foraggera in terreni non connessi ad aziende zootecniche, ma scarsamente utilizzati perchè investiti da colture arboree marginali (mandorleti), sarà favorita la creazione di strutture associative fra gli imprenditori zootecnici e proprietari di tali terreni, sui quali produrre foraggi (erbai annuali, orzo ceroso, ecc.) da affienare. In tal modo si ritiene di poter offrire uno strumento atto a far rientrare in un circolo produttivo anche le terre scarsamente utilizzate.

Le aree collinari e montane destinatarie degli interventi di cui all'art. 19 della legge n. 984 sono interessate anche da colture viticole in genere allevate con sistemi tradizionali e in gran parte da ristrutturare, da colture olivicole spesso al margine dell'areale produttivo, da mandorleti scarsamente produttivi per età, per fitopaia e per condizioni pedologiche insufficienti.

In proposito gli indirizzi di intervento fissati dai competenti articoli della legge n. 984 possono ritenersi validi anche per i territori in argomento.

Il piano agricolo alimentare approvato dal CIPAA prevede la completa finalizzazione agli obiettivi del piano di tutte le risorse finanziarie che affluiscono al settore agricolo con le autorizzazioni di spesa previste dalle diverse leggi nazionali e comunitarie.

Per il settore in esame i finanziamenti in atto, attribuiti alla Puglia sono i seguenti:

ANNI	Legge n. 984/77	Legge n. 352/76 Dirett. CEE n. 268/75	Reg. CEE n. 1760/78	Legge n. 847/78 Comunità montane n. 1102	Totale
1979	9.110	3.450,5	1.206	2.113	15.879,5
1980	9.110	3.300	1.206	3.739	17.355
1981	9.110	800	1.206	3.901	15.017
1982	9.110	—	1.206	—	10.316
1983	—	—	1.206	—	1.206
Totale	36.440	7.550,5	6.030	9.753	59.773,5

Le suddette disponibilità finanziarie, pur essendo destinate ad incidere sullo sviluppo economico-sociale dei terreni di collina e montagna, fanno riferimento a norme legislative diverse, con una loro particolare fisionomia e finalizzazione.

Così, la legge n. 981/77 interessa in prevalenza interventi aventi ad oggetto, direttamente o indirettamente il settore agricolo, mentre il regolamento n. 1760 prevede soltanto interventi per favorire il miglioramento delle infrastrutture delle zone rurali dell'intero Mezzogiorno; la legge n. 352/72 si cala sulla superficie delimitata dal regolamento (CEE) n. 273/75 ed interessa una gamma di interventi più prettamente inerenti la produttività ed il sostegno della agricoltura; infine, la legge n. 1102 interessa più direttamente le comunità montane e considera tutta la vasta gamma degli interventi individuali in un piano di sviluppo globale del territorio.

Ne consegue l'opportunità di formulare le seguenti direttive operative:

1) Le comunità montane dovranno predisporre i loro piani pluriennali facendo affidamento, essenzialmente, sulle disponibilità previste dalla legge n. 984/77 e dalla legge n. 847/78 (rifinanziamento 1102), secondo le linee direttrici stabilite dal programma di settore e utilizzando i fondi sulla base dei pa-

rametri fissati dalla legge regionale n. 9/72, avendo cura di mettere in bilancio le somme necessarie per coprire la spesa dei programmi FEOGA non coperta dal contributo comunitario.

2) L'assessorato all'agricoltura della Regione curerà la predisposizione di un piano esecutivo sulla base dei regolamenti (CEE) n. 1760, riferito ai territori delimitati con la delibera della giunta regionale n. 3710 del 20 giugno 1978 con la quale è stata proposta una nuova delimitazione delle zone svantaggiate. L'esecuzione delle opere programmate sarà affidata all'ufficio del genio civile, al consorzio di bonifica competente, ai comuni singoli e associati e alla provincia.

3) Le disponibilità della legge n. 352/76 saranno prevalentemente utilizzate per la corresponsione dell'indennità compensativa prevista dalla legge regionale n. 15 del 1978, e successive modifiche e integrazioni.

Il piano di cui al punto 2) sarà sottoposto all'approvazione del consiglio regionale entro sessanta giorni dalla data di approvazione dei programmi regionali e dovrà essere munito del parere del comitato consultivo competente per territorio di cui alla legge regionale n. 15/1978.

8. Zootecnia

Gli obiettivi fondamentali che intende conseguire il piano pluriennale per la zootecnica pugliese consistono nell'aumento dell'autonomia alimentare del bestiame allevato nonchè nello incremento del patrimonio bovino ed ovino.

In via subordinata, si prevede di consolidare lo stato di miglioramento quali quantitativo delle altre specie animali e le strutture ed i mezzi per il potenziamento dell'intero settore.

Trattasi innanzi tutto di conseguire:

1) l'aumento nell'autoapprovvigionamento alimentare del bestiame esistente e da incrementare con foraggi e mangimi prodotti in azienda;

2) l'incremento numerico dell'attuale patrimonio bovino, ovino e delle altre specie animali.

Ciò porterà a conseguire un aumento delle unità nutritive (U.F.) a disposizione del bestiame, rispetto alle attuali carenti possibilità di circa 380 milioni di U.F. (appena sufficienti a soddisfare il 55% delle esigenze).

L'incremento proverrà dagli erbai misti annuali tradizionali da quelli intercalari delle colture di cereali foraggeri da sfalciare a maturazione cerosa, dai prati avvicendati dall'utilizzo dei sottoprodotti (paglia, frasca d'olivo e sansa esausta disossata), dai pascoli opportunamente migliorati e dagli oliveti e mandorleti marginali opportunamente inerbiti, nonchè, dai cereali e leguminose da granella prodotti in azienda.

Per il raggiungimento di detti obiettivi è previsto il proseguimento delle attività già proficuamente iniziate nel 1978 e da concentrare maggiormente sulle direttrici appresso indicate:

a) foraggicoltura. Saranno messi in atto incentivi sotto forma di premi al fine di sospingere gli allevatori ad attuare ordinamenti colturali sempre più aperti ad accogliere le foraggere.

L'incremento delle scorte foraggere aziendali consentirà di correggere innanzi tutto i casi frequenti di ipoalimentazione del bestiame attualmente allevato e di consentire più significati e consistenti carichi di stalla.

In linea di principio, si intende formare oggetto di premiazione il reale incremento delle U.F. che dovrà scaturire da una migliore utilizzazione dei mezzi tecnici di produzione, quali: la utilizzazione di sementi selezionate, di essenze foraggere idonee all'ambiente e l'impiego di pratiche agronomiche tecnologicamente evolute, sostenute da una valida assistenza tecnica.

Attesa però la complessità del rilevamento unitamente alla non eccessiva duttilità degli allevatori nel recepire una così sofisticata metodologia, peraltro indispensabile per il conseguimento di sicuri risultati, si ritiene di dover attuare gradualmente tali obiettivi rispetto alla premiazione tradizionale del miglioramento quali-quantitativo della foraggicoltura, riferito cioè alla unità di superficie investita alla varie essenze.

In ogni caso va perseguita l'azione di consolidamento della foraggicoltura legando la premiazione a un rapporto tra superfici investite a foraggere e patrimonio zootecnico.

Il premio dovrà essere inoltre differenziato in relazione all'impiego di foraggio selezionate al fine di favorire l'introduzione di nuove essenze foraggere nonchè tra le zone di pianura e le zone di montagna e di collina.

Formeranno oggetto di premiazione le azioni tese a migliorare la produzione pabulare dei pascoli permanenti, nonchè quelle finalizzate all'utilizzo delle granaglie ad uso zootecnico limitatamente a non oltre 5 quintali di prodotti per UBA.

La premiazione strettamente attinente all'incremento reale delle disponibilità foraggere aziendale troverà riscontro in un collaterale criterio di incentivo connesso al parallelo incremento del carico di stalla rapportato ad UBA.

Saranno attuate infine «azioni d'urto» per il recupero del prato-pascolo sostenute direttamente dalla mano pubblica.

b) Selezione. Verrà accresciuto, con opportuni incentivi di interesse degli allevatori per la selezione, in quanto essa è ritenuta il mezzo essenziale per contribuire sostanzialmente al conseguimento degli incrementi di produzione che il piano pluriennale si prefigge.

In tale quadro risulta importante affermare il principio del miglioramento massale del bestiame da attuarsi attraverso la facilitazione all'impiego di seme di toro di alto pregio.

Particolare cura dovrà essere data all'adozione di un sistema di selezione autogestita dagli allevatori ai fini della diffusione di questa pratica a costi ridotti. Una organizzazione della selezione attualmente praticata con l'adozione di nuovi criteri nella scelta delle stalle e nella esecuzione dei controlli consentirebbe una più alta specializzazione e la verifica dei risultati conseguiti.

Gli interventi dovranno essere polivalenti perchè miranti non soltanto alla scelta del bestiame con plus varianti produttive ed alla eliminazione degli animali mediocri, bensì al potenziamento della fecondazione artificiale, alla realizzazione delle prove di discendenza, all'attuazione di azioni di emulazione e stimolo tra gli operatori zootecnici, nonchè all'espletamento di quanto occorra per migliorare le condizioni ambientali di operatività e di sfruttamento dei soggetti di alto valore commerciale.

Gli incentivi predetti consentiranno di interessare un maggiore numero di capi in modo che le basse percentuali di incidenza pari al 16% per il primo settore e del 4% per il secondo raggiungano nel 1982 rispettivamente almeno il 25% ed il 15%.

Particolare attenzione verrà rivolta alla valorizzazione delle razze-popolazioni locali in possesso, come è noto di un prezioso patrimonio genetico che, ove razionalmente salvaguardato dall'ulteriore abbandono o deterioramento, può rappresentare il più valido presupposto per impostare nuove linee di miglioramento tecnico, grazie innanzi tutto alla rusticità nei ceppi e all'ambientamento naturale del bestiame quali determinanti componenti del risultato economico dell'allevamento.

Trattasi, infatti, delle razze-popolazioni ovine locali, del ceppo bovino podolico pugliese e degli ultimi esemplari dell'ovino di Martina Franca.

c) Strutture aziendali. I previsti incrementi quantitativi di bestiame comporteranno la realizzazione di nuove strutture razionalmente attrezzate e l'ammodernamento di quelle esistenti, allo scopo di determinare i presupposti ambientali idonei per elevare la produttività in funzione dell'adozione di sistemi di governo più razionali e funzionali e meno faticosi per la manodopera già avviata verso condizioni di vita civile più consoni ai tempi moderni.

La realizzazione delle opere strutturali deve seguire gli incrementi annuali del carico di bestiame come innanzi ipotizzata.

d) Miglioramento dello stato di salute del bestiame ed assistenza tecnica aziendale agli allevatori. Sarà posta particolare cura per impostare una razionale e costante assistenza tecnica aziendale da parte di tecnici adeguatamente preparati al fine di venire incontro alle più impellenti esigenze degli operatori medesimi impegnati nel delicato momento propulsivo loro richiesto.

In particolare gli allevatori verranno assistiti nelle non facili operazioni tese a prevenire le malattie del bestiame, ad aumentare la fertilità delle fattrici ed a ridurre le cause della mortalità neonatale dei redi.

Particolare attenzione dovrà essere rivolta alle mastopatie bovine, divenute sempre più frequenti ed aggressive sopratutto nell'ambito della razza ad alta specializzazione alla produzione del latte. E' previsto, infatti, una organica azione di ricerca e di diagnosi precoce delle suddette affezioni, in modo da acquistare nel contempo elementi di studio sulle cause determi-

nanti lo stato patologico e di intervento terapeutico inteso a migliorare la situazione igienico-sanitaria degli allevamenti in genere e la qualità del latte in particolare.

Il coordinamento delle predette azioni, sulla base degli indirizzi forniti dai servizi tecnici e veterinari della Regione, sarà curato dall'Istituto zooprofilattico con sede in Foggia al quale saranno fornite le attrezzature di laboratorio occorrenti, mentre l'Associazione provinciale allevatori cureranno gli aspetti amministrativo-contabili e forniranno la necessaria assistenza tecnica.

Per la specie ovina è prevista in aggiunta alle azioni profilattiche contro la parassitosi, l'attuazione di un piano di lotta contro la pedaina.

Inoltre, allo scopo di conseguire risultati conformi alle aspettative degli allevatori, è stato formulato un piano operativo per la disinfezione e disinfestazione delle stalle, mediante l'utilizzazione di specifici automezzi dotati di idonee attrezzature, il cui uso sarà affidato alle associazioni allevatori e alle associazioni tra produttori zootecnici secondo apposite direttive da parte dei servizi veterinari regionali.

Per quanto attiene alla tubercolosi bovina ed alla brucellosi bovina, ovina e caprina, si rileva che la incidenza di dette malattie si sono riscontrate in Puglia anche se non elevata rispetto alla situazione generale del Paese, desta qualche preoccupazione. Pertanto è necessario sradicare in breve spazio di tempo i focolai abbattendo secondo le norme vigenti i soggetti che alle prove diagnostiche sono risultate infette. Atteso che per l'abbattimento di detto bestiame la legge n. 615/64 consente un premio molto modesto che non ripaga l'allevatore del danno ricevuto, è stata prevista una integrazione la cui quota pro-capite verrà stabilita in concerto con l'Assessorato regionale alla sanità.

Tale programma deve intendersi aggiuntivo a quello attuato con lo stanziamento alquanto modesto riveniente dal fondo di corresponsabilità istituito dalla CEE per la utilizzazione dei proventi della tassa sul latte.

Circa l'indirizzo produttivo, i bovini continueranno ad essere utilizzati per la duplice attitudine funzionale di latte e carne, grazie alla duplicità di comportamento delle razze Bruna Alpina e Frisona Italiana, le quali da tempo hanno già una dislogazione consolidata e sono quindi suscettibili di ulteriori proficui miglioramenti selettivi.

L'allevamento ovino è destinato a subire una profonda e radicale ristrutturazione o attraverso la razionale estensivazione della pastorizia nelle zone più difficili, ovvero con l'intensivazione delle stesse in quelle più fertili. Saranno preferite le razze autoctone con l'impiego di razze incrocianti specifiche per esaltare, secondo i casi, o la produzione del latte o quella della carne.

Per gli equini fatta salva la difesa delle razze tipiche pugliesi, sarà esercitata una decisiva spinta a favore del cavallo da carne con la razza agricola da tiro pesante repido (derivata bretone), nonchè di quello costituzionalmente idoneo alle competizioni sportive.

Oggetto di premiazione sarà il raggiungimento di determinati pesi da parte dei puledri da carne destinati al macello.

Per quanto attiene ai suini, settore nel quale sta operando organizzazione la Cassa per il Mezzogiorno a mezzo del « Progetto speciale zootecnia », è prevista una strutturazione più sofisticata in rapporto all'alto potenziale produttivo realizzabile, in zone fertile ed irrigue con determinati « ibridi » o « marche ».

Un'apprezzabile affermazione è possibile anche nel settore del tacchino, ovicolo e cunicolo, attesa la sempre crescente predilezione dimostrata dal consumatore per il tipo di carne alternativa che da esso deriva.

L'attività dell'elicipoltura e dell'apicoltura, abbastanza diffusa in altre regioni italiane possono trovare terreno fertile anche in alcuni ambienti della nostra Regione.

Per quanto riguarda l'allevamento delle chiocciole, a fronte di una apprezzabile richiesta, esso viene praticato a livello familiare ed orientato verso l'allevamento della varietà « Monacella » (*Aelicx aperta*).

La Regione ritiene di iniziare un'attività di sostegno finanziario limitata a piccoli impianti per i quali è possibile applicare le provvidenze previste dagli articoli 8, lettera *c*), e 15 della legge n. 7/75.

In questa prima fase d'intervento delle strutture sarà limitato soltanto al contributo in conto capitale.

L'apicoltura assolve al compito di aumentare la produzione di miele, anche a quello importante della funzione impollinatrice nei confronti di molte specie frutticole ed erbacee.

Determinante mezzo di produzione sarà rappresentato dalla divulgazione ed applicazione delle tecnologie avanzate e l'aggiornamento professionale degli imprenditori zootecnici.

Localizzazione degli interventi.

Circa la localizzazione degli interventi, si ritiene che essi debbano essere concentrati nelle zone a spiccata vocazione zootecnica e laddove si sono appalesate le potenziali possibilità di produrre foraggi e di elevarne le rese unitarie.

Pertanto, atteso che la produzione foraggera rappresenta in Puglia il fattore limitante dello sviluppo zootecnico, si ritiene che gli incentivi debbano tener conto prevalentemente delle seguenti caratteristiche ambientali e indirizzi zootecnici prevalenti.

AMBIENTE 1

Dorsale delle Murge partendo dall'agro di Gravina sino a quello di Ceglie M. con diramazioni lungo il gradone Jonico e dell'Arneo - Pendici circumgarganiche - Sud Appennino Dauno meridionale - Zona di bassa collina di piano a regime seccagno. Murgia sud-orientale e nord-occidentale - sub appennino dauno settentrionale - Gargano - zone di alta collina e di montagna e terreni marginali da destinare a pascolo.

Indirizzi prevalenti: potenziamento dell'allevamento bovino di razza bruna alpina, quale fonte economica di produzione di latte, carne e soggetti da rimonta; valorizzazione delle razze equine autoctone, potenziamento della pastorizia, valorizzazione della capra; ostendimento della razza bovina podolica pugliese a sistema brado e semi-brado.

AMBIENTE 2

Tavoliere della Puglia - Arco Jonico - Zone pianeggianti del Salento - Zone con disponibilità irrigue in atto o da acquisire.

Indirizzo prevalente: potenziamento dell'allevamento bovino ad alta attitudine alla produzione del latte. Estendimento della pratica all'ingrasso dei vitelli; miglioramento dell'allevamento intensivo dei suini.

AMBIENTE 3

Zone di piano prevalentemente destinate alle colture d'alto reddito (arboricoltura specializzata, orticoltura, ecc.). Possibilità di effettuare una zootecnia di varia natura ma meno intensiva che altrove, quale integrazione dell'attività agricola prevalente (ingrasso dei bovini con l'utilizzazione dei sottoprodotti aziendali, allevamento delle specie minori, conigli in particolare).

Programma finanziario. In considerazione di quanto innanzi esposto, tenuto conto del previdibile sviluppo indicato per le varie zone, si ritiene che l'assegnazione di lire 34 miliardi debba essere ripartita per annata secondo quanto riportato nella tabella.

Per quel che riguarda la qualificazione dei singoli interventi prevalenti, nell'ambito delle azioni previste dal presente programma e dal piano agricolo nazionale si osservano le seguenti priorità:

a) completamento delle infrastrutture civili a servizio delle aziende;

b) sviluppo della foraggicoltura e recupero del prato-pascolo;

c) migliormento massale sul bestiame e del suo stato di salute.

Una aliquota di risorse finanziarie definita sulla base della consistenza del patrimonio zootecnico, accresciuta dal 10%, e in ogni caso non meno del 70% del totale dei 34,33 miliardi è riservata ai territori collinari e montani.

Qualificazione interventi	Riferimento ai criteri operativi previsti dalla legge regionale n. 7/75
—	—
Attività generali di miglioramento	
Foraggicoltura	Art. 9
Strutture aziendali	» 15
Premio per la produzione carne equina .	—
Dimostrazione divulgaz. aggior. . .	» 13
Selezione e miglioramento	
Fecondazione artificiale e centro riproduttori . . .	Art. 5-6
Premi avviamento alla selezione .	» 4
Manifestazioni zootecniche bestiame nato ed allevato in selez. . .	» 3
Difesa delle razze popolazioni locali ed azioni di miglioramento	» 3
Acquisto bestiame selezionato	» 8
Lotta alla mastite bovina	—
Integrazioni indennizzo abbattimento bovini e bufalini affetti da t.b.c. e brucellosi ed ovini da brucellosi . .	—
Lotta alla pedaina degli ovini .	—
Disinfezione e disinfestazione stalle	—
Bonifica sanitaria	
Lotta alla ipofertilità, alla mortalità neonatale dei vitelli e dalle parassitosi degli ovini	—

Acquacoltura (ad integrazione della zootecnia)
(Programma coordinato)

La crescente carenza di sostanze proteiche idriche, soprattutto delle specie pregiate, dovuto all'impoverimento dei mari nonchè all'aumento delle domande dei consumatori, ha indotto ad includere fra i programmi previsti dal piano agricolo nazionale, un programma regionale coordinato nazionalmente per lo sviluppo dell'acquacoltura.

Poichè le acque interne pugliesi hanno una notevole potenzialità produttiva, come è emerso dalle ricerche intraprese nel settore, la valorizzazione di dette risorse è l'obiettivo del presente programma.

Quanto alle azioni ammissibili, si ritiene innanzitutto di finanziare, nel quadro delle procedure della legge regionale n. 68/80, gli studi e le indagini intesi a meglio individuare le zone in cui l'attività può trovare condizioni ambientali ottimali per l'insediamento e ad acquisire metodologie per il miglioramento tecnologico degli allevamenti; le azioni utili a favorire negli operatori delle zone interessate l'acquisizione delle cognizioni professionali per avviare iniziative di acquacoltura e per gestire le relative strutture cooperative sul piano tecnico e amministrativo.

Contestualmente laddove sussistono le condizioni per lo sviluppo dell'attività, sarà incentivata la realizzazione di impianti e di attrezzature, privilegiando i progetti predisposti da produttori associati, dagli enti locali elettivi o da altri enti pubblici, nonchè da coltivatori singoli o associati per attività che si configurino come integrative del reddito aziendale.

La locazione delle iniziative terrà conto di alcuni basilari fattori quali la disponibilità di acque idonee per natura, pulizia, temperatura salinità, lontane da carichi inquinanti.

Saranno, in ogni caso, osservate le seguenti priorità:

1) sperimentazione e ricerca nelle acque interne e nelle zone salmastre litoranee;

2) assistenza tecnica e formazione professionale.

9. ORTOFLOROFRUTTICOLTURA E COLTURE INDUSTRIALI

I problemi dell'ortoflorofrutticoltura pugliese non riguardano tanto l'estendimento delle coltivazioni, quanto una loro maggiore qualificazione e una loro più ampia distribuzione temporale della produzione, al fine di affermare una costante presenza sul mercato e consolidare l'attuale pendenza all'incremento delle esportazioni pugliesi, tendenza manifestatasi chiaramente negli ultimi anni, a fronte di un andamento regressivo registrato in campo nazionale.

Tuttavia, anche in considerazione dell'estendimento della irrigazione, la Puglia deve poter partecipare con una sua larga aliquota ai maggiori investimenti previsti nel settore frutticolo, orticolo e floricolo, secondo le indicazioni contenute nel piano agricolo nazionale.

E' necessario, inoltre promuovere tutte quelle azioni ed iniziative tendenti a migliorare gli standard qualitativi ad orientare i produttori verso colture di sicuro collocamento sul mercato, a favorire la produzione di primizie e tardizie mediante l'impiego di tecniche avanzate e strutture semplici di riparo delle inclemenze del tempo, di organizzazione del mercato mediante la concentrazione delle offerte e la razionalizzazione della presentazione al consumo.

Non vanno trascurate le possibilità offerte a un incremento delle produzioni del settore dalla industria di trasformazione e conservazione del prodotto.

Alla base di un riassetto del settore ortoflorofrutticolo pugliese sta anche l'esigenza di sviluppare un'adeguata ricerca e sperimentazione, ma soprattutto una capillare assistenza tecnica in grado di orientare e qualificare la produzione.

Ruolo fondamentale dovrà essere svolto, a questo riguardo dalle associazioni dei produttori cui vanno riservate sempre più ampi spazi per l'orientamento, la programmazione e la qualificazione dell'offerta.

Volendo passare in rapida successione le più significative produzioni pugliesi e volendo dare un primo orientamento sulle prospettive delle stesse, si può dire quanto segue:

Ortaggi: il carciofo è coltura destinata a zone a più spiccate vocazioni; le azioni da programmare tenderanno ad accrescere l'aliquota di produzione da raccogliere anticipatamente (ottobre); per il pomodoro si dovrà accordare maggiore spazio alla produzione di pomodoro da mensa ottenuti in coltivazioni protette con trapianto in luglio e raccolta dei frutti in novembre-dicembre; mentre per il pomodoro da industria da pieno campo, la scelta dovrebbe cadere su varietà a maturazione contemporanea; per la patata si prevede qualche possibilità di sviluppo per la coltura primiticcia, raccolta in dicembre nonchè la coltura di patata da seme, da sviluppare nei territori di alta collina del foggiano; nel settore delle insalate si impone principalmente l'aggiornamento della tecnica colturale, mercè l'impiego di seme selezionato e confettato, del diserbo chimico e della meccanizzazione della coltura, favorendo altresì, le pratiche di semina scalare per evitare l'ingolfamento dell'offerta; per le leguminose da utilizzare allo stato fresco prospettive favorevoli vanno segnalate per la produzione destinata all'industria della surgelazione (piselli e fagiolini); per il comparto delle cucurbitacee si prospettano possibilità di ulteriore espansione per colture esercitate con la pratica della forzatura in grado di anticipare la produzione a fine primavera; fra le crucifere possibilità di sviluppo si intravedono per la coltivazione del cavolo broccolo a infiorescenza violacea o verde; per finocchio, sedano e carota, le prospettive di espansione sono favorevoli in relazione ai consumi tutt'ora in aumento e ad una discreta esportazione; peperoni e melanzane offrono ancora possibilità di sviluppo per produzioni ottenute in coltura protetta, capaci di coprire tutto l'arco possibile di produzione; infine, prospettive favorevoli si segnalano per la produzione di cipolline da destinare all'industria conserviera.

Buone prospettive oltre anche la coltivazione dei funghi considerata la crescente domanda del mercato.

La fragola, coltivata in tunnel, trova nell'ambiente pugliese condizioni favorevoli che consentono la raccolta a partire dalla metà di marzo.

Direttrici di intervento nel settore floricolo.

Considerato il notevole consumo dei fiori correlato alla crescita civile ed economica di sempre più larghi strati di popolazione, e tenendo presente il cospicuo volume di importazione da altre zone d'Italia e dall'estero, specie per ciò che riguarda i bulbi da seme, è prevedibile una espansione della floricoltura sul nostro territorio, che faccia affidamento su

specie pregiate (rose, bulbose, gerbere, strelizie, piante di appartamento), nonchè su attrezzature e strutture moderne e in sintonia con l'ambiente climatico pugliese.

Per realizzare tutto ciò si rende necessario:

1) adeguare la capacità professionale dei floricoltori, specialmente dei giovani;

2) incentivare la realizzazione di strutture od ambiente confinato e climatizzato;

3) incidere seriamente sulla fase di preparazione, conservazione e commercializzazione del prodotto svolta preferibilmente in forma associativa.

Sviluppo della frutticoltura.

Specie frutticole maggiormente diffuse sul territorio pugliese sono: l'uva da tavola e gli agrumi; seguono il pesco, il fico, il pero, il ciliegio, l'albicocco e il susino interesse marginale hanno invece, il melograno, il noce, il nespolo, il fico d'India e il melo.

Per quanto riguarda l'uva da tavola, scontata la opportunità di non incrementare la produzione, salvo nei casi di effettiva vocazionalità dell'ambiente per produzione di alto pregio con caratteri di precocità o di tardività, la politica da perseguire tende a:

1) promuovere il perfezionamento della tecnica colturale finalizzata all'ottenimento di uve di ottima qualità;

2) favorire la valorizzazione economica del prodotto per il consumo fresco, mediante la costituzione di organismi cooperativi che curino la commercializzazione;

3) stimolare le prove in campo di varietà di nuova introduzione o di nuovo ottenimento che, maturando in epoche più precise della regina bianca, possano trovare una facile commercializzazione;

4) consentire la realizzazione di strutture fondiarie al servizio dei vigneti.

Per quanto riguarda la produzione agricola si ritiene di rinviare a quanto stabilito dal piano nazionale di rilancio dell'agrumicoltura e al relativo progetto speciale della Cassa per il Mezzogiorno, che indicano precise scelte per il nostro territorio e riservano adeguate disponibilità finanziarie. Per gli altri fruttiferi, sinteticamente si può dire quanto segue:

pesco: moderate prospettive di sviluppo nelle zone vocate con varietà precoci e precocissime, nonchè riconversione dei pescheti impostati su varietà a maturazione medio-precoce con varietà precoci e precocissime;

fico: prospettive favorevoli per il consumo allo stato fresco, specialmente nelle zone con più intenso sviluppo turistico;

ciliegio: azioni di riconversione varietarie e di specializzazione della coltura, anche con l'impiego di portainnesti anizzanti per favorire le diverse operazioni colturali, prospettive favorevoli di assorbimento, specialmente per le varietà adatte al consumo diretto;

albicocco: è prevedibile una sua eventuale espansione con varietà precoci o tardive a duplice utilizzazione (consumo diretto ed essicazione); qualche possibilità di espansione ha infine il nespolo del Giappone.

Ove risultassero insufficienti le dotazioni finanziarie destinate allo specifico programma della mandorlicoltura, possono trovare incentivazione nel presente programma anche gli impianti di mandorleti intensivi irrigui e le relative spese occasionate.

Qualificazione degli interventi.

Per il conseguimento degli obiettivi sopra richiamati e principalmente per favorire l'affermarsi di una ortoflorofrutticoltura moderna, competitiva, e di qualità, si prevedono le seguenti azioni:

a) sviluppo della ricerca scientifica e sperimentazione azioni dimostrative e di assistenza tecnica per il miglioramento della produzione ortoflorofrutticola;

b) miglioramento delle strutture aziendali opere di sistemazione del terreno, di irrigazioni, di protezione, di climatizzazione nonchè costruzioni rurali per deposito e prima lavorazione dei prodotti, celle frigorifere aziendali ed abitazioni rurali al servizio delle aziende;

c) acquisto di macchine operatrici nel settore ortoflorofrutticolo riservati ai coltivatori diretti singoli e associati;

d) impianti e reimpianti di fruttiferi di pregio;

e) attrezzature per la difesa attiva contro la grandine e le gelate nei frutteti, agrumeti e vigneti di uva da tavola;

f) lotta fitosanitaria volta in forma collettiva ai frutteti, agrumeti, vigneti d'uve da tavola ed orti;

g) produzione di piantine orticole provenienti da sementi selezionate;

h) costruzione, ristrutturazione, riorganizzazione degli impianti a carattere collettivo per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti ortoflorofrutticoli, nonchè azioni di assistenza tecnico-finanziaria agli organismi cooperativi nel periodo di avviamento commerciale;

i) iniziative promozionali per l'affermazione delle produzioni pugliesi sui mercati nazionali ed esteri;

l) agevolazione del trasporto dei prodotti avviati alla esportazione, in forma collettiva;

m) studi ed indagini di mercato.

Costituiscono azioni prioritarie:

l'orientamento e la disciplina della produzione agricola da realizzarsi attraverso le associazioni dei produttori;

la ricerca e la sperimentazione per l'introduzione di nuove varietà e di macchine operatrici;

le iniziative promozionali per la valorizzazione della produzione agricola;

l'attività di ricerca di mercato;

la difesa attiva delle produzioni.

Localizzazione degli interventi.

Le azioni vanno collocate nelle aree ed aziende che dispongono già di risorse irrigue singole o collettive. Per le aziende agricole che intendono utilizzare acque da reperire nel sottosuolo, sempre chè non si trovino ubicate nei territori di imminente arrivo dell'acqua portata da impianti collettivi, è opportuno condizionare gli ulteriori investimenti al reperimento ed utilizzi della risorsa idrica sotterranea.

Per quanto riguarda gli impianti agrumicoli valgono le indicazioni territoriali formulate per il « progetto speciale agrumi », mentre per le altre fruttifere vanno privilegiate le localizzazioni che presentano caratteristiche pedoclimatiche favorevoli alle produzioni precoci e precocissime e comunque a quelle in cui calendari di maturazione si discostano rispetto al resto della produzione nazionale, grazie all'utilizzo di particolari condizioni micro-ambientali.

Per quanto riguarda l'attribuzione dei fondi, si precisa che l'assegnazione complessiva di lire 67.600 milioni di lire, mentre quella media annua ammonta a 16.000 milioni. Se si sottrae dalla disponibilità totale la somma di 6 miliardi di lire destinata ai programmi particolari della « bieticoltura » e della « tabacchicoltura » resta un finanziamento di 61.600 milioni di lire da utilizzare in un quadriennio. Considerata la delicatezza del settore e le incognite legate all'evolversi della situazione economica del Paese e allo sviluppo dei flussi di esportazioni, appare prudente limitare il presente programma al triennio 1980-82, con una previsione di spesa pari ai 3/4 della disponibilità, salvo ad inserire la rimanente somma in sede di prima verifica sulla funzionalità del piano.

Per quanto attiene ai vincoli conseguenti a recenti decisioni del consiglio e della giunta regionale, si precisa che esse riguardano il programma di sviluppo degli impianti collettivi approvato dal consiglio regionale con decisione n. 541 del 25 luglio 1970; il secondo programma approvato dal consiglio; la esigenza manifestata a tutti i livelli di maggiori interventi nel settore creditizio; ed infine le proposte di finanziamento avanzate alla Comunità economica europea, a carico del FEOGA, per le quali, intervenuta la decisione di finanziamento da parte della CEE, è necessario ora assicurare l'intervento contributivo della Regione, ai sensi dei regolamenti comunitari. Tali esigenze fanno lievitare notevolmente le somme riservate agli incentivi per gli impianti di trasformazione e valorizzazione dei prodotti agricoli.

Ciò, peraltro, risulta in armonia con le indicazioni fondamentali del presente programma che annettono priorità alle azioni di valorizzazione mercantile della produzione ortofrutticola.

a) BIETICOLTURA (ad integrazione del programma - ortoflorofrutticoltura).

Il programma regionale per la ristrutturazione e lo sviluppo del settore bieticolo-saccarifero deve tendere a cogliere le possibilità che si offrono di incrementare gli investimenti a bietola, in relazione alla attuazione ed al completamento dei programmi irrigui.

Si ritiene possibile ipotizzare un aumento degli investimenti a bietola in Puglia, dagli attuali 28/30.000 ettari ad almeno 40/45.000 ettari, elevando la produzione complessiva media annuale di barbabietole, dagli attuali 9/11 milioni di q.li circa, ad almeno 16/18 milioni di q.li circa, senza creare squilibri con gli altri comparti produttivi ed anzi favorendo gli avvicendamenti colturali ed idonee rotazioni agrarie.

Lo sviluppo va localizzato soprattutto nel Tavoliere, ma anche nelle zone del Metapontino pugliese (Salice Salentino, Ginosa, Castellaneta, etc.) ed in alcune zone interne (soprattutto negli agri di Altamura, di Gravina di Puglia, Spinazzola, Poggiorsini, Minervino).

Occorre rimuovere l'ostacolo della inadeguatezza degli impianti di trasformazione esistenti e, contemporaneamente, limitare il potere delle industrie saccarifere che non consente ai coltivatori di esprimere tutte le loro potenzialità produttive e di iniziativa imprenditoriale e contrattuale.

In un quadro più ampio occorrerà studiare la possibilità di costituire una Finanziaria regionale (con la partecipazione dell'E.R.S.A.P. per la Regione, delle PP.SS. e della cooperazione), per la progettazione, costruzione e gestione di un nuovo zuccherificio in Puglia, della capacità trasformativa di 70/80 mila q.li giornalieri.

Occorre, inoltre, assumere iniziative a favore degli imprenditori agricoli tendenti a favorire l'ammodernamento dei processi produttivi, un ulteriore possibile miglioramento delle rese produttive ed una riduzione dei costi, soprattutto favorendo lo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo tra i piccoli ed i medi coltivatori diretti nello svolgimento dei processi produttivi agricoli.

Infatti le rese unitarie per ettaro sono nettamente migliorate in Puglia, nel corso dell'ultimo decennio, raggiungendo medie (tra colture asciutte e colture irrigue), di q.li 60/65 di saccarosio ad ettaro e possono senz'altro migliorare ancora.

Le iniziative a sostegno del settore dovranno perciò puntare ad avvicinare i livelli produttivi della bieticoltura pugliese a quelli delle zone più avanzate, essendo questa la condizione per rendere competitiva la coltivazione anche sotto il profilo reddituale per i coltivatori.

Si pone, inoltre, la necessità di avviare serie azioni di sperimentazione e di ricerca genetica, capaci di creare nuove varietà più idonee al nostro ambiente pedologico « Mediterraneo » e riuscire a creare una produzione autunnale precoce. Ciò per anticipare la raccolta e la relativa trasformazione ai primi di luglio, per proseguire con la raccolta della produzione a semina intermedia e primaverile, fino a metà ottobre, realizzando così una campagna bieticola che consenta agli zuccherifici di conseguire standards produttivi di livello europeo e contemporaneamente ai produttori di non subire danni e di liberare i campi in tempo per le successive coltivazioni.

Il programma di settore, tuttavia, nel breve periodo favorirà soprattutto l'attuazione delle azioni previste dall'art. 6 della legge regionale 14 settembre 1978, n. 48, nonchè interventi per lo sviluppo della meccanizzazione associata attraverso l'integrazione dell'art. 8 della legge regionale 29 giugno 1979, n. 38, estendendo la concessione del contributo a fondo perduto del 50% sulla spesa ammissibile, in alternativa al prestito a tasso agevolato, anche per l'acquisto delle trattrici occorrenti ad azionare le macchine operatrici specifiche, limitatamente però ai programmi di meccanizzazione realizzati e gestiti in forma associata e cooperativa da parte di organismi legalmente costituiti o comunque costituiti con atto pubblico in larghissima maggioranza da imprese familiari coltivatrici.

Per quel che riguarda gli interventi previsti dalla legge regionale n. 48/1978, essi riguarderanno:

1) l'attuazione di azioni organiche di lotta fitosanitaria e antiparassitaria e per il risanamento dei terreni, privilegiando le iniziative organiche organizzate e gestite dai produttori in forma associata;

2) l'attuazione di opere irrigue minori aziendali ed interaziendali, finalizzate allo sviluppo della coltura in rotazione con altre coltivazioni intensive, con le modalità e la tipologia descritte a proposito della tabacchicoltura;

3) l'erogazione di contributi, da erogarsi tramite l'ERSAP, per il trasporto delle bietole agli zuccherifici, a favore dei bieticoltori associati.

b) TABACCHICOLTURA (ad integrazione del programma ortoflorofrutticoltura)

La tabacchicoltura pugliese si basa essenzialmente sulla coltivazione di varietà levantine (erzegovina, perustitza, xanti yaka) e costituisce circa il 50% della produzione nazionale dei tabacchi orientali. La superficie coltivata a tabacco levantino nella Regione oscilla attorno a 20.000 ettari.

In questi ultimi anni questa coltura sta attraversando una crisi profonda che rischia di mettere in discussione il lavoro di migliaia di lavoratori: basti pensare che nella sola provincia di Lecce, che produce l'80% dei tabacchi orientali pugliesi e il 65% di quelli nazionali, sono interessate alla coltura del tabacco 15.000 famiglie, cioè circa 50.000 tabacchicoltori, per un totale di 3 milioni di giornate lavorative impiegate.

La produzione è oggi regolata da norme comunitarie e nell'ambito della Comunità il solo Paese che può produrre qualsiasi varietà di tabacco è l'Italia: ma non c'è mai stata dall'epoca della liberalizzazione della fase agricola ad oggi una politica regolata da indirizzi monopolistici alla situazione di libero mercato senza ottenere strumenti idonei di politica comunitaria, nè realizzarne di propri.

Il pericolo è ora quello che alla lunga venga distrutta una produzione che soprattutto in Puglia garantisce un certo reddito per migliaia di famiglie e che non potrà essere sostituita con nessun'altra produzione, stanti le caratteristiche agronomiche delle zone dove attualmente si coltiva il tabacco.

Obiettivo fondamentale deve perciò essere quello di stabilizzare l'attuale superficie investita a tabacco, operando nel contempo per favorire la penetrazione commerciale della produzione pugliese nell'area comunitaria.

Per conseguire questi obiettivi, è indispensabile tipizzare e diversificare il prodotto con l'ausilio della ricerca, della sperimentazione, dell'acqua, cosa possibile come è dimostrato peraltro in recenti convegni e seminari tecnici svolti presso l'Istituto sperimentale tabacchi di Lecce.

D'altra parte, dopo la liberazione della fase agrigola i coltivatori pugliesi e le loro organizzazioni associative e cooperative si sono impegnati molto seriamente e concretamente realizzando organismi cooperativi e strutture di prima lavorazione moderne ed efficienti. Con i finanziamenti FEOGA sono stati costruiti nuovi e moderni impianti per la lavorazione del tabacco levantino per vari miliardi di investimento pubblico.

Intorno a queste strutture si raccolgono oltre 5.000 soci coltivatori, e già si realizzano semenzai collettivi e rapporti con l'Istituto sperimentale tabacchi di Lecce.

Gli interventi, in ogni caso, seguiranno la falsariga di quelli previsti dall'art. 6 della legge regionale 4 settembre 1978, n. 48, e in particolare:

1) *Strutture.*

Questo intervento va distinto in due parti. La prima comprende il potenziamento delle strutture cooperative esistenti ed il finanziamento per la costruzione degli stabilimenti cooperativi già progettati, dando così possibilità ai produttori di conferire tutto il tabacco secco allo stato greggio. Una seconda fase, collegata ai problemi ormai generali di tutta l'agricoltura, deve prendere in considerazione la possibilità di realizzare strutture cooperative di secondo grado capaci di trasformare il prodotto confezionato in colli dalle strutture di primo grado. Ciò per due motivi essenziali: innanzitutto perchè non tutto il prodotto in colli viene acquistato dalla industria monopolistica di Stato o dalle multinazionali; in secondo luogo ciò consentirebbe un aumento di forza-lavoro occupata e offrirebbe nello stesso tempo un prodotto finito confezionato *in loco* concorrenziale con i prodotti stranieri (che lavorano spesso in prevalenza materia prima italiana).

2) *Sperimentazione e ricerca.*

E' chiaro che una politica ambiziosa di seconda lavorazione del prodotto, ma anche una politica di difesa della qualità del tabacco levantino, hanno bisogno di una sperimentazione a monte.

L'intervento regionale prevederà finanziamenti per quei produttori singoli o associati che, di concerto con l'Istituto sperimentale tabacchi, seminino o piantino nuove qualità di

tabacco Il finanziamento deve tendere a coprire il reddito medio prodotto dallo stesso terreno (stessa superficie) coltivato a tabacco tradizionale negli ultimi tre anni. Il controllo sarà duplice:

a) scientifico, da parte dell'Istituto sperimentale tabacchi o altri centri pubblici di ricerca (Università, etc.);

b) di programmazione, da parte della Regione, in modo da finanziare solo una certa superficie a coltura sperimentale tenendo conto che in questo settore, almeno nel breve periodo, è bene tentare di conseguire il consolidamento più che l'espansione della produzione.

Le azioni di ricerca, infine, troveranno il loro inquadramento nelle procedure della legge regionale n. 68/1980.

3) *Lotta fito-sanitaria.*

Si tratta di finanziare azioni di lotta fitosanitaria svolte dai produttori associati, previo esame e verifica dello stato di salute delle piante da parte di tecnici delle Regione.

L'intervento regionale potrebbe concretarsi con un contributo ai produttori associati nelle spese sostenute per l'acquisto di antiparassitari, etc.

4) *Irrigazione.*

Sono a tutti note le difficoltà collegate alla irrigazione (nel breve e for nel medio periodo) delle zone di massima produzione del tabacco. E' altresì nota la possibilità che l'acqua offre per un prodotto migliore. Allo stato attuale la situazione è la seguente:

a) pochi coltivatori possono disporre del pozzo artesiano, per la cui perforazione esistono già leggi di finanziamento;

b) i pozzi tradizionali consentono uno sfruttamento limitatissimo e del tutto sproporzionato alle bisogna;

c) alcuni produttori acquistano l'acqua sostenendo notevolissime spese.

Per cominciare a superare dette difficoltà sarà incentivata l'attuazione di opere minori e aziendali di arrigazione in aziende agricole con ordinamenti produttivi indirizzati verso la coltura tabacchicola.

Agli incentivi verranno ammesse opere per un importo di spesa ammissibile non superiore a 40 milioni per singola azienda per la esecuzione di opere irrigue destinate all'ammodernamento degli impianti o ad ampliamenti degli stessi, quali vasche di accumulo, cisterne o pozzi freatici, trasformazione di impianti azionati da motori termici e motopompe in impianti azionati da energia elettrica, opere irrigue aziendali con derivazione di acqua da impianti collettivi o pubblici, impianti di adeguamento e ammodernamento di opere irrigue aziendali, opere di ricerca, raccolta e distribuzione delle acque comprese le relative attrezzature e opere elettriche per il funzionamento degli impianti medesimi.

Sulla spesa ammessa potrà essere concesso un contributo in c/capitale dal 50 al 70%.

10. VITIVINICOLTURA

L'importanza economica e sociale della vitivinicoltura in Puglia, l'alta qualificazione degli operatori agricoli del settore, la notevole vocazionalità dell'ambiente rendono difficile un discorso su tale comparto produttivo, in presenza di una realtà del mercato europeo che impone misure restrittive di produzione, adducendo motivi di sovraproduzione nella area del mercato comune.

La regione Puglia ha fatto da tempo una precisa scelta in campo vitivinicolo, privilegiando l'affermazione qualitativa dei suoi prodotti e orientando l'attività enologica verso vini di qualità e vini da tavola.

Coerentemente con tale scelta, la viticoltura pugliese, dovrebbe poter perseguire obiettivi di incremento produttivo, in presenza di alcuni ben precisi elementi di valutazione. Essi sono:

1) una vocazione ambientale spiccata che spesso non lascia spazio ad alternative produttive, cui si accompagna un'alta qualificazione professionale degli addetti;

2) una produzione di vini in fase calante da più anni, anche a causa di estesi svellimenti di vigneto. Si consideri che in base al regolamento comunitario che incentiva lo svellimento dei vigneti, sono stati eliminati oltre 12 mila ettari in coltura specializzato e promiscua (ridotta e specializzata), anche a seguito della eliminazione della consociazione con l'olivo;

3) una estensione di 2 mila ettari di vigneti a denominazione di origine controllata, la quale non è sempre riuscita a valorizzare adeguatamente la produzione.

Il futuro della viticoltura pugliese dipende essenzialmente dalle scelte in sede nazionale e comunitaria perchè venga essenzialmente privilegiata la qualità.

Occorre, quindi, privilegiare le zone viticole più prestigiose, dando priorità in caso di estendimenti alle zone D.O.C.

Una politica di qualificazione vitivinicola deve inoltre puntare sullo sviluppo e potenziamento di un efficace servizio di repressione delle frodi in campo viticolo (fenomeno che causa le maggiori turbative di mercato), coinvolgendo anche province e comuni, nonchè su una attività vivaistica per la produzione di materiale di moltiplicazione di pregio, dal punto di vista genetico e sanitario.

Sul piano enologico, fatta salva la base ampelografica tradizionale delle singole zone pugliesi, il problema della vinificazione, della elaborazione del vino, del suo eventuale invecchiamento (malgrado le difficoltà proprie dell'ambiente caldo arido), sono alla costante attenzione dei tecnici e vanno trovando graduale e soddisfacente soluzione.

La nostra regione, conosciuta soprattutto per i suoi grandi vini rossi, è oggi in grado di produrre anche vini bianchi a livello delle migliori produzioni italiane ed estere, utilizzando i suoi tradizionali vitigni e facendo ricorso a tecniche di vinificazione del tutto diverse da quelle tradizionali.

La fase di trasformazione dell'uva da vino vede la regione Puglia ai primi posti per strutture ed attrezzature enologiche costituite in forma associata da parte degli stessi produttori; tali strutture trasformano già aliquote di produzione talmente elevate da essere potenzialmente in grado di controllare il mercato. Se ciò ancora non si verifica, dipende dal fatto che alla fase di vinificazione collettiva non segue quella dell'imbottigliamento e commercializzazione associata per un'altra aliquota del prodotto trasformato in comune. Si trae pertanto l'auspicio di un potenziamento ed effettivo rilancio degli organismi cooperativi di grado superiore, capaci di «far mercato» è coagulare quindi gli interessi delle cooperative di base.

Non si crede di essere lontani dalla realtà affermando che in Puglia non vi è notevole necessità di creare nuove cantine sociali, mentre sussiste l'esigenza oltre che di realizzare nuove strutture dove se ne rilevi l'esigenza obiettiva, quella soprattutto di ammodernare le strutture esistenti e di potenziare e rivitalizzare gli organismi di grado superiore, destinati a proseguire il processo di commercializzazione e valorizzazione della produzione enologica.

Stante queste premesse, un programma pluriennale per lo sviluppo della viticoltura pugliese dovrebbe farsi carica delle seguenti azioni:

1) potenziamento delle attività anti frodi;

2) potenziamento delle strutture vivaistiche in forma associata per la produzione di materiale di moltiplicazione di pregio;

3) potenziamento, nel quadro della legge regionale n. 68/1980, della ricerca e sperimentazione in campo viticolo ed enologico per il conseguimento degli obiettivi di qualificazione produttiva anche attraverso il potenziamento del Centro regionale di ricerche enologiche di Minervino di Lecce;

4) estendimento della viticoltura nelle zone a denominazione di origine controllata e promozione di altre D.O.C. nelle plaghe vinicole di antica tradizione;

5) rinnovo degli impianti viticoli vetusti nelle zone collinari ed in quelle di antica tradizione, con l'impiego di moderne tecniche produttive, tendenti essenzialmente alla riduzione dei costi di produzione ed al miglioramento degli standards qualitativi;

6) azioni di razionalizzazione della lotta antiparassitaria specie se in forma associata, anche attraverso l'impiego di strumenti moderni di diagnosi per interventi più tempestivi ed efficaci;

7) sostegno delle iniziative tendenti alla ricerca di soluzioni più economiche nella fase di raccolta, mediante l'impiego di macchine;

8) costituzione e ammodernamento delle strutture a carattere associativo destinate alla trasformazione e manipolazione del prodotto;

9) interventi per la formazione di giovani enotecnici da destinare alla industria enologica pugliese, da attuare attraverso le procedure previste dalla normativa regionale sulla formazione professionale,

10) realizzazione di campagne promozionali in favore dei vini pugliesi, da svolgere a cura delle associazioni dei produttori o dei consorzi di cooperative.

Si darà, in ogni caso, priorità:

1) agli interventi per l'estendimento, il rinnovo e l'ammodernamento degli impianti nelle zone collinari e per la costruzione o il potenziamento delle cantine sociali specie nelle zone a D.O.C.;

2) alla lotta fitosanitaria;

3) alle attività promozionali;

4) al potenziamento delle strutture vivaistiche;

5) alla realizzazione di strutture di imbottigliamento e commercializzazione specie se in forma associata e cooperativa.

Si ritiene di fare, infine, le seguenti precisazioni:

a) Sono ammissibili su tutto il territorio regionale le opere di ammodernamento delle strutture delle aziende viticole, finalizzate al miglioramento qualitativo della produzione, purchè non comportino un aumento produttivo a scapito della qualità.

Non sono incentivabili trasformazioni di impianti giovani da alberello a forme appoggiate o espanse:

b) compatibilmente con le norme CEE, saranno attuate azioni di rinnovo e estendimento degli impianti anche nelle zone vocate e ad antica tradizione viticola, con particolare riguardo alle zone collinari. In tale direzione, del resto, va il programma di riconversione viticola nelle province di Bari e Taranto, per una superficie di 612 ettari, proposto dalla regione Puglia alla Comunità europea e da questa finanziato in parte, secondo la normativa FEOGA. A tale finanziamento va ora aggiunto l'intervento regionale previsto per circa 700 milioni di lire quale contributo in conto capitale e per circa 100 milioni quale quota annua di concorso regionale sugli interessi per 20 anni, sul mutuo a tasso agevolato per la somma non coperta da contributi comunitari e regionali. Tali oneri troveranno copertura nel presente programma;

c) come già messo in evidenza nel programma olivicolo, anche nel comparto vitinicolo sono in attesa di finanziamento numerosissime iniziative di organismi cooperativi per la trasformazione e valorizzazione dei prodotti vinicoli e derivati, alcuni dei quali hanno già ottenuto l'approvazione del consiglio regionale.

Nel presente programma troveranno finanziamento le iniziative del surricordato programma e le altre già vagliate dall'Ente di sviluppo ai fini della compatibilità con il riordino della cooperazione agricola regionale. Valgono anche qui i criteri espressi per gli oleifici sociali in merito alla finanziabilità di nuove iniziative.

11. OLIVICOLTURA

La Puglia occupa un posto di assoluta preminenza nell'economia olivicola nazionale, poichè la sua produzione copre un buon terzo della produzione italiana dell'olio d'oliva.

Detta coltura, pur importante in tutta la regione, assume un aspetto preminente nelle province di Bari, Brindisi e Lecce, i cui terreni agrari sono, tra l'altro, in buona parte caratterizzati da terre rosse di limitato spessore, giacente su calcare fessurato.

L'aspetto generale degli oliveti pugliesi non è uniforme, ma varia sensibilmente in dipendenza di molteplici fattori, quali la varietà, la natura del terreno e la sua giacitura, le condizioni climatiche, la densità delle piante, la regolarità del sesto, i sistemi di potatura; fattori questi che caratterizzano i vari ambienti olivicoli in cui la Regione può approssimativamente suddividersi.

Pur tenendo presente che ciascuna varietà rappresenta in sostanza, l'espressione dell'habitat in cui essa è affermata, gli agricoltori pugliesi hanno sempre operato nell'intento di migliorare i livelli produttivi con l'adozione di accurate tecniche colturali.

In effetti, la Puglia produce ottime qualità di olio molto apprezzate sui mercati nazionali frutto di alta qualificazione professionale nella tecnica di coltivazione, specialmente per quanto riguarda le operazioni di potatura, di concimazione, di lotta antiparassitaria di raccolta e di trasformazione del prodotto.

Non è per altro da sottacere che una certa quantità di olio pugliese è ancora mediocre e spesso non direttamente commestibile. Ciò va attribuito non solo alle caratteristiche di alcune varietà ed alle conseguenze di attacchi parassitari, ma anche alle modalità di raccolta non del tutto razionalizzate.

Notevole è il progresso sul piano qualitativo realizzato nella fase di trasformazione delle olive, grazie al massiccio intervento pubblico che ha favorito la realizzazione di moderne strutture della lavorazione del prodotto soprattutto a carattere associativo.

Ai complessi associativi si affiancano numerosi oleifici privati di antica tradizione e di notevole importanza economica; in complesso operano in Puglia circa 2.000 oleifici, in grado di assorbire l'intera produzione regionale.

Grava sul settore da tempo uno stato di disagio economico derivato essenzialmente dalla lievitazione dei costi in gran parte dovuto all'alto impiego di mano d'opera e dalla spietata concorrenza degli olii di semi.

Per quanto riguarda l'impiego del lavoro è da sottolineare che, sia la potatura che la raccolta della drupe costituiscono le operazioni più costose e destano, quindi, le maggiori preoccupazioni sul piano economico. Spesso il costo della raccolta delle olive raggiunge o supera il 50 per cento del valore del prodotto, mentre viene segnalata la crescente difficoltà di reperire la mano d'opera delle diverse operazioni colturali.

In molte zone della Puglia la raccolta viene effettuata a mano con il metodo della brucatura e con l'ausilio di teloni distesi sul suolo; in altre zone, invece, la raccolta viene effettuata a terra con l'uso di attrezzature semplici che facilitano l'accumulo del prodotto e la successiva cernita per liberarlo dal materiale estraneo.

Da alcuni anni vanno trovando crescente impiego nelle zone del Sud Barese, del Brindisino e del Leccese, sia sostanze cascolanti, che le reti in plastica, destinati ad agevolare la raccolta. Una loro più larga diffusione è auspicabile, sia ai fini della riduzione dei costi, sia soprattutto del miglioramento qualitativo del prodotto. Ne deriva che la olivicoltura potrà contare su un migliore avvenire se si metteranno a punto macchine adeguate e sistemi di raccolta nello stesso tempo efficaci ed economici.

A questo proposito è da valutare attentamente la possibilità di consentire alle piccole aziende l'impiego delle macchine per la raccolta in forma cooperativa giacchè appare chiaro che la economicità della operazione è strettamente legata all'ampiezza dell'azienda ed alla quantità dei prodotti.

Problemi particolari pone oggi la potatura, sia per la sua elevata incidenza sul costo di produzione, sia nella crescente difficoltà di reperire mano d'opera specializzata, in particolare quella giovanile.

Si pone in evidenza anche il non trascurabile costo della rimozione dell'allontanamento del materiale di risulta, del quale invece si auspica, attraverso l'impiego di macchine idonee per l'utilizzazione per scopi zootecnici, come si evince dal programma regionale del settore zootecnico.

Prospettive e direttrici di intervento.

Con l'estendersi dell'irrigazione, anche l'olivicoltura usufruisce di acqua per interventi di soccorso. Tale pratica ha dimostrato la sua piena validità consentendo notevoli aumenti quantitativi e di qualità. E' da considerare peraltro che all'impiego delle acque sotterranee, si aggiungeranno tra breve le acque dei grandi complessi irrigui pubblici in corso di esecuzione, che consentiranno un ulteriore vasto sviluppo dell'irrigazione degli oliveti.

Sul piano commerciale, a favore del consumo dell'olio di oliva giovano essenzialmente gli elevati requisiti organolettrici e i suoi benefici riflessi sulla fisiologia umana; tuttavia la tradizionale preferenza da parte dei consumatori, spesso si attenua difronte alla penetrante pubblicità a favore degli olii di semi, fatta senza esclusione di colpi.

Crescente ruolo di valorizzazione dell'olio di oliva vanno svolgendo gli organismi cooperativi che si inseriscono sempre più nella fase commerciale al dettaglio.

Pertanto, le azioni da sviluppare sul piano produttivo per la rivitalizzazione la coltivazione sono le seguenti:

1) razionalizzare, ove necessario, la densità delle piantagioni, mediante l'infittimento o abbattimento di piante di olive in soprannumero o piante di altre specie, allo scopo di ottenere oliveti specializzati con sesto di impianto regolare, che consenta la meccanizzazione delle operazioni colturali;

2) introduzione negli oliveti di piante appartenenti a varietà impollinatrici per favorire l'allegagione ed incrementare la produzione;

3) esecuzione di potatura di riforma e di ringiovanimento, specie per le piante colpite dalle recenti gelate;

4) favorire la meccanizzazione integrale delle operazioni colturali concedendo speciali agevolazioni per l'acquisto di macchine e attrezzature per la raccolta; la potatura, la lotta fitosanitaria;

5) favorire il miglioramento dello strato coltivabile, mediante l'eliminazione di pietrame e roccia erratica, allo scopo di facilitare le operazioni al terreno ove ciò sia economicamente conveniente;

6) non sono da escludere operazioni di reinnesto laddove se ne presenta l'opportunità ai fini di un miglioramento produttivo, anche a seguito di mutate condizioni ambientali;

7) ove il verificarsi di eccezionali avversità atmosferiche abbia compromesso la produttività degli oliveti senza provocarne la morte e laddove, a seguito dell'estendersi dell'irrigazione, si prefigura la possibilità di una più intensiva utilizzazione del suolo occupato da piante a sesto largo, è possibile prevedere la sostituzione delle piante esistenti con un uguale numero di piante da ubicarsi in tutto o in parte della superficie originariamente occupata dall'oliveto.

L'azione è proponibile solo a condizione che non venga alterato il regime idrogeologico del territorio.

Tale possibilità è da escludersi quando la presenza dell'oliveto assolve anche la funzione di natura idro-geologica.

Negli ultimi anni, accanto alla coltura tradizionale, è sorta una nuova olivicoltura intensiva. Trattasi di impianti basati prevalentemente sulla varietà Coratina e su varietà da mensa, ad alta densità di piante per ettaro, allevati a forma contenuta e coltivata con sistemi intensivi, quasi sempre con l'impiego dell'irrigazione.

A detta olivicoltura va guardato con molto interesse perchè ove sussistono i presupposti ambientali, abbia a svilupparsi la produzione di olive da mensa, per le quali si presentano favorevoli prospettive di mercato.

Il problema assume carattere di particolare delicatezza, non solo in merito alla opportuna strutturazione degli impianti, tendente a contenere i costi, ma anche in merito alla ricerca di varietà idonee all'ambiente pugliese in una gamma limitata che ne caratterizzi l'offerta. A questo proposito si auspica una rapida conclusione delle ricerche in atto presso la Università di Bari nell'ambito del progetto finalizzato del C.N.R.

Un'altro aspetto della tecnica di coltivazione e produzione dell'olivo, riguarda la difesa fitosanitaria. Esso tocca anche problemi economici di vasta portata e valutazione d'ordine ecologico, pertanto, le azioni tendenti a razionalizzare la lotta alle più diffuse malattie dell'olivo mirano a conseguire un duplice obiettivo d'ordine economico e sanitario.

Protagonisti principali di tali azioni devono essere i Consorzi di difesa, le associazioni dei produttori riconosciute e le cooperative olivicole, ai quali vanno destinati opportuni incentivi per:

a) l'acquisto di attrezzature idonee per la lotta antiparassitaria, compreso i mezzi protettivi per gli addetti;

b) l'assistenza tecnica necessaria per una razionale e tempestiva esecuzione delle operazioni di lotta;

c) l'organizzazione di corsi di qualificazione professionale degli operatori olivicoli non sono per le operazioni di lotta, ma anche per le operazioni di potatura.

Per il conseguimento degli obiettivi di effettivo miglioramento dell'olivicoltura pugliese, è necessario disporre di materiale vivaistico altamente qualitativo.

Si propone, pertanto di incentivare il potenziamento dei vivai di olive, sia singoli che cooperativi, ponendo in essere in particolari convenzioni per favorire l'acquisto di materiale pregiato da parte degli operatori interessati al rinnovo degli impianti.

Per quanto riguarda la trasformazione e commercializzazione del prodotto possono essere attuate azioni dirette ad ampliare, e ristrutturare gli impianti degli oleifici sociali esistenti nonchè azioni per la costruzione, l'acquisto e ristrutturazione di impianti per quelle cooperative che operano con impianti detenuti in affitto e per la costruzione di nuovi impianti nelle aree provviste o insufficientemente servite.

In merito agli aspetti della trasformazione e della commercializzazione del prodotto, atteso il notevole sviluppo assunto dagli organismi associativi di primo grado, il programma pluriennale dovrà farsi carico soltanto delle azioni di ammodernamento delle strutture di base già esistenti.

Sarà opportuno prevedere attività di valorizzazione mercantile da svolgere attraverso adeguati centri di stoccaggio e di tipicizzazione, della produzione, in grado di offrire ogni garanzia di genuinità.

Con auspicio che venga positivamente sciolto il nodo degli impianti di depurazione delle acque di vegetazione delle olive, il programma pluriennale dovrà prevedere un organico piano di dotazione di tali strutture da parte degli organismi cooperativi.

Si prevedono altre azioni di propaganda per il consumo dell'olio di oliva pugliese, distinte ma coordinate a quelle già previste nell'ambito di regolamenti comunitari di recente approvazione.

Programma finanziario.

Considerata l'elevata richiesta di incentivi da parte degli oleifici sociali per l'ammodernamento degli impianti e l'urgenza da più parti manifestata, si concederà priorità nel finanziamento alle iniziative già realizzate l'ammodernamento e il potenziamento degli impianti, per importo di spesa non superiore a 150.000.000.

Poichè in molti casi gli impianti finanziati di recente sono stati realizzati con maggiorazione di costi, si ritiene di concedere con priorità finanziamenti integrativi per tali impianti per i quali si sia verificata una maggiore spesa, per la realizzazione dell'opera suffragata da regolare gara di appalto dei lavori.

Saranno ammesse a finanziamento anche le iniziative già essentite dalla CEE, sezione orientamento del FEOGA, per le quali il mancato concorso della Regione comporterebbe l'automatica caduta anche dell'intervento finanziario della Comunità.

E' stata inserita una voce di finanziamento per ricerche nel campo della depurazione smaltimento delle acque di vegetazione, problema sempre presente nell'interesse della sua gravità, per il quale si auspicherebbe una rapida soluzione, anche attraverso metodologie semplici ed economiche per le quali si intravede qualche spiraglio di luce ed alle quali si intenderebbe finalizzare lo stanziamento previsto.

Sarà osservata, in ogni caso, una priorità generale per le seguenti azioni:

a) introduzione di mezzi meccanici e attrezzature per la raccolta, lotta fitosanitaria e potatura;

b) nuova costruzione o acquisto di impianti oleari in fitto, ovvero ristrutturazione e potenziamento di quelli esistenti;

c) azioni proporzionali per la valorizzazione degli olii di oliva pugliesi;

d) la lotta fitosanitaria.

12. MANDORLICOLTURA

La coltivazione del mandorlo risulta oggi ristretta alle zone murgiose e pedocollinari delle provincie di Bari, Brindisi, Taranto e Foggia, avendo essa ceduto ad altre colture i terreni meno difficili.

E' sintomatico, infatti rilevare che la contrazione della superficie è avvenuta in misura minore nella promiscua.

La causa determinante della tendenza regressiva della mandorlicoltura va ricercata essenzialmente nella scarsa produttività della stessa.

Tale scarsa produttività è dovuta a sua volta, ai seguenti motivi:

a) la marginalità dei terreni (aridi e rocciosi) sui quali il mandorlo ormai prevalentemente insiste;

b) le scarse cure colturali cui viene assoggettato, appunto perchè non ripaga l'impiego di capitale e lavoro;

c) la carenza di impollinazione determinata dall'estirpazione di piante appartenenti a varietà poco pregiate, ma utili come impollinarici, nonchè dalla riduzione del numero di insetti pronubi, determinato anche dai fenomeni di inquinamento conseguenti all'indiscriminato uso di fitofarmaci.

Alla luce di quanto innanzi evidenziato, si deve rilevare che l'attuale mandorlicoltura è rimasta confinata nelle zone meno suscettibili di trasformazione, ove, peraltro, poco si può fare per migliorare la produttività, essendo di forte ostacolo la povertà dei terreni, lo stato vegetativo delle piante, molto spesso invecchiate, la eterogeneità vegetale, le malattie parassitarie.

Sul piano mercantile, poi, non può disconoscersi la nuova realtà del mercato internazionale che vede nella mandorlicoltura americana una concorrente temibile, la quale si presenta con prodotti quantitativamente significativi e con caratteristiche altamente standardizzate.

Per quanto riguarda il mercato interno, si può dire che esso manifesta una costante tendenza espansiva della domanda che assorbe facilmente la produzione interna, anche a prezzi lievemente superiori a quelli del prodotto di importazione, grazie alle qualità organolettiche della nostra produzione.

Non va peraltro ignorato che a fianco alla mandorlicoltura tradizionale seccagna si sta sviluppando, sia pure in forma oasistica, una mandorlicoltura moderna ed irrigua che va ad occupare terreni pianeggianti e fertili, in concorrenza con altre coltivazioni di pregio. Questo tipo di mandorlicoltura, certamente concorrenziale, va favorita, giacchè essa non trova remore di mercato, nè in sede nazionale, nè in sede CEE. In ogni caso appare opportuno fare ogni sforzo per promuovere il rilancio della mandorlicoltura, attraverso una serie di azioni così sintetizzabili:

1) incentivare l'ammodernamento della mandorlicoltura tradizionale, attraverso reimpianti e reinnesti che riducano l'ampio ventaglio varietale oggi esistente in Puglia e poche varietà di maggiore affidamento nei vari ambienti (es.: Genco, Filippo Ceo, Tuono, ecc.);

2) incentivare la nuova mandorlicoltura in regime irriguo con l'impiego di portainnesti adatti ai diversi tipi di terreno e alla pratica irriga e con l'impiego di piante sane ed esenti da virosi;

3) favorire le operazioni di meccanizzazione integrale della coltura;

4) favorire i processi di impollinazione entotonofila, anche attraverso la installazione di arnie nei mandorleti;

5) favorire una razionale difesa fitosanitaria svolta in forma associata e sotto il costante controllo di tecnici specialisti;

6) favorire la realizzazione di un punto di stoccaggio e trasformazione.

Individuare le varietà idonee per un determinato ambiente, occorre procedere alla loro diffusione in maniera tale da tipicizzare le zone di produzione e quindi favorire i processi di commercializzazione.

A quest'ultimo riguardo potrebbe risultare vantaggioso utilizzare le strutture cooperative esistenti in altri comparti produttivi (vite, olivo) per la concentrazione dell'offerta e per la gestione di attrezzature per la lavorazione ed il confezionamento del prodotto.

(6304)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

Annuo	**L. 60.000**
Semestrale	**L. 33.000**
Un fascicolo	**L. 350**

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:

Annuo	**L. 22.000**
Semestrale	**L. 12.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato **L. 25.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi **L. 20.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali **L. 8.000**

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati **L. 350** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo	**L. 52.000**
Semestrale	**L. 29.000**

Un fascicolo **L. 300** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100813300)